

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	65
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	68
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	74
GIUSTIZIA (II)	»	79
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	99
DIFESA (IV)	»	100
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	101
FINANZE (VI)	»	111
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	124
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	147
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	148
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	159

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	167
AFFARI SOCIALI (XII)	»	169
AGRICOLTURA (XIII)	»	179
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	189
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	190
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	191

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 9.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica che in data 1° luglio 2015 è pervenuta alla Presidenza della Camera la lettera di dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Paolo Vitelli.

Trattandosi di dimissioni non connesse alla volontà di optare per una carica incompatibile con il mandato parlamentare, su di esse la Camera sarà chiamata a deliberare.

Come da prassi di questa Giunta, al fine di consentire una tempestiva proclamazione del subentrante nel caso in cui le dimissioni del deputato Paolo Vitelli fossero accolte, propone che la Giunta accerti

fin d'ora in via preventiva, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, che il candidato che, nella lista n. 16 – Scelta Civica con Monti per l'Italia nella I circoscrizione Piemonte 1, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Maurizio Baradello.

Di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 9.05.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.05 alle 9.15, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Atto n. 171 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	4
Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	5
Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. Atto n. 184 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	33

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

Atto n. 171.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno scorso.

Maurizio BERNARDO (AP), *relatore per la VI Commissione*, avverte che, d'intesa con la relatrice per la II Commissione, sta predisponendo una proposta di parere la quale sarà trasmessa via *e-mail* a tutti i componenti delle Commissioni riunite nei prossimi giorni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la proposta di parere che sarà predisposta dai relatori sarà posta in votazione nel corso della prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio.**Atto n. 183.***(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

Donatella FERRANTI, *presidente della II Commissione e relatrice per la II Commissione*, rileva come le Commissioni riunite siano chiamate a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (Atto n. 183).

Ricorda innanzitutto che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della delega conferita al Governo dalla legge n. 23 del 2014, la quale, nel perseguire l'obiettivo generale della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, reca, oltre ai principi di delega generali e alle procedure di delega, i principi e criteri direttivi di delega specifici per una vasta serie di materie: la revisione del catasto dei fabbricati (articolo 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale (articoli 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (articoli 5); la cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (articoli da 6 a 8); il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo (articolo 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (articolo 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (articoli da 11 a 13); la disciplina dei giochi pubblici (articolo 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (articolo 15).

Per quanto attiene allo stato di attuazione della predetta delega ricorda che finora sono stati emanati in via definitiva tre decreti legislativi.

In primo luogo richiama lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni e osservazioni, il 7 agosto 2014. Tra le misure previste nello schema di decreto ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Il provvedimento semplifica inoltre alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.

A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, lo schema di decreto (Atto n. 99-*bis*). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di società in perdita e di responsabilità solidale negli appalti ed è stata soppressa la norma in materia di società tra professionisti. Il 16 ottobre 2014 la Commissione ha reso parere favorevole in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 175 del 2014, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

In attuazione delle disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare nell'articolo 13, comma 2 della legge delega) il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo volto a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi (Atto n. 106), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 22 ottobre 2014. A seguito della trasmissione, da parte del Governo, dello schema 106-*bis*, trasmesso

dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la Commissione Finanze della Camera ha espresso su di esso parere favorevole il 25 novembre 2014. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

Inoltre il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto n. 100), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni, il 6 agosto 2014. A seguito della trasmissione, da parte del Governo, dello schema n. 100-*bis*, trasmesso dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la Commissione Finanze della Camera ha espresso su di esso parere favorevole in data 22 ottobre 2014. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 198 del 2014, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

In tale contesto sottolinea inoltre come l'attuazione della delega fiscale rappresenti uno degli interventi di riforma strategiche indicate dal DEF 2015, che le inserisce tra le venti azioni del Cronoprogramma del Programma nazionale di riforma (PNR).

Successivamente il Governo ha trasmesso alle Camere tre ulteriori schemi di decreto attuativi della delega:

lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015, mentre la Commissione 6^a Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 9 giugno 2015;

lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori

automatici (Atto n. 162) sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015; sullo stesso schema, mentre la Commissione 6^a Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, l'11 giugno 2015;

lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163), su cui la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni e osservazioni, l'11 giugno 2015, mentre la Commissione 6^a Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 10 giugno 2015.

Il 27 giugno 2015 il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori cinque schemi di decreto attuativi della delega:

lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181);

lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182);

lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (Atto n. 183);

lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Atto n. 184);

lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185).

In tale contesto rammenta che il 27 giugno 2015 è scaduto il termine per l'attuazione della delega, il quale tuttavia, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1 della citata legge n. 3 del

2014 dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge n. 34 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015, è prorogato fino al 27 settembre 2015 per l'emanazione degli schemi di decreto trasmessi da Governo alle Camere entro la predetta data del 27 giugno. Restano quindi inattuata o parzialmente attuate le altre parti della delega stessa non comprese negli schemi di decreto legislativi finora richiamati, in particolare per quanto riguarda:

la revisione del catasto dei fabbricati (di cui all'articolo 2 della legge n. 23), fatta salva la riforma delle Commissioni censuarie;

la revisione della riscossione degli enti locali (di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), della legge n. 23);

la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge n. 23);

la definizione di autonoma organizzazione ai fini Irap (articolo 11, comma 2, della legge n. 23);

la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, fatta salva la revisione delle accise sui tabacchi lavorati (articolo 13 della legge n. 23);

la revisione della disciplina dei giochi pubblici e rilancio del settore ippico (articolo 14 della legge n. 23);

la revisione della fiscalità energetica e ambientale (articolo 15 della legge n. 23).

Per quanto riguarda la tempistica circa l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, segnala come il relativo termine sia fissato al 27 luglio 2015, prorogabile di venti giorni. Qualora il Governo non intenda adeguarsi ai contenuti dei pareri parlamentari, è tenuto a ritrasmettere nuovamente lo schema di decreto, sul quale le Commissioni competenti devono esprimere il parere entro dieci giorni.

Passando al contenuto dello schema di decreto, che si compone di 32 articoli,

suddivisi in 2 titoli, esso rivede il sistema penale tributario, mediante modifiche del decreto legislativo n. 74 del 2000 (Titolo I) e la modifica dell'impianto sanzionatorio amministrativo (Titolo II).

Il decreto dà attuazione all'articolo 8 della legge delega n. 23 del 2014, il quale reca i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio penale, che deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità, e la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, con la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità.

Lo schema dà attuazione, inoltre, all'articolo 13, alla delega nella parte in cui si dispone che l'Autorità giudiziaria possa affidare i beni sequestrati in custodia giudiziale all'amministrazione finanziaria, in luogo degli organi della polizia giudiziaria, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.

Con riferimento alla revisione del sistema sanzionatorio, lo schema prevede numerose modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2000, il quale disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. In sintesi:

la riforma prevede, in generale, un inasprimento delle pene per le condotte fraudolente (sono previste pene più severe per l'omessa presentazione della dichiarazione, l'occultamento o distruzione di scritture contabili e l'indebita compensazione di crediti inesistenti; introdotto il reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta) e un alleggerimento di quelle ritenute meno gravi (ad esempio, è elevata la soglia di punibilità, da 50 mila a 250 mila, per l'omesso versamento dell'Iva, da 50 mila a 150 mila euro per la dichiarazione infedele, da 30 mila a 50 mila per l'omessa dichiarazione);

per l'omessa dichiarazione è elevata la soglia di punibilità, ma una volta scattato il reato la pena è aumentata (articolo 5);

è innalzata la soglia di punibilità della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Sono inoltre circoscritte le definizioni di « documenti falsi », di « mezzi fraudolenti » e di « operazioni simulate » (articolo 3);

è mitigata la disciplina penale della dichiarazione infedele: sono elevate le soglie di punibilità ed è esclusa la rilevanza penale delle operazioni di ordine classificatorio relative ad elementi, attivi o passivi, effettivamente esistenti; infine, non sono punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento rispetto a quelle corrette (articolo 4);

è inasprita la sanzione per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (da diciotto mesi a sei anni, rispetto alla sanzione attuale da sei mesi a cinque anni) (articolo 8);

è aumentata la soglia di punibilità per l'omesso versamento di ritenute certificate e dell'IVA (rispettivamente centocinquantamila e duecentocinquantamila euro) (articoli 7 e 8);

è prevista la confisca dei beni che costituiscono il profitto in caso di condanna per un reato previsto dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (articolo 10);

è prevista la non punibilità nel caso del pagamento del debito tributario prima del dibattimento, per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento delle ritenute e dell'IVA; in caso di pagamento del debito per gli altri reati le pene sono diminuite fino alla metà (attualmente fino a un terzo) e non si applicano le pene accessorie e le circostanze aggravanti (articoli 11 e 12);

i beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati in custodia giudiziale agli

organismi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le loro esigenze operative (articolo 13).

Illustra quindi l'articolo 1, il quale interviene sull'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000, modificando e aggiungendo alcune definizioni volte a chiarire la portata dei termini impiegati nei titoli successivi del decreto. In particolare, con riferimento alle modifiche:

la definizione di « elementi attivi o passivi » (di cui alla lettera *b*) del predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 74) è estesa anche alle « componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta » (ad esempio, i crediti d'imposta e le ritenute);

la definizione di « imposta evasa » (lettera *f*) del medesimo articolo 1) è circostanziata nel senso che non si considera imposta evasa quella teorica collegata sia ad una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio sia all'utilizzo di perdite pregresse spettanti e utilizzabili. Pertanto non viene considerata imposta evasa quella teorica collegata alla rettifica di perdite: l'evasione di imposte dovute non può verificarsi per effetto della diminuzione della perdita inizialmente dichiarata.

Sono aggiunte, inoltre, due definizioni:

le « operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente » (di cui alla nuova lettera *h*) del predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 74) sono le operazioni, che non rientrando nella fattispecie di abuso del diritto, sono poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero sono riferite a soggetti fittiziamente interposti;

i « mezzi fraudolenti » (di cui alla lettera *i*) del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 74) sono le condotte artificiali attive, oltre che quelle omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2 il quale, attraverso la soppressione della parola « annuali » nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000, estende il novero delle dichiarazioni rilevanti ai fini del reato ivi previsto.

Rimane ferma la pena, da un anno e sei mesi a sei anni, nei confronti di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni (ora non solo quelle « annuali ») relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

La modifica apportata, pertanto, estende la portata della sanzione penale a tutte le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IVA, comprese quelle che vengono presentate in occasione di operazioni straordinarie o nell'ambito di procedure concorsuali.

Al riguardo segnala come potrebbe risultare opportuno individuare con maggiore precisione le dichiarazioni, non annuali, interessate dalla norma.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 dello scherma di decreto, la definizione di « elementi passivi fittizi » è stata estesa anche alle « componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta » (ad esempio, i crediti d'imposta e le ritenute).

Illustra l'articolo 3, che sostituisce l'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000, relativo al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, modificando la condotta punibile, elevando la soglia di punibilità ed escludendo esplicitamente da tale fattispecie la mancata fatturazione o la sottofatturazione.

Con la modifica della struttura dell'illecito, il delitto si trasforma da reato proprio dei soli contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili in reato ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o a fini IVA.

Rimane ferma la pena, da un anno e sei mesi a sei anni, nei confronti di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o sog-

gettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie.

Rispetto alla formulazione attuale scompare la disposizione che richiede l'elemento della « falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie ».

In tal modo, la sfera operativa della figura criminosa risulta ampliata in particolar modo sul versante soggettivo. Il delitto, infatti, si trasforma da reato proprio dei soli contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili – quale è attualmente – in reato ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o a fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Sul piano oggettivo la norma in esame estende la condotta punibile in quanto il reato sarà integrato, oltre che nel caso di indicazione in dichiarazione di « elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi », anche qualora la falsa indicazione abbia ad oggetto « crediti e ritenute fittizi ».

Per la configurazione del reato devono, inoltre, sussistere congiuntamente i seguenti presupposti (soglie di punibilità):

a) imposta evasa superiore a 30 mila euro con riferimento a taluna delle singole imposte (soglia non modificata);

b) elementi attivi sottratti all'imposizione (anche considerando gli elementi passivi fittizi) superiori al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione (soglia invariata) o comunque superiore a 1,5 milioni di euro (soglia aumentata rispetto alla vigente soglia di 1 milione); in alternativa, qualora la condotta fraudolenta abbia ad oggetto crediti e ritenute fittizie, il reato è configurabile ove l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizi in diminuzione dell'imposta è su-

periore al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Il comma 2 del novellato articolo 3 stabilisce che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Tale disposizione riprende quella già contenuta nel comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto a proposito del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La relazione illustrativa allegata allo schema di decreto afferma che la precisazione è resa necessaria dal fatto che il delitto si consuma con la presentazione della dichiarazione, alla quale, in base alla disciplina tributaria in vigore, non deve essere allegata alcuna documentazione.

Il comma 3 del novellato articolo 3 chiarisce, per altro verso, che non rientrano tra i « mezzi fraudolenti » perseguiti dalla norma in esame, la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili (ad es. la mancata emissione dello scontrino fiscale) e di annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili, o la mera indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di corrispettivi inferiori a quelli reali (sottofatturazione).

La relazione illustrativa al riguardo afferma che una volta venuto meno il riferimento alla falsa rappresentazione contabile, quale requisito di fattispecie aggiuntivo rispetto all'utilizzo di mezzi fraudolenti, la giurisprudenza potrebbe essere indotta a ricondurre le suddette violazioni a quest'ultimo concetto: e ciò soprattutto nel caso di indicazione di corrispettivi inferiori a quelli effettivi nelle fatture o nelle annotazioni nelle scritture, potendosi in tal caso ipotizzare che si sia di fronte alla creazione (e al conseguente utilizzo a supporto della dichiarazione) di documenti ideologicamente falsi. In questo modo, si determinerebbe, peraltro, un ef-

fetto decisamente inopportuno, anche in rapporto alle esigenze di deflazione del settore penale tributario. Nei confronti dei contribuenti tenuti alla fatturazione e alla tenuta delle scritture contabili, i fatti di evasione attualmente qualificabili come dichiarazione (semplicemente) infedele si trasformerebbero, per la gran parte, in fatti di dichiarazione fraudolenta, peraltro con soglie di punibilità notevolmente più basse.

Segnala quindi l'articolo 4, che modifica la disciplina del reato di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000.

Le lettere *a)* e *b)* del comma 1 elevano le soglie di punibilità del reato di dichiarazione infedele che punisce con la reclusione da uno a tre anni (pena non modificata) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

Per la configurazione del reato devono, inoltre, sussistere congiuntamente i seguenti presupposti (soglie di punibilità):

a) imposta evasa superiore a 150 mila euro con riferimento a taluna delle singole imposte (la soglia attuale è di 50 mila euro);

b) elementi attivi sottratti all'imposizione (anche considerando gli elementi passivi fittizi) superiori al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione (soglia invariata) o comunque superiore a 3 milioni di euro (soglia aumentata rispetto alla vigente soglia di 2 milioni).

La lettera *c)* aggiunge i commi 1-*bis* e 1-*ter* all'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000.

Il nuovo comma 1-*bis* prevede che, ai fini della configurabilità del delitto di dichiarazione infedele, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati

comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilità di elementi passivi reali.

Il nuovo comma 1-*ter* stabilisce, inoltre, che non danno comunque luogo a fatti punibili a titolo di dichiarazione infedele le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette e che degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere *a)* e *b)*. Pertanto, nella verifica del superamento delle soglie di punibilità del delitto concernente la dichiarazione infedele non dovrà tenersi conto degli importi compresi entro il 10 per cento, anche quando lo scarto complessivo eccedesse il limite tollerato.

Ricorda che il vigente articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 2000 prevede che con riferimento ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3) e di dichiarazione infedele (articolo 4) non danno luogo a fatti punibili le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio. Per gli stessi reati, inoltre, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, dei medesimi articoli. Tale norma è abrogata dall'articolo 14 dello schema di decreto.

Fa quindi presente che l'articolo 5, sostituendo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 con due nuovi commi 1 e 1-*bis*, eleva la pena prevista per il reato di omessa dichiara-

zione da un anno e sei mesi a quattro anni (la pena vigente è da un anno a tre anni); allo stesso tempo è elevata la soglia di punibilità che scatta quando l'imposta evasa è superiore a 50 mila euro (la soglia attuale è di 30 mila euro).

Il nuovo comma 1-*bis* del predetto articolo 5 introduce il nuovo reato di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta che punisce, con la reclusione da uno a tre anni, chiunque non presenta, essendovi tenuto, la dichiarazione di sostituto d'imposta (il cosiddetto modello 770), quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50 mila euro.

Illustra l'articolo 6 il quale, modificando l'articolo 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000, eleva la pena edittale da un anno e sei mesi fino a sei anni di reclusione (la pena attuale è da sei mesi a cinque anni) per chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Evidenzia come il nuovo articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 74 (inserito dall'articolo 10 dello schema di decreto) dispone che, nel caso di condanna o di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale) per uno dei delitti previsti dallo stesso decreto legislativo n. 74 del 2000 è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando non è possibile, la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente nella disponibilità del reo. La confisca risulta pertanto applicabile anche all'occultamento o distruzione di documenti contabili, a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente.

Illustra quindi l'articolo 7, il quale, modificando l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000, chiarisce la portata del reato di omesso versamento di

ritenute certificate e innalza la soglia di non punibilità da cinquantamila euro a centocinquantamila euro.

Il reato di omesso versamento di ritenute certificate punisce con la reclusione da sei mesi a due anni (pena non modificata) chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute « dovute sulla base della dichiarazione » (inserito con la norma in esame) ovvero risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a « 150 mila euro » (la soglia vigente è di 50 mila euro) per ciascun periodo d'imposta.

Ne consegue che nel reato di omesso versamento delle ritenute le omissioni non devono più necessariamente risultare dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, essendo sufficiente che esse siano dovute in base alla dichiarazione.

Segnala quindi l'articolo 8 che, sostituendo l'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000, eleva la soglia di punibilità del reato di omesso versamento dell'IVA da 50 mila a 250 mila euro per ciascun periodo di imposta.

Ricorda che l'attuale formulazione del predetto articolo 10-ter prevede l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 10-bis dello stesso decreto legislativo n. 74 (omesso versamento di ritenute certificate: pena da sei mesi a due anni, soglia di punibilità di 50 mila euro) anche a chiunque non versa l'IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.

La novella, senza fare riferimento all'articolo 10-bis, esplicita che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni (pena non modificata) chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250 mila euro (la soglia vigente è di 50 mila euro) per ciascun periodo d'imposta.

Al riguardo fa presente come la relazione illustrativa affermi che in rapporto

ai fatti di omesso versamento dell'IVA al di sotto della soglia si sono ritenute sufficienti le sanzioni amministrative già comminate dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

L'articolo 9, sostituendo l'articolo 10-*quater* del decreto legislativo n. 74 del 2000, distingue l'ipotesi di indebita compensazione di crediti non spettanti, per la quale rimane ferma la vigente pena, da sei mesi a due anni, nei confronti di chi non versa le somme dovute, dall'ipotesi di indebita compensazione di crediti inesistenti, punita più severamente con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Per entrambe rimane ferma la vigente soglia di punibilità di 50 mila euro.

Rammenta che la formulazione vigente dell'articolo 10-*quater* prevede l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 10-*bis* dello stesso decreto legislativo n. 74 (omesso versamento di ritenute certificate: pena da sei mesi a due anni, soglia di punibilità di 50 mila euro) anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, crediti non spettanti o inesistenti.

L'articolo 10 inserisce nel decreto legislativo n. 74 del 2000 un nuovo articolo 12-*bis*, il quale dispone che nel caso di condanna o di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale) per uno dei delitti previsti dallo stesso decreto legislativo n. 74 del 2000 è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando non è possibile, la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente nella disponibilità del reo.

La previsione riproduce, sostanzialmente, quanto già previsto dall'articolo 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 (abrogato dall'articolo 14 dello schema di decreto), collocandolo nel Titolo III relativo alle disposizioni comuni del decreto legislativo n. 74 del 2000.

Evidenzia come, rispetto al citato comma 143, la nuova formulazione si

riferisce a tutti i delitti previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000: risulta pertanto applicabile anche all'occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo, non richiamato dal comma 143.

Il comma 2 del nuovo articolo 12-*bis* specifica che la confisca non opera per la parte che può essere restituita all'Erario.

Al riguardo segnala l'opportunità di precisare che tale parte debba essere effettivamente restituita all'Erario.

L'articolo 11 sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 in materia di cause di non punibilità e pagamento del debito tributario.

Il comma 1 del nuovo articolo 13 prevede che per i delitti di omesso versamento dell'IVA (articolo 10-*bis*), delle ritenute (articolo 10-*ter*) e per le indebite compensazioni di crediti non spettanti (articolo 10-*quater*, comma 1), scatta la non punibilità in caso di integrale pagamento degli importi dovuti (debiti tributari, sanzioni e interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche se le violazioni sono state già scoperte, rilevando come ciò si evinca dal fatto che la norma non pone limiti al riguardo.

Il pagamento degli importi dovuti può essere fatto anche mediante le speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento, nonché mediante il ravvedimento operoso.

Tra gli strumenti deflativi del contenzioso tributario ricorda, in estrema sintesi: l'autotutela, l'acquiescenza, l'adesione ai verbali di constatazione, l'adesione all'invito al contraddittorio, l'accertamento con adesione, la mediazione e la conciliazione giudiziale.

Il comma 2 del nuovo articolo 13 prevede che per i reati di dichiarazione infedele (articolo 4) e di omessa dichiarazione (articolo 5) la non punibilità scatta solo con l'integrale pagamento degli importi dovuti (debiti tributari, sanzioni e interessi), a condizione che il ravvedimento o la presentazione della dichiarazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza

di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Il pagamento degli importi dovuti può avvenire tramite il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione omessa (nelle ipotesi di omessa presentazione) entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Il comma 3 del nuovo articolo 13 prevede che nel caso in cui il contribuente, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, stia provvedendo all'estinzione del debito tributario mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 13-*bis* (introdotto dall'articolo 12 dello schema di decreto), è data la possibilità allo stesso contribuente di pagare il debito residuo entro tre mesi, termine che può essere prorogato per ulteriori tre mesi dal giudice una sola volta, ferma restando la sospensione della prescrizione.

Passa quindi a illustrare l'articolo 12, il quale inserisce un nuovo articolo 13-*bis* nel decreto legislativo n. 74 del 2000, relativo alle circostanze del reato.

Il comma 1 del nuovo articolo 13-*bis* prevede, al di fuori dei casi di non punibilità (indicati dall'articolo 13 per i reati espressamente indicati), la diminuzione fino alla metà delle pene (la norma vigente prevede la riduzione fino ad un terzo), senza applicazione delle pene accessorie, nel caso in cui il debito tributario sia estinto mediante pagamento integrale prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie (fa riferimento, al riguardo, a quanto detto nella scheda precedente).

Osserva come, a differenza di quanto previsto dall'articolo 11 dello schema di decreto (che novella l'articolo 13 del decreto legislativo n. 74) in tema di cause di non punibilità, in questo caso non sia espressamente citato il ravvedimento operoso tra le modalità mediante le quali è possibile provvedere al pagamento del debito tributario.

Il vigente articolo 13 prevede che il pagamento – prima dell’apertura del dibattimento di primo grado – dei debiti tributari e delle sanzioni relativi ai delitti previsti dal Decreto legislativo n. 74 del 2000, comporta la riduzione fino ad un terzo della pena e la non applicazione delle pene accessorie.

Il comma 2 del nuovo articolo 13-*bis* condiziona la richiesta di patteggiamento per i delitti di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000 al solo caso in cui sia stato pagato integralmente il debito tributario prima dell’apertura del dibattimento (comma 1) ovvero nel caso in cui sia stato esperito il ravvedimento operoso.

Da tale previsione sono escluse le ipotesi di cui all’articolo 13, comma 2, ovvero i casi in cui l’autore dei reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione abbia avuto formale conoscenza dell’avvio di un procedimento penale o di un’attività di controllo.

Il comma 3 del nuovo articolo 13-*bis* prevede che se il reato è commesso dal correo nell’esercizio dell’attività di intermediazione fiscale, attraverso l’elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale, sanzioni amministrative (Titolo II del Decreto legislativo n. 74 del 2000) sono aumentate della metà.

L’articolo 13, introducendo un nuovo articolo 18-*bis* nel decreto legislativo n. 74 del 2000, prevede che i beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti da detto decreto e ad ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possano essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

Tale previsione attua, in particolare il criterio di delega contenuto nell’articolo 8, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014, che prevede l’estensione della possibilità, per l’autorità giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale i beni sequestrati nell’ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne

facciano richiesta al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.

Il comma 2 del nuovo articolo 18-*bis* fa espressamente salve le disposizioni dell’articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, e dell’articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, in materia di affluenza al « Fondo unico giustizia » delle somme di denaro sequestrate e dei proventi derivanti dai beni confiscati. Segnala come il comma 2 appaia superfluo, stante il riferimento fatto dal comma 1 alla salvezza delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, e all’articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008.

L’articolo 14 dispone l’abrogazione espressa degli articoli 7 (*Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio*) e 16 (*Adeguamento al parere del Comitato per l’applicazione delle norme antielusive*) del decreto legislativo n. 74 del 2000 e dell’articolo 1, comma 143, della legge n. 277 del 2007 (in tema di confisca).

Rammenta che l’articolo 7 del decreto legislativo n. 74 prevede che con riferimento ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3) e di dichiarazione infedele (articolo 4) non danno luogo a fatti punibili le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio. Per gli stessi reati, inoltre, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli.

Lo schema di decreto, peraltro, con riferimento alla sola dichiarazione infedele (articolo 4) prevede che, ai fini della configurabilità del delitto, non si debba

tener conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilità di elementi passivi reali. È previsto inoltre che non danno comunque luogo a fatti punibili a titolo di dichiarazione infedele le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette e che degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità.

In sostanza, il legislatore delegato ha voluto mantenere una visione di favore in relazione a valori corrispondenti a non corrette valutazioni (secondo i parametri tributari) di elementi attivi e passivi, purché oggettivamente esistenti e nella misura in cui esse esistano *in rerum natura*.

La relazione illustrativa dello schema afferma che, per una diversa ragione, si è ritenuto che, in rapporto al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3) le suddette regole « di garanzia » siano prive di adeguata giustificazione. La circostanza che il contribuente supporti la violazione dei criteri di rilevazione contabile con manovre a carattere fraudolento, idonee ad ostacolarne l'accertamento, fa apparire, in effetti, inopportuno e, almeno per certi versi, contraddittorio il mantenimento delle predette regole di esclusione del dolo di evasione, ferma restando la possibilità, per il giudice, di pervenire alla conclusione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato sulla base delle peculiarità dei singoli casi concreti.

L'articolo 16 del decreto legislativo n. 74 sancisce la non punibilità di chi si sia uniformato al parere del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, ovvero ha compiuto le operazioni espone nell'istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso.

La relazione illustrativa dello schema afferma che lo scopo della norma era semplicemente quello di introdurre una scusante correlata ad un caso « codificato » di ignoranza inevitabile della legge penale, stante il naturale « affidamento » del contribuente nell'avviso espresso da un organo tecnico particolarmente qualificato. Di fatto, tuttavia, proprio dalla previsione normativa in questione la giurisprudenza di legittimità ha tratto, *a contrario sensu*, uno dei principali argomenti per sostenere la rilevanza penalistica dell'elusione fiscale (Cassazione penale, sentenza n. 7739 del 2012). Una volta esclusa in modo espresso quest'ultima, secondo quanto disposto dal comma 13 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (ancora non pubblicato), la previsione normativa in questione resta priva di significato.

L'articolo 1, comma 143, della legge n. 277 del 2007 dispone che nel caso di condanna o di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale) per uno dei delitti previsti dallo stesso decreto legislativo n. 74 è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando non è possibile, la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente nella disponibilità del reo.

Tale norma, come già ricordato, è stata trasfusa nel nuovo articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000 ad opera dell'articolo 10 dello schema di decreto.

Il Titolo II dello schema di decreto riguarda il sistema sanzionatorio amministrativo.

Illustra il Capo I, contenente il solo articolo 15, il quale attua, in generale, il principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano imposte dirette, Iva e riscossione di tributi, con l'obiettivo di graduare le sanzioni riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 15 modifica il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

Segnala, in generale, che con le modifiche in esame le sanzioni sono state convertite dalla lira all'euro.

La lettera *a*) del predetto comma 1 sostituisce l'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997, relativo alle violazioni in materia di dichiarazione delle imposte sui redditi, collocando in questa sede, tra le altre, la disciplina sanzionatoria delle violazioni in materia di IRAP, attualmente contenuta dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (articolo abrogato dall'articolo 31 dello schema di decreto).

Il nuovo comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 modifica la disciplina per la violazione di omessa presentazione della dichiarazione, in quanto le sanzioni sono proporzionate all'eventuale ritardo nell'adempimento. In particolare, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione base (dal 120 al 240 per cento, con un minimo di euro 250) è ridotta della metà. Ciò purché non abbia avuto inizio nessuna attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Pertanto, nella fattispecie considerata, viene applicata la sanzione dal 60 al 120 per cento delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, viene applicata la sanzione in misura fissa, da un minimo di euro 150 ad un massimo di euro 500. Se la dichiarazione è presentata oltre il suddetto termine, trova applicazione la sanzione in misura piena, in misura fissa, da euro 250 a euro 1.000, se non sono dovute imposte. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti di soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

Nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 è modificata la

disciplina per la violazione di infedele dichiarazione, attraverso una graduazione della sanzione base, secondo la gravità del comportamento tenuto dal contribuente.

In particolare, al comma 2, è inserito il riferimento al valore della produzione ai fini Irap. Inoltre è espressamente previsto che la sanzione, compresa tra il 90 e il 180 per cento (ridotta rispetto ai vigenti parametri compresi tra il 100 e il 200 per cento), è commisurata alla maggiore imposta dovuta o alla differenza del credito utilizzato.

Al comma 3 viene introdotta l'aggravante dell'aumento della metà della sanzione base in presenza di condotte fraudolente del contribuente: ovvero l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Il comma 4 prevede, al di fuori di condotte fraudolente, una riduzione di un terzo della sanzione base, applicabile in sede d'accertamento, nell'ipotesi in cui la maggiore imposta o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3 per cento rispetto all'imposta e al credito dichiarato. Tale soglia percentuale è individuata calcolando il rapporto tra l'ammontare complessivo del *quantum* dichiarato e quello del *quantum* accertato. La riduzione non si applica in caso di condotte fraudolente e di superamento della soglia di euro 30.000.

La stessa riduzione di un terzo della sanzione (che la relazione governativa ritiene alternativa a quella sopra richiamata) è prevista quando l'infedeltà della dichiarazione deriva da errori sull'imputazione dei costi per competenza temporale di elementi positivi o negativi di reddito. Per beneficiare di tale riduzione è necessario che il componente positivo sia stato erroneamente imputato e, quindi, abbia concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente.

Al riguardo appare opportuno specificare che, per beneficiare della riduzione della sanzione prevista dal secondo pe-

riodo del comma 4, è necessario che il componente negativo non sia stato dedotto più volte.

Nell'ipotesi in cui l'errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito non abbia determinato alcun tipo di danno per l'erario, la sanzione è applicata in misura fissa per un ammontare pari ad euro 250.

Rileva come si tratti delle ipotesi in cui l'anticipazione o la posticipazione dell'elemento reddituale non abbia prodotto alcun vantaggio nei confronti del contribuente come, ad esempio, nell'ipotesi in cui il contribuente anticipi un elemento positivo di reddito in un'annualità in perdita, così riducendo la perdita di periodo. Va da sé che, laddove tale elemento positivo, nell'annualità di corretta imputazione, determini una maggiore imposta dovuta, deve ritenersi sussistente danno erariale, con la conseguenza che la sanzione dovrà essere applicata nella misura proporzionale, sebbene ridotta.

Nel comma 6 del nuovo articolo 1 è stata disciplinata una specifica ipotesi di omessa o infedele indicazione del canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo assoggettati a cedolare secca, prima disciplinata all'articolo 3, comma 5, del Decreto legislativo n. 23 del 2011 (di cui dal l'articolo 31 dello schema prevede l'abrogazione). In particolare è previsto il raddoppio delle sanzioni base.

Rispetto alla vigente formulazione dell'articolo 1 sono state eliminate le aggravanti previste nei commi 2-bis e 2-bis.1 per le violazioni relative al contenuto e alla presentazione dei modelli per gli studi di settore, in un'ottica di maggiore proporzionalità e di rimozione delle sanzioni improprie dal sistema sanzionatorio.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997, il quale disciplina le violazioni di omessa e di infedele presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.

Segnala che alcune delle novità introdotte corrispondono a quelle previste per

le violazioni di omessa e di infedele presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Anche per tali fattispecie è stato introdotto un principio di proporzionalità della sanzione in base all'eventuale ritardo nell'adempimento, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, prevedendosi una sanzione più lieve (dal 60 al 120 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro) nel caso di tardività contenuta nell'effettuazione dell'adempimento, purché non siano già iniziate attività di controllo, altrimenti la sanzione va da 150 a 500 euro e la sanzione per ogni percipiente non indicato è ridotta della metà.

La vigente sanzione amministrativa in capo al sostituto per l'omessa presentazione della dichiarazione va dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, fermo restando un minimo di 250 euro.

Parallelamente, per la dichiarazione infedele dei sostituti d'imposta sono inserite le graduazioni sanzionatorie già previste nell'infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette: oltre a una riduzione della sanzione base (dal 90 al 180 per cento; l'attuale sanzione va da 100 al 200 per cento), si prevede l'aggravante dell'aumento della metà della sanzione in presenza di condotte fraudolente.

Anche in questo caso, al di fuori di condotte fraudolente, è prevista una riduzione di un terzo della sanzione nell'ipotesi in cui l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati sia complessivamente inferiore al 3 per cento rispetto alle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati. La riduzione non si applica in caso di condotte fraudolente e di superamento della soglia di euro 30.000.

Una integrazione al comma 3 prevede che, ove la presentazione omessa venga presentata dal sostituto nel termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, si applica una sanzione da 150 a 500 euro; è poi

dimezzata la sanzione amministrativa (attualmente 50 euro) per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

Nel nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 471 viene estesa ai sostituti d'imposta la definizione di base di commisurazione della sanzione già prevista con riferimento alla dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi. In particolare, viene precisato che per ritenute non versate debba intendersi la differenza tra l'ammontare delle ritenute accertate e quelle liquidabili in base alla dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

La relazione illustrativa dello schema di decreto chiarisce che tale intervento è volto ad evitare che la base di commisurazione della sanzione per infedele dichiarazione nei confronti dei sostituti possa eventualmente comprendere anche le maggiori imposte liquidabili ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, relativamente alle quali resta applicabile la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 per i ritardati od omessi versamenti diretti.

Per ragioni di coerenza con la disciplina dettata ai fini delle imposte sui redditi, il nuovo comma 4-*ter* dell'articolo 2 prevede, anche per i sostituti d'imposta, l'esclusione dell'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR. L'esimente si applica qualora il sostituto presenti all'amministrazione finanziaria la documentazione nazionale idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati (*transfer pricing*).

La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 15 modifica le misure sanzionatorie presenti nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 471, il quale prevede l'applicazione di

una sanzione amministrativa in caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, convertendo in euro (da 250 a 2.000 euro) la sanzione prima prevista da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 15 abroga l'articolo 4 del decreto legislativo n. 471, originariamente inserito per disciplinare, in via transitoria, il regime sanzionatorio delle dichiarazioni incomplete previste dall'articolo 46, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (articolo abrogato a decorrere dal 1° aprile 1998).

La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 15 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997, relativo alle violazioni riguardanti la dichiarazione dell'IVA.

Segnala che, anche in questo caso, alcune delle novità introdotte corrispondono a quelle previste per le violazioni di omessa e di infedele presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Anche per tali fattispecie rileva come sia stata introdotta una maggiore proporzionalità della sanzione in base all'eventuale ritardo nell'adempimento, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, prevedendosi una sanzione più lieve nel caso di tardività contenuta nell'effettuazione dell'adempimento, purché non siano già iniziate le attività di controllo.

Parimenti, vengono riproposte le graduazioni sanzionatorie già inserite nell'articolo 1 e nell'articolo 2, connaturate al disvalore del comportamento tenuto dal contribuente, nell'ipotesi di infedele dichiarazione: è prevista l'aggravante dell'aumento della metà della sanzione in presenza di condotte fraudolente; al di fuori di condotte fraudolente, è prevista una riduzione di un terzo della sanzione nell'ipotesi in cui la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata è complessivamente inferiore al 3 per cento dell'imposta ovvero dell'eccedenza detraibile o rimborsa-

bile dichiarate. La riduzione non si applica in caso di condotte fraudolente e di superamento della soglia di euro 30.000.

Anche in questo caso viene definito il concetto di imposta dovuta ai fini della commisurazione della sanzione per infedeltà, intendendosi per tale la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in sede di accertamento e quello liquidabile in base alla dichiarazione, ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Analogamente alla fattispecie sanzionatoria dell'infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette, sono eliminate le aggravanti previste nei commi 4-*bis* e 4-*ter* per le violazioni relative al contenuto e alla presentazione dei modelli per gli studi di settore.

Nel comma 4-*quinqüies* del decreto legislativo n. 471 è riformulata la disciplina sanzionatoria della richiesta di rimborso dell'imposta in difformità rispetto al contenuto della dichiarazione, in linea con le diverse modalità con cui viene effettuata la richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile. In particolare è prevista una sanzione proporzionale, pari al 30 per cento dell'ammontare del credito rimborsato, in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti (individuati dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1973: versamento di conguaglio e rimborso della eccedenza).

Nel comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 471, con riferimento all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, sono stati compiuti due interventi di adeguamento: il primo attraverso l'inserimento, nel primo periodo, del richiamo all'articolo 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1973: identificazione ai fini IVA ed obblighi contabili del soggetto non residente; il secondo, consistente in un adeguamento della disciplina introdotta dal Decreto legislativo n. 42 del 2015 – cosiddetto mini sportello unico (*Mini One Stop Shop*, abbreviato in MOSS) – attraverso il richiamo

alle comunicazioni di cui all'articolo 74-*quinqüies*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1973, al fine di consentire l'applicazione della sanzione per mancata presentazione di una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, oltre che alla richiesta di registrazione MOSS, anche alla incompleta o inesatta presentazione delle successive comunicazioni.

La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 15 effettua diversi interventi puntuali nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997 recante la disciplina sanzionatoria relativa all'inosservanza degli obblighi di documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'IVA, anche intracomunitaria.

Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 – che disciplina le ipotesi di violazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione (di fatture o corrispettivi) relative ad operazioni imponibili – è prevista una sanzione ridotta – da euro 250 a euro 2000 – quando la ritardata registrazione/certificazione non abbia inciso sulla liquidazione periodica e, quindi, sull'assolvimento del tributo. Tale sanzione viene applicata in luogo di quella proporzionale attualmente vigente (dal 100 al 200 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio). Conseguentemente sono apportati i corrispondenti adeguamenti ai riferimenti contenuti nel successivo comma 4.

Nel comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471, relativo all'obbligo di regolarizzazione della fattura da parte del cessionario o del committente, la misura minima della sanzione viene portata ad euro 250.

Nel comma 9-*bis* viene ridotta la sanzione amministrativa (fra il novanta ed il centottanta per cento) relativa al mancato assolvimento dell'IVA mediante il meccanismo del *reverse charge*.

Nel comma 9-*ter* la sanzione amministrativa relativa all'acquisto non documen-

tato regolarmente (ora pari al 20 per cento del corrispettivo) è resa applicabile dal 10 al 20 per cento.

La lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 15 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997 che concerne le specifiche violazioni relative alle esportazioni. In particolare, nella nuova formulazione della disposizione risulta attenuata la sanzione prevista per il fornitore dell'esportatore abituale di cui al comma 5 che da proporzionale (dal cento al duecento per cento dell'imposta) viene stabilita in misura fissa da euro 250 a euro 2.000, al fine di armonizzarla con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 175 del 2014 in materia di semplificazioni fiscali, anch'esso attuativo della legge delega in commento. Dal 1° gennaio 2015, infatti, il fornitore dell'esportatore abituale non è più tenuto a comunicare le lettere d'intento ricevute dell'esportatore abituale, dovendo verificare l'avvenuta trasmissione delle stesse all'Agenzia delle Entrate, prima di effettuare la relativa operazione.

La lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 15 modifica ed aggiorna l'articolo 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997 che disciplina le violazioni di carattere formale relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni. In particolare:

sono disciplinate unitariamente le sanzioni per le imposte dirette e l'IRAP;

è aggiornato il riferimento al soggetto attualmente preposto all'approvazione dei modelli dichiarativi (Direttore dell'Agenzia e non più il Ministero delle Finanze);

è eliminato il riferimento all'obbligo di allegare i documenti alla dichiarazione;

è aggiornato il riferimento agli elementi relativi alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, ora contenuto all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

Inoltre, il nuovo comma *3-ter* dell'articolo 8 decreto legislativo n. 471 individua, nel contesto delle disposizioni volte a punire le eventuali omissioni o incomple-

tezze dei dati della dichiarazione, una sanzione fissa (da 2.000 a 21.000 euro) applicabile nei casi in cui il contribuente non abbia provveduto a effettuare le segnalazioni richieste da:

l'articolo 113, comma 6, del TUIR, in relazione alle partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari;

l'articolo 124, comma *5-bis*, del TUIR, in ordine alla continuazione del consolidato nazionale;

l'articolo 132, comma 5, del TUIR, relativo al consolidato mondiale;

l'articolo 30, comma *4-quater*, della legge 30 n. 724 del 1994, per le società di comodo;

l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, in tema di aiuto per la crescita economica (ACE).

Le ipotesi menzionate, infatti, sono oggetto di modifica da parte dello schema di decreto delegato in materia di interpello, nel cui contesto la presentazione dell'istanza di interpello – fino ad oggi obbligatoria – è stata resa facoltativa ed è stata sostituita, in omaggio all'esigenza di monitoraggio da parte dell'amministrazione sulle predette situazioni, dalla introduzione di un obbligo di segnalazione.

La lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 15 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 471 del 1997, relativo alle violazioni degli obblighi concernenti la contabilità in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, nel quale è prevista l'applicazione di un'unica sanzione per entrambi i settori impositivi e per le diverse infrazioni configurabili.

In particolare:

al comma 4 la disposizione è aggiornata nelle parti in cui rinviava a istituti ormai abrogati (semplificazioni per i contribuenti minori, per le imprese ed i lavoratori autonomi di minori dimensioni e per i contribuenti cosiddetti « minimi »);

al comma 5 la disciplina sanzionatoria della sottoscrizione della dichiarazione

delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali, è aggiornata con i vigenti riferimenti normativi, contenuti nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

La lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 15 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 471 del 1997, relativo alle violazioni da parte degli operatori finanziari degli obblighi scaturenti da richieste operate nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'IVA nonché le violazioni degli obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari. Salva la conversione dei valori in euro, la disposizione non è stata oggetto di modifica sostanziale.

La lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 15 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, contenente norme sanzionatorie volte a colpire le residue fattispecie di infrazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.

In particolare, il nuovo comma *7-bis* dell'articolo 11 prevede l'applicazione di una sanzione dal 10 al 50 per cento delle somme in caso di mancata o inesatta indicazione del soggetto beneficiario delle somme prelevate nell'ambito dei rapporti finanziari e delle relative operazioni di cui all'articolo 32, primo comma n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, salvo che le somme non risultino dalle scritture contabili.

Il nuovo comma *7-ter* introduce una nuova disciplina in materia di tardiva presentazione delle garanzie richieste nell'ambito delle compensazioni dell'IVA di gruppo sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Viene, in particolare, previsto che se la garanzia è

presentata entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, la violazione ha natura formale ed è applicata la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. Per le garanzie presentate con ritardo superiore trova applicazione l'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 471 del 1997, come riformulato dalla successiva lettera *o*) dell'articolo in esame.

Il nuovo comma *7-quater* prevede la sanzione per la mancata presentazione dell'interpello nei casi in cui questo sia oggetto di un obbligo, cosiddetto «interpello disapplicativo», previsto dal comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) come modificato da parte del decreto legislativo in tema di interpello.

In caso di inosservanza da tale obbligo il comma *7-quater* prevede una sanzione in misura fissa di importo pari a quella prevista dal nuovo comma *3-quinquies* dell'articolo 8 che viene applicata in misura doppia qualora venga disconosciuta la legittimità della disapplicazione a cui il contribuente ha provveduto autonomamente.

Al riguardo segnala l'opportunità di chiarire a quale comma dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 471 ci si riferisce, fermo restando che non esiste nella stessa disposizione un comma aggiuntivo *3-quinquies*.

La lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 15 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997 che disciplina le sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e IVA, convertendo in euro le sanzioni ivi previste.

La lettera *o*) del comma 1 dell'articolo 15 sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, relativo alle violazioni degli obblighi di versamento dei tributi, modificandone altresì la rubrica in «*Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione*».

In tale ambito rileva quindi come, in un'ottica di maggiore proporzionalità della sanzione, sia previsto un meccanismo di

riduzione sanzionatoria per i versamenti effettuati con lieve ritardo. In particolare, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del trenta per cento è ridotta alla metà. Di conseguenza, salva l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione base su cui commisurare la riduzione pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo è quella ridotta del 15 cento.

Il nuovo comma 4 dell'articolo 13 prevede una disciplina specifica per l'ipotesi di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante. In tal caso è espressamente prevista l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento del credito utilizzato, salva l'applicazione di disposizioni speciali. Analogamente a quanto già rappresentato con riferimento all'articolo 5 in relazione alla richiesta di rimborso IVA dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti, anche nelle ipotesi in cui non si proceda al recupero del credito utilizzato, rimane fermo il recupero degli interessi dalla data di utilizzazione del credito a quella in cui il contribuente provveda a versare le sanzioni dovute.

Il nuovo comma 5 dell'articolo 13 prevede, inoltre, la disciplina dell'utilizzo in compensazione di un credito inesistente attualmente contenuta nel decreto-legge n. 185 del 2008 (articolo 27, comma 18, abrogato dall'articolo 31 dello schema di decreto). La nuova disposizione definisce inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatizzati di cui agli articoli 36-bis, 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Devono, pertanto, escludersi dall'ambito applicativo della disposizione tutte quelle ipotesi in cui l'inesistenza del credito emerge direttamente dai

controlli operati dall'amministrazione nonché quelle ipotesi di utilizzazione di crediti in violazione di regole di carattere procedurale non prescritte a titolo costitutivo del credito stesso.

In caso di utilizzo in compensazione di un credito inesistente, è applicata esclusivamente la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura del credito. Non è stata riprodotta l'aggravante per l'utilizzo in compensazione del credito inesistente di importo superiore a euro 50.000, sanzionata nella vigente disciplina in misura pari al 200 per cento della misura del credito compensato.

Segnala il nuovo comma 6 dell'articolo 13, che introduce la disciplina sanzionatoria della garanzia IVA di gruppo presentata oltre 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, prevedendo la sanzione del 30 per cento dell'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Prima dell'intervento normativo, attraverso cui è stata introdotta una sanzione *ad hoc* per la fattispecie, la mancata presentazione della garanzia prescritta entro il termine era sanzionata, in applicazione delle regole sanzionatorie generali, con la sanzione prevista per l'omesso versamento.

La lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 15 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 471 del 1997 il quale prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 20 per cento dell'ammontare non trattenuto nei confronti dei soggetti che violano l'obbligo di esecuzione, in tutto o in parte, delle ritenute alla fonte. La norma in esame elimina, rispetto alla vigente formulazione, il riferimento all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento.

La lettera *q*) del comma 1 dell'articolo 15 modifica l'articolo 15 del decreto legi-

slativo n. 471 del 1997, il quale prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata. In particolare, viene ricondotto nel corpo del decreto legislativo n. 471 del 1997 la sanzione per l'omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, attualmente prevista dall'articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo n. 241 del 1997 che viene, conseguentemente, abrogato dal successivo articolo 31 del provvedimento in esame. Con una seconda modifica si inserisce il comma 2-bis nel richiamato articolo 15, ai sensi del quale l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione è punita con una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

L'articolo 16 dello schema introduce modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

La lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 472 del 1997 il quale prevede un meccanismo di adeguamento triennale delle misure delle sanzioni amministrative. In particolare, viene eliminato il riferimento al Ministro del Tesoro ed aggiornato il riferimento al Ministro dell'economia e delle finanze.

La lettera b) abroga l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, relativo alla disciplina della responsabilità dell'autore materiale della violazione. Il contenuto di detto comma viene trasfuso nel successivo articolo 11, che regola la responsabilità per le violazioni commesse nell'interesse di società, associazioni o enti aventi o meno personalità giuridica.

La lettera c) modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997, relativo ai criteri di determinazione della sanzione.

In tale contesto segnala che, in primo luogo, al comma 3 del predetto articolo 7, è eliminata la discrezionalità nell'applica-

zione della recidiva. È previsto, infatti, che la sanzione debba essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole. Tale automatismo non opera, tuttavia, quando l'applicazione della recidiva determinerebbe la manifesta sproporzione fra l'entità del tributo e la sanzione.

Inoltre, tra le violazioni che risultano non rilevanti ai fini della recidiva sono aggiunte, oltre a quelle già contemplate, anche quelle definite a seguito di mediazione e conciliazione tributaria.

Al comma 4 del medesimo articolo 7 viene eliminata la natura eccezionale della circostanza attenuante in base alla quale la sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo se ricorrono circostanze che rendano manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo e la sanzione. Con la modifica in esame, pertanto, l'attenuante assume carattere generale e non più eccezionale.

La lettera d) modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 472 del 1997, relativo alla disciplina dei responsabili della sanzione amministrativa.

Come segnalato in precedenza, per esigenze di coordinamento la norma contenuta nell'articolo 5, comma 2, è stata inserita alla fine del comma 1.

La lettera e) modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997 concernente il concorso di violazioni e la continuazione.

In particolare, modificando il comma 8, viene estesa la previsione secondo cui le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta anche nell'ipotesi di mediazione e conciliazione giudiziale.

Al riguardo la relazione illustrativa sottolinea come, prevedendo che le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta anche nell'ipotesi di mediazione (per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro) e

conciliazione giudiziale, si superino i possibili effetti distorsivi che potrebbero indurre il contribuente a concludere con esito negativo il procedimento di accertamento con adesione, allo scopo di definire successivamente il medesimo atto in conciliazione.

La lettera *f*) interviene sull'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, recante l'istituto del ravvedimento operoso.

Con una prima modifica al comma 1, lettera *a-bis*), dell'articolo 13, viene specificato che la riduzione sanzionatoria ivi disciplinata trova applicazione se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore (in luogo del termine per la presentazione della dichiarazione, previsto dalla norma vigente), ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in sede di dichiarativa avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso.

Viene modificato, altresì, il comma 1-*bis* dell'articolo 13, prevedendo espressamente che anche la lettera *b-quater*) (riduzione ad un quinto del minimo della sanzione) si applica ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

La lettera *g*) modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997 che disciplina la materia della responsabilità dipendente da cessione di azienda o di un ramo di azienda, prevedendo la responsabilità solidale del cessionario per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

In particolare viene introdotto nell'articolo 14 un nuovo comma 5-*bis*, il quale prevede una causa di disapplicazione della norma quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di

un piano attestato o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.

Il nuovo comma 5-*ter* estende l'applicazione dell'intera disciplina, in quanto compatibile, anche con riferimento alla fattispecie di conferimento di azienda.

La lettera *h*) modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che disciplina l'istituto della sospensione dei rimborsi e la compensazione.

Viene introdotta un'ulteriore ipotesi di sospensione del pagamento: la notifica di un provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivo. La sospensione, inoltre, opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria, ovvero dalla decisione di altro organo.

Illustra quindi il Capo III del Titolo II dello schema, il quale reca modifiche a specifiche disposizioni sanzionatorie, non contenute nei decreti legislativi nn. 471 e 472 del 1997.

L'articolo 17, comma 1, modificando l'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), prevede espressamente che la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite del contratto di locazione deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto entro trenta giorni. Inoltre viene previsto che chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1, è sanzionato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione, modificato dall'articolo 15 del provvedimento in esame).

Contestualmente viene soppresso il comma 2, dell'articolo 17, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 131, il quale prevede che l'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere pre-

sentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.

Il comma 2 dell'articolo 17 modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, prevedendo che in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per il regime della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari ad euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Segnala quindi l'articolo 18, che introduce, nell'ambito dell'articolo 69, comma 1, del citato Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986), una riduzione della sanzione prevista per omessa registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora la richiesta di registrazione sia effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni: fermo restando un importo minimo pari a 200 euro, è previsto in tali casi che la sanzione per omessa registrazione sia compresa tra il 60 e il 120 per cento dell'ammontare delle imposte dovute. Sono inoltre ridotte le misure minima e massima della sanzione prevista dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 per l'occultazione di corrispettivo convenuto. Le vigenti sanzioni (dal 200 al 400 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato) sono sostituite da quelle (analoghe) dal 120 al 240 per cento.

L'articolo 19 modifica l'articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche. In particolare, la norma sopprime la sanzione impropria della decadenza dalle relative agevolazioni in caso di inosservanza della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti dettata per lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.

Al riguardo ricorda che il richiamato articolo 25, comma 5, della legge n. 133 impone a società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, il ricorso a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità delle movimentazioni di denaro al fine di garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell'amministrazione finanziaria. La violazione della norma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del Decreto legislativo n. 471 del 1997 e la decadenza dalla possibilità di continuare ad applicare le disposizioni agevolative di cui alla legge n. 398 del 1991 (tale ultima sanzione impropria è eliminata dalla norma in esame).

La legge di stabilità 2015, all'articolo 1, comma 713, ha elevato da 516,46 a 1.000 euro il limite dei pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, che devono essere effettuati con mezzi tracciabili.

L'articolo 20 modifica l'articolo 1, comma 421, della legge n. 311 del 2004, concernente la disciplina dell'atto di recupero motivato per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati.

La novella prevede che tale strumento può essere utilizzato anche per la riscossione delle relative sanzioni ed interessi.

L'articolo 21 modifica l'articolo 4, comma 6-*quinqies*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, recante la disciplina sanzionatoria della certificazione unica.

Ricorda che il richiamato comma 6-*quinqies* prevede che i sostituti di imposta trasmettono in via telematica all'Agenzia, entro il 7 marzo di ogni anno, i dati relativi alla certificazione unica (articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 322 del 1998) che attesta l'ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti, nonché gli altri dati previsti.

Tale comunicazione in via telematica risulta necessaria per l'inserimento dei

dati nella dichiarazione precompilata che dovrà essere resa disponibile entro il 15 aprile di ogni anno.

La norma prevede altresì una sanzione di 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. In tal caso non si applica la norma in tema di concorso di violazioni e continuazione (articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997), la quale dispone un'aggravante di pena per chi viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

Nel caso di errore nella trasmissione della certificazione, la sanzione suddetta non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

La modifica recata dall'articolo 21 inserisce un tetto massimo, pari ad euro 50.000, per ciascun sostituto di imposta, quale limite per l'irrogazione della sanzione di 100 euro, prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata (sanzione, peraltro, non cumulabile per espressa previsione normativa).

È previsto, inoltre, che se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo di 20.000 euro.

Passa quindi a illustrare l'articolo 22, che modifica la disciplina in tema di obbligo da parte degli enti e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale di comunicazione in via telematica all'Anagrafe tributaria degli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del TUIR. Rileva come si tratti dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.

In particolare, per tali soggetti, l'articolo 78, comma 26, della legge n. 413 del 1991 prevede che, in caso di omessa,

tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, senza possibilità di cumulo.

Per effetto delle modifiche recate dall'articolo 22 si inserisce un tetto massimo di euro 50.000 per soggetto terzo e viene previsto che se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un terzo, con un massimo di euro 20.000.

Passa a illustrare l'articolo 23 il quale, modificando l'articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014, introduce una specifica disciplina sanzionatoria per i soggetti tenuti a inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

Ricorda che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, in attuazione della delega fiscale) prevede la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte delle aziende sanitarie ed ospedaliere e di tutti i soggetti erogatori di prestazioni mediche e sanitarie, delle informazioni necessarie al fine di predisporre, a partire dal 2016 per l'anno d'imposta 2015, le dichiarazioni precompilate con tutti i dati relativi alle spese mediche, quelle di assistenza specifica e alle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta (commi 3, 4 e 5).

I soggetti coinvolti dalla norma in esame sono, in particolare, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Per tali soggetti è previsto che, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, viene applicata la sanzione di euro 100 per

ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo n. 472 del 1997, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo di euro 20.000.

L'articolo 24 modifica l'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997, recante la disciplina del visto ovvero dell'asseverazione infedele, al fine di coordinare tale disposizione con le nuove misure di riduzione sanzionatoria introdotte nell'istituto del ravvedimento operoso dalla legge di stabilità 2015 (all'articolo 1, comma 637).

In particolare, il citato articolo 39 dispone che se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione.

A tale fine l'articolo 39 prevede espressamente la possibilità di applicare il ravvedimento operoso, nella « misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ».

Per effetto delle successive modifiche apportate all'istituto del ravvedimento e, in particolare, con l'introduzione della lettera *a-bis*), si è reso necessario un coordinamento della disposizione, al fine di consentire, anche per tale fattispecie, la nuova e più vantaggiosa riduzione sanzionatoria.

Ricorda, infatti, che la sanzione è ridotta ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o

sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore (lettera *a-bis*) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997).

Illustra quindi l'articolo 25, che disciplina le modalità di riconoscimento, nell'ambito dei procedimenti di accertamento (articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) e di adesione (articolo 7 del Decreto legislativo n. 218 del 1997), di eventuali perdite da computare in diminuzione dal maggior reddito imponibile accertato.

Le modalità di scomputo delle perdite si fondano, con precipue peculiarità, sui principi sottesi alla disciplina del consolidato nazionale di cui all'articolo 40-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista per i soggetti aderenti alla tassazione di gruppo e che resta vigente nei confronti di questi ultimi.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 25 introduce un nuovo comma 2-*bis* nell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 con il quale si prevede che l'ufficio computi in diminuzione, dal maggiore imponibile accertato, le perdite « di periodo », ovvero le perdite del periodo d'imposta oggetto di accertamento fino a concorrenza del loro importo.

Per quanto riguarda le « perdite pregresse », ovvero le perdite maturate in periodi d'imposta antecedenti a quello oggetto di accertamento, la disposizione prevede che le stesse siano computate in diminuzione su richiesta del contribuente. Lo scomputo riguarda le perdite che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento, non maturate successivamente allo stesso periodo d'imposta e che, al momento di presentazione dell'istanza per lo scomputo in sede di accertamento, non siano state già utilizzate. A tal fine il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione dell'avviso

di accertamento entro il termine di proposizione del ricorso. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'atto per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio, in tale arco temporale, procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente.

Il computo in diminuzione delle perdite implica, pertanto, la correlata rideterminazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, le quali sono commisurate (ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997) alla maggiore imposta che eventualmente residua dopo la rideeterminazione dei redditi nell'anno oggetto di accertamento.

Evidenzia, inoltre, che considerando anche la nuova definizione di « imposta evasa » nell'ambito del decreto legislativo n. 74 del 2000, operata dall'articolo 1 dello schema di decreto (per cui non viene considerata imposta evasa quella teorica collegata sia ad una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio sia all'utilizzo di perdite pregresse spettanti e utilizzabili), la disciplina in esame comporta un minore ambito di applicazione dei reati tributari per i quali sono previste delle soglie di punibilità collegate all'imposta evasa (soglie che, peraltro, in taluni casi sono state elevate dal provvedimento in esame).

Il comma 2 dell'articolo 25 introduce un nuovo comma 1-*ter* nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 218 del 1997, con il quale è introdotta la stessa disciplina nell'ambito dei procedimenti di adesione: fermo restando il computo in diminuzione delle perdite del periodo d'imposta oggetto di adesione, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite pregresse, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.

Al fine di garantire che le perdite pregresse richieste e scomputate non restino nella disponibilità del contribuente, il comma 3 dell'articolo 25 dispone che, a seguito del computo in diminuzione di dette perdite in accertamento o in ade-

sione, l'ufficio provveda a ridurre l'importo delle perdite riportabili nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Analogamente, in conseguenza dello scomputo delle perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento o di adesione, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede alla rettifica ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

In base al comma 4 dell'articolo 25 i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse, nonché le conseguenti attività dell'ufficio competente, saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento.

Il comma 5 dell'articolo 25 stabilisce che le disposizioni dell'articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini per l'accertamento (articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973).

L'articolo 26, introducendo un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), amplia il termine per la richiesta di registrazione dei decreti di trasferimento e degli atti ricevuti dai cancellieri, portandolo a 60 giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato.

Al riguardo rammenta che il vigente comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 prevede che la registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-*bis* (per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata),

entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.

Segnala l'articolo 27, il quale apporta modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990.

Il comma 1 modifica l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 347, ampliando il termine concesso ai cancellieri per richiedere la trascrizione, portandolo a 120 giorni (rispetto agli attuali 30 giorni) dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

Il comma 2 modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 9. Al comma 1 dell'articolo 9 è prevista una riduzione del cinquanta per cento della misura minima e massima della sanzione stabilita per l'omessa richiesta di trascrizione o delle annotazioni obbligatorie, qualora la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie siano effettuate entro trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero dalla sua pubblicazione.

Al comma 2 del richiamato articolo 9, oltre alla conversione in euro delle previsioni edittali già contemplate, è prevista una sanzione in misura fissa di 50 euro, qualora le richieste siano effettuate con ritardo non superiore a trenta giorni.

L'articolo 28 apporta modifiche all'articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, operando, preliminarmente, la conversione in euro delle previsioni edittali già contemplate per l'omissione della dichiarazione di successione.

In aggiunta è prevista una riduzione al cinquanta per cento delle misura minima e massima della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di successione, qualora la stessa sia presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Per tale ultima ipotesi, sono stabilite misure minime e massime pari ad euro 150 e 500, qualora non sia dovuta l'imposta di successione.

Passa quindi a illustrare l'articolo 29, con il quale sono apportate modifiche agli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, recante la disciplina dell'imposta di bollo.

Ai sensi della lettera *a*) all'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 sono convertite in euro le previsioni edittali già previste per l'inservanza degli obblighi stabiliti all'articolo 19 per arbitri, funzionari e pubblici ufficiali.

Ai sensi della lettera *b*) all'articolo 25, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 è introdotta una riduzione al cinquanta per cento delle misure minime e massime della sanzione per omessa dichiarazione di conguaglio di cui all'articolo 15 (dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo), qualora la stessa dichiarazione sia presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni.

L'articolo 30 apporta modifiche agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, in materia di sanzioni sull'imposta sugli intrattenimenti, prevedendo, tra l'altro, la riduzione delle misure previste.

Al comma 1 del citato articolo 32 viene introdotta un'attenuante, laddove la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo.

Al comma 2 del richiamato articolo 32 è introdotta una riduzione al cinquanta per cento della misura minima e massima della sanzione qualora le dichiarazioni siano presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni.

Al comma 3 del medesimo articolo 32 è prevista una sanzione minima di 500 euro per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali.

Il comma 2 dell'articolo 30 abroga il comma 4 dell'articolo 33, al fine di prevedere la non sanzionabilità dei destina-

tari del titolo di accesso o del documento di certificazione dei corrispettivi, così come accade per gli scontrini fiscali ordinari a seguito dell'abrogazione del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997 da parte dell'articolo 33, comma 10, del decreto-legge n. 269 del 2003, a decorrere dal 2 ottobre 2003.

Illustra quindi il Capo IV del Titolo II dello schema, che reca norme in materia di decorrenza degli effetti, abrogazioni e disposizioni finanziarie.

L'articolo 31, comma 1, stabilisce che le disposizioni previste dal provvedimento in esame si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017.

Il comma 1-*bis*, conseguentemente, prevede la non applicazione delle norme abrogate con l'introduzione della normativa prevista dal decreto per gli anni 2016 e 2017.

Al riguardo evidenzia l'opportunità che il Governo chiarisca il motivo della limitazione temporale degli effetti della complessa normativa introdotta con il provvedimento in esame.

Rileva peraltro come, trattandosi di normativa penale, andrebbero approfonditi gli aspetti che riguardano la successione di leggi penali. A tal riguardo il comma 5 dell'articolo 2 del codice penale esclude l'applicazione della disciplina prevista dallo stesso articolo in tema di successione di leggi penali nel caso di leggi « temporanee ». Potrebbe, pertanto, mettersi in dubbio l'applicabilità del principio del « *favor rei* » che consentirebbe di far retroagire le disposizioni più favorevoli per i contribuenti anche sulle violazioni commesse precedentemente, ad esclusione delle situazioni definitive. Rammenta che la Corte costituzionale (ad esempio con la sentenza n. 236 del 2011) ha rilevato che il principio di retroattività della norma più favorevole non trova copertura nell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, ma può trovare fondamento costituzionale nel principio di uguaglianza.

Evidenzia, peraltro, che la norma di delega non fa alcun riferimento ad una applicazione temporanea della normativa delegata.

Ai sensi dell'articolo 32, alla copertura degli oneri derivanti dallo schema di decreto, stimati in 40 milioni di euro annui per il 2016 e per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 16 della legge delega.

In merito ricorda che l'articolo 1, comma 11, della legge n. 89 del 2014 ha riformulato il comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 23 del 2014, introducendovi un comma 1-*bis*, per quanto concerne gli effetti finanziari. È previsto in particolare che, qualora uno o più decreti legislativi in attuazione della delega fiscale determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Michele PELILLO (PD), *relatore per la VI Commissione*, nel richiamarsi all'illustrazione del provvedimento ed alle considerazioni svolte dalla relatrice per la II Commissione, desidera altresì sottolineare come l'attuazione, da parte del Governo, della delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014 si concluda con i due schemi di decreto, rispettivamente relativi alla revisione del sistema sanzionatorio ed alla revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Atti n. 183 e n. 184), all'esame delle Commissioni riunite II e VI, nonché con gli altri tre schemi di decreto (Atti n. 181, 182 e 185) all'esame della Commissione Finanze.

A tale proposito rileva come, per la prima volta nel nuovo secolo, il Governo e il Parlamento siano riusciti a realizzare una riforma del sistema tributario, laddove invece precedenti governi non erano riusciti a completare tale percorso riformatorio.

matore, a circa venti anni dall'ultima, importante riforma dell'ordinamento in tale materia. In questo contesto confida inoltre che le parti della delega rimaste inattuata possano trovare attuazione al di fuori dello strumento di delegazione.

Sottolinea quindi come il particolare pregio dello schema di decreto legislativo in esame sia dato dal fatto che, per la prima volta, si interviene congiuntamente sia sul sistema delle sanzioni penali tributarie sia sul sistema delle sanzioni amministrative tributarie, mantenendo dunque una fondamentale relazione tra tali due sistemi sanzionatori.

Passando quindi a taluni aspetti specifici del provvedimento, sollecita il Governo a rivedere radicalmente l'articolo 31 dello schema, il quale prevede che le disposizioni recate dal provvedimento si applicano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, sottolineando come tale temporaneità, oltre a risultare poco comprensibile, si ponga in contrasto con le previsioni di delega, collida con l'applicazione del *favor rei*, e si ponga altresì in contraddizione con uno degli obiettivi più ambiziosi dell'intervento riformatore, che intende assicurare la maggiore certezza del sistema tributario.

Andrea COLLETTI (M5S), nel manifestare preliminarmente forti perplessità sull'impianto complessivo dello schema di decreto in discussione, con specifico riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8, che incrementano la soglia di punibilità per l'omesso versamento di ritenute certificate e dell'IVA, osserva come le stesse siano del tutto inidonee a perseguire l'obiettivo di combattere il fenomeno dell'evasione fiscale. Manifesta, inoltre, netta contrarietà in ordine all'articolo 3 del provvedimento, che novella l'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000, relativo al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Al riguardo, rammenta infatti come la norma chiarisca espressamente che non rientrano tra i « mezzi fraudolenti » penalmente perseguibili la mera violazione degli obblighi di fatturazione, nonché la mera indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di corri-

spettivi inferiori a quelli reali, configurando di fatto, una vera e propria sanatoria « mascherata », a tutto vantaggio degli evasori fiscali. Auspica pertanto che lo schema di decreto legislativo sia reso oggetto di rilevanti modifiche.

Giovanni PAGLIA (SEL), con riferimento alle considerazioni del relatore Pellillo circa il completamento della delega per la riforma fiscale, sottolinea come rimanga del tutto inattuata la maggior parte della delega stessa, rilevando come non si possano valutare positivamente gli schemi di decreto predisposti dal Governo, alcuni dei quali devono essere considerati addirittura come nocivi.

Ritiene quindi particolarmente grave, anche nei confronti del Parlamento, la scelta, adottata dall'Esecutivo, di non attuare la parte della delega relativa alla riforma del sistema catastale, che rappresentava l'elemento maggiormente qualificante dell'intero intervento, soprattutto ove si consideri che tale decisione corrisponde a valutazioni strettamente politiche.

Carla RUOCCO (M5S) sottolinea come gli obiettivi sottesi alla legge delega per la riforma del sistema fiscale, alla cui predisposizione il gruppo M5S ha partecipato molto attivamente, fossero molto diversi da quelli realizzati effettivamente dal Governo.

Ricorda, infatti, come una delle finalità principali dell'intervento legislativo fosse quello di venire incontro, sul piano degli strumenti tributari, alle esigenze delle imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, ad esempio definendo una nozione di autonoma organizzazione, rilevante ai fini IRAP, che escludesse le piccole imprese e i professionisti da un'imposizione rivelatasi ambigua e dannosa, ovvero intervenendo sulla annosa questione dell'IVA per cassa. A tale proposito evidenzia come il Governo non abbia compiuto alcun passo significativo su tali problematiche, scegliendo invece di intervenire sul sistema sanzionatorio, consentendo in sostanza alle grandi imprese di realizzare impunemente operazioni di evasione fiscale.

Daniele PESCO (M5S) ritiene paradossalmente positivo che il Governo non sia riuscito ad esercitare molte delle deleghe contenute nella legge n. 23 del 2014, ove si consideri il contenuto, assolutamente non condivisibile, dello schema di decreto, il quale realizza una riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo in ambito tributario che si concreta in un vero e proprio incentivo ad evadere.

Considera pertanto fondamentale che il Governo chiarisca il proprio orientamento su tale tematica, evidenziando la ferma opposizione del gruppo M5S rispetto ad una serie di innovazioni introdotte dallo schema di decreto. Richiama, in particolare, le modifiche apportate dall'articolo 3, dello schema all'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, che ammorbidiscono notevolmente la fattispecie penale. Evidenzia, inoltre, come tali innovazioni si connettano necessariamente alla questione della configurazione penale del falso in bilancio, anche in quanto si opera un innalzamento delle soglie di punibilità, depotenziando pertanto notevolmente l'intero impianto sanzionatorio.

Nel ribadire quindi lo sconcerto del suo gruppo per tali scelte del Governo, invita l'Esecutivo e la sua maggioranza a riflettere attentamente su queste problematiche, rivedendo un orientamento che considera assolutamente deleterio.

Sofia AMODDIO (PD), nel replicare alle considerazioni del deputato Colletti, sottolinea come lo schema di decreto in esame non persegua lo scopo di favorire gli evasori fiscali, bensì quello di agevolare le imprese in difficoltà.

A tale riguardo, richiama, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 8, che incrementano, da cinquantamila a centocinquantomila euro le soglie di non punibilità del reato di omesso versamento dell'IVA, prevedendo al contempo, in relazione alle fattispecie di omesso versamento al di sotto della predetta soglia, l'applicazione di mere sanzioni amministrative. In relazione a tale aspetto, evidenzia la necessità di prevedere

espressamente la possibilità di rateizzazione del pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta.

Marco CAUSI (PD) ritiene particolarmente opportuno che lo schema di decreto sia esaminato dalle Commissioni Giustizia e Finanze, considerando fondamentale una maggiore collaborazione tra coloro che in Parlamento si interessano particolarmente dei temi di politica della giustizia e coloro che invece si occupano in special modo dei temi di politica tributaria e finanziaria.

Invita quindi tutti i componenti delle Commissioni riunite ad attenersi il più possibile al contenuto del provvedimento, senza indulgere in considerazioni ideologiche o di bandiera. A tale proposito evidenzia come sia del tutto scorretto valutare lo schema di decreto solo come un intervento di riduzione o di aumento di talune sanzioni, evidenziando invece come il provvedimento operi una completa riconfigurazione di molti aspetti del sistema sanzionatorio in ambito tributario. Non ritiene, infatti, che le norme sanzionatorie possano essere valutate solo in base ad un'impostazione banalmente giustizialista o depenalizzatrice.

Passando quindi a taluni aspetti specifici evidenziati nel corso del dibattito, sottolinea come le modifiche apportate al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000, amplino, in realtà, tale fattispecie penale, ponendosi in parallelo con le previsioni in materia di abuso del diritto contenute nello schema di decreto legislativo sulla certezza del diritto (Atto n. 163), già esaminato dalla Commissione Finanze.

Passando quindi alle questioni concernenti le soglie di non punibilità, previste dalla riformulazione del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 74, sottolinea come tali soglie siano perfettamente analoghe a quelle previste nella versione originaria del medesimo decreto legislativo n. 74, che le stabiliva nella misura di 3 miliardi di lire.

Ritiene comunque che sia necessario apportare alcune modifiche al testo, in primo

luogo per quanto riguarda la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 31, ritenendo del tutto privo di senso prevedere un'applicazione solo temporanea delle norme del decreto legislativo, le quali, interessando il sistema sanzionatorio, non possono avere natura sperimentale.

Nell'auspicare quindi un apporto collaborativo e costruttivo da parte di tutti i gruppi, coglie l'occasione per evidenziare come il Governo abbia attuato circa il 50 per cento delle deleghe previste dalla legge n. 23 del 2014. A questo ultimo proposito, pur rilevando come sarebbe stato preferibile giungere ad un tasso più elevato di attuazione della delega, ritiene che il lavoro già svolto sulle parti della delega non attuate potrà comunque risultare utile per successivi interventi legislativi in tali materie, da realizzare attraverso una riapertura della delega stessa, ovvero inserendo norme di immediata applicazione nell'ambito della prossima legge di stabilità.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.

Atto n. 184.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

Francesco BONIFAZI (PD), *relatore per la VI Commissione*, rileva, anche a nome del relatore per la Commissione Giustizia, Bazoli, come le Commissioni riunite Giustizia e Finanze siano chiamate a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Atto n. 184).

Ricorda innanzitutto che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai

sensi della delega conferita al Governo dalla legge n. 23 del 2014, la quale, nel perseguire l'obiettivo generale della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, reca, oltre ai principi di delega generali e alle procedure di delega, i principi e criteri direttivi di delega specifici per una vasta serie di materie: la revisione del catasto dei fabbricati (articolo 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale (articoli 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (articoli 5); la cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (articoli da 6 a 8); il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo (articolo 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (articolo 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (articoli da 11 a 13); la disciplina dei giochi pubblici (articolo 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (articolo 15).

Per quanto attiene allo stato di attuazione della predetta delega ricorda che finora sono stati emanati in via definitiva tre decreti legislativi.

In primo luogo richiama lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni e osservazioni, il 7 agosto 2014. Tra le misure previste nello schema di decreto ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Il provvedimento semplifica inoltre alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.

A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse

dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, lo schema di decreto (Atto n. 99-*bis*). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di società in perdita e di responsabilità solidale negli appalti ed è stata soppressa la norma in materia di società tra professionisti. Il 16 ottobre 2014 la Commissione ha reso parere favorevole in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 175 del 2014, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

In attuazione delle disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare nell'articolo 13, comma 2 della legge delega) il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo volto a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi (Atto n. 106), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 22 ottobre 2014. A seguito della trasmissione, da parte del Governo, dello schema 106-*bis*, trasmesso dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la Commissione Finanze della Camera ha espresso su di esso parere favorevole il 25 novembre 2014. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

Inoltre il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto n. 100), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni, il 6 agosto 2014. A seguito della trasmissione, da parte del Governo, dello schema n. 100-*bis*, trasmesso dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la Commissione Finanze della Camera ha espresso su di esso parere

favorevole in data 22 ottobre 2014. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 198 del 2014, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

In tale contesto sottolinea inoltre come l'attuazione della delega fiscale rappresenti uno degli interventi di riforma strategiche indicate dal DEF 2015, che le inserisce tra le venti azioni del Cronoprogramma del Programma nazionale di riforma (PNR).

Successivamente il Governo ha trasmesso alle Camere tre ulteriori schemi di decreto attuativi della delega:

lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015, mentre la Commissione 6^a Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 9 giugno 2015;

lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162) sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015; sullo stesso schema, mentre la Commissione 6^a Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, l'11 giugno 2015;

lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163), su cui la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni e osservazioni, l'11 giugno 2015, mentre la Commissione 6^a Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 10 giugno 2015.

Il 27 giugno 2015 il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori cinque schemi di decreto attuativi della delega:

lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181);

lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182);

lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (Atto n. 183)

lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Atto n. 184);

lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185).

In tale contesto rammenta che il 27 giugno 2015 è scaduto il termine per l'attuazione della delega, il quale tuttavia, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1 della citata legge n. 23 del 2014 dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge n. 34 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015, è prorogato fino al 27 settembre 2015 per l'emanazione degli schemi di decreto trasmessi da Governo alle Camere entro la predetta data del 27 giugno. Restano quindi inattuuate o parzialmente attuate le altre parti della delega stessa non comprese negli schemi di decreto legislativi finora richiamati, in particolare per quanto riguarda:

la revisione del catasto dei fabbricati (di cui all'articolo 2 della legge n. 23), fatta salva la riforma delle Commissioni censuarie;

la revisione della riscossione degli enti locali (di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), della legge n. 23);

la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge n. 23);

la definizione di autonoma organizzazione ai fini Irap (articolo 11, comma 2, della legge n. 23);

la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, fatta salva la revisione delle accise sui tabacchi lavorati (articolo 13 della legge n. 23);

la revisione della disciplina dei giochi pubblici e rilancio del settore ippico (articolo 14 della legge n. 23);

la revisione della fiscalità energetica e ambientale (articolo 15 della legge n. 23).

Per quanto riguarda la tempistica circa l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, segnala come il relativo termine sia fissato al 27 luglio 2015, prorogabile di venti giorni. Qualora il Governo non intenda adeguarsi ai contenuti dei pareri parlamentari, è tenuto a ritrasmettere nuovamente lo schema di decreto, sul quale le Commissioni competenti devono esprimere il parere entro dieci giorni.

Passando al contenuto dello schema di decreto, che si compone di 13 articoli, suddivisi in tre titoli, per quanto riguarda la revisione della disciplina degli interpelli di cui al Titolo I, essa è stata predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 23 del 2014, che delega il Governo a introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, secondo i seguenti criteri direttivi:

garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale;

assicurare una maggiore tempestività nella redazione dei pareri;

procedere all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo aggravii per i contribuenti e per l'amministrazione.

Al riguardo segnala in primo luogo che nuove tipologie di interpello sono state recentemente introdotte da alcuni schemi legislativi di attuazione della delega fiscale:

l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161), che introduce nell'ordinamento una nuova tipologia di interpello preventivo indirizzato alle società che effettuano nuovi investimenti, con un termine per la risposta di 120 giorni;

lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163), il quale al titolo III contiene la disciplina del regime dell'adempimento collaborativo, istituito con la finalità di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. In tale ambito, l'articolo 6 prevede la possibilità di accedere ad una procedura abbreviata di interpello preventivo, con un termine per la risposta di 45 giorni.

In tale contesto l'articolo 1 dello schema di decreto introduce una disciplina complessiva dell'interpello – a tal fine modificando l'articolo 11 dello Statuto del contribuente – che contempla cinque diverse tipologie di interpello:

ordinario (previsto dal comma 1, lettera *a*), riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni;

qualificatorio (previsto dal comma 1, lettera *b*), in relazione alla corretta qualificazione di fattispecie, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure relative all'accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e all'interpello sui nuovi investimenti, introdotte – rispettivamente – dagli articoli 1 e 2 del citato de-

creto legislativo sull'internazionalizzazione in corso di approvazione: al riguardo, la Relazione illustrativa dello schema chiarisce che, a differenza dell'interpello interpretativo, oggetto dell'istanza qualificatoria non è la norma e la sua applicazione, ma la qualificazione della fattispecie;

probatorio (previsto dal comma 1, lettera *c*), concernente la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;

antiabuso (previsto dal comma 1, lettera *d*), sull'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie;

disapplicativo (previsto dal comma 2), per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Tale ultima tipologia è di carattere obbligatorio, ferma restando la possibilità per il contribuente, qualora non sia stata resa risposta favorevole, di fornire la richiesta dimostrazione anche nelle successive fasi dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

Ai sensi del comma 3 l'amministrazione risponde alle istanze sull'interpello ordinario e qualificatorio (di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1) entro novanta giorni e a quelle sul probatorio, antiabuso e disapplicativo (di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 1 e al comma 2) nel termine di centoventi giorni.

La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

Gli atti – anche a contenuto impositivo o sanzionatorio – difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri.

Il comma 4 è volto a chiarire la definizione delle condizioni di obiettiva incertezza, peraltro già presente nell'ordinamento; in particolare, tale condizione non ricorre quando l'amministrazione ha fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati – principalmente circolari o risoluzioni – come previsto dall'articolo 5, comma 2, dello Statuto del contribuente.

In base al comma 5 la presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Ai sensi del comma 6, l'amministrazione provvede alla pubblicazione delle risposte rese mediante la forma di circolare o di risoluzione nei seguenti casi:

un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro;

il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali;

siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici;

ritenga di interesse generale il chiarimento fornito.

Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale stabilisce, al comma 1, che possono presentare istanza di interpello i contribuenti, anche non residenti, i sostituti e i responsabili d'imposta. Il comma 2 precisa che l'istanza deve essere presentata prima

della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, l'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;

b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle illustrate;

c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;

d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante;

g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale.

In base al comma 2, all'istanza è allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta, ivi inclusi eventuali pareri concernenti accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente.

Ai sensi del comma 3, l'amministrazione, nei casi in cui le istanze siano carenti di alcuni requisiti, invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. Rileva come si tratti in particolare, dei seguenti requisiti:

l'indicazione del tipo di istanza, escluse quelle riguardanti gli interpelli ordinario e qualificatorio;

le disposizioni oggetto dell'istanza;

l'esposizione della soluzione proposta;

l'indicazione del domicilio e dei recapiti;

la sottoscrizione dell'istanza.

In tal caso, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Segnala l'articolo 4, comma 1, il quale consente all'amministrazione di chiedere — una sola volta — l'integrazione della documentazione presentata, qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati.

In tal caso il parere è reso entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa per gli interpelli ordinario e qualificatorio e entro novanta giorni per gli interpelli probatorio, antiabuso e disapplicativo.

Ai sensi del comma 2, la mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza; resta ferma la possibilità di presentare una nuova istanza.

L'articolo 5 reca le seguenti cause di inammissibilità delle istanze di interpello:

mancanza dei dati identificativi ovvero della descrizione della fattispecie;

mancanza della presentazione preventiva;

mancanza delle obiettive condizioni di incertezza;

questione sulla quale il contribuente ha già ricevuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

materie oggetto degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale o riguardanti l'interpello preventivo indirizzato alle società che effettuano nuovi investimenti — introdotti dal citato schema di decreto legislativo in materia di internazionalizzazione — ovvero riguardanti la procedura abbreviata di interpello preventivo, introdotta dallo schema di decreto legislativo sulla certezza del diritto;

questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

mancata regolarizzazione dell'istanza nei termini previsti.

Passa quindi a illustrare l'articolo 6, il quale introduce alcune norme di coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso; al comma 1 si stabilisce, in primo luogo, che le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, salvo le risposte relative ad interpello disapplicativo, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.

Ai sensi del comma 2 in caso di interpello disapplicativo, qualora la risposta sia resa senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di accertamento è preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni.

La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. L'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel predetto termine.

In base al comma 3 l'amministrazione può prendere in considerazione anche la documentazione non trasmessa nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello, così derogando a quanto prescritto dall'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in materia di accertamento e dall'articolo 52, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di IVA.

Rileva come l'articolo 7 rechi la revisione di alcune specifiche fattispecie di interpello contenute in diversi provvedimenti.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 113 del Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) riguardante le partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari.

Ai sensi del nuovo comma 1 dell'articolo 113 del TUIR, gli enti creditizi possono quindi optare per la non applicazione del regime di esenzione delle plusvalenze (participation exemption) previsto dall'articolo 87 del TUIR (in luogo della necessità di proporre un interpello preventivo come previsto dalla norma vigente) relativamente alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria. È fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di vigilanza bancaria.

L'opzione può essere esercitata quando sussistono le seguenti condizioni (già previste nella formulazione precedente della norma):

nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalità ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice, che l'operatività di quest'ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio (comma 2, lettera *a*), del nuovo articolo 113);

nel caso di conversione di crediti, la presunta temporaneità della situazione di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed una conversione economicamente conveniente rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da più enti creditizi o finanziari rappresen-

tanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficoltà (comma 2, lettera *b*), del nuovo articolo 113).

I commi 3 e 4 del nuovo articolo 113 riproducono norme già vigenti in relazione in relazione agli effetti dell'opzione (rinuncia alla tassazione del consolidato e al regime di trasparenza fiscale ed equiparazione delle partecipazioni ai crediti estinti o convertiti).

Ai sensi del comma 5 del nuovo articolo 113 l'ente creditizio che desideri acquisire preventivamente il parere dell'Agenzia sulla sussistenza delle menzionate condizioni può, tuttavia, presentare istanza di interpello probatorio.

Il comma 6 del nuovo articolo 113 stabilisce che l'ente creditizio il quale non intende applicare il regime di cui all'articolo 87 ma non ha presentato l'istanza di interpello, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi essenziali da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (nuovo).

Il comma 2 dell'articolo 7 interviene sulla continuazione del consolidato nazionale in presenza di determinate operazioni straordinarie, modificando l'articolo 124, comma 5, del TUIR.

La lettera *a*) del comma 2 chiarisce che in caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non inclusi nel consolidato, il consolidato può continuare ove la società o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti ai fini dell'accesso al regime.

Ai fini della continuazione del consolidato, la società o ente controllante può comunque proporre interpello probatorio all'amministrazione finanziaria.

La lettera *b*) del comma 2, introducendo un nuovo comma 5-*bis* nel predetto articolo 124, richiede alla società o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l'istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non ha rice-

vuto risposta positiva, la segnalazione di detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.

La relazione illustrativa dello schema chiarisce che la modifica dell'articolo 124, comma 5, incide anche sull'interpretazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 9 giugno 2004, attuativo della disciplina del consolidato nazionale: anche nei casi rientranti nel campo di applicazione di tale ultima disposizione (ad esempio, scissione totale della consolidante), pertanto, il consolidato potrà continuare ove la società o ente controllante sia in grado di dimostrare la permanenza di tutti i requisiti, ferma restando la possibilità, per il contribuente di interpellare l'amministrazione finanziaria.

Il comma 3 dell'articolo 7 dello schema modifica l'articolo 132 del TUIR, eliminando l'obbligo di interpello preventivo dalle condizioni previste per l'accesso al regime del consolidato mondiale previsto dagli articoli 130 e seguenti del TUIR.

In primo luogo, viene abrogata la lettera *d-bis*) del comma 2 del predetto articolo 132, che prevedeva l'obbligo di comunicare l'esercizio dell'opzione all'Agenzia delle entrate entro il mese successivo a quello di scadenza del termine previsto per la comunicazione della risposta all'interpello.

Il comma 3 del medesimo articolo 132 è modificato nel senso di prevedere che al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 130 e seguenti, la società controllante accede al regime in commento. Al contribuente viene comunque riconosciuta la facoltà di proporre interpello probatorio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione.

Anche per il consolidato mondiale, l'avvenuto esercizio dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Il comma 4 dell'articolo 7 apporta una modifica di mero coordinamento all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto in materia di internazionaliz-

zazione delle imprese (Atto n. 161) (pre-disposto in attuazione della delega fiscale ma non ancora adottato in via definitiva), il quale inserisce nell'articolo 167 del TUIR – sulla disciplina delle imprese estere controllate – un rinvio all'interpello antielusivo previsto dall'articolo 21 della legge n. 413 del 1991. Tale ultima disposizione, tuttavia, è abrogata dal comma 6 dell'articolo in esame; viene dunque previsto che l'istanza di interpello facoltativo per la disapplicazione della disciplina CFC va presentata come interpello probatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *c*), dello Statuto dei contribuenti.

In merito alla formulazione della norma segnala l'esigenza di assicurare che la novella al predetto articolo 8, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto in materia di internazionalizzazione intervenga successivamente all'effettiva entrata in vigore di quest'ultimo, al fine di evitare discrasie nella successione delle norme.

Il comma 5 dell'articolo 7 aggiunge un periodo al comma 11 dell'articolo 110 del TUIR, in materia di deducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra l'istante e le imprese residenti o localizzate in Stati o territori *black list*. Attualmente, le limitazioni alla deduzione dei componenti negativi non si applicano qualora il contribuente fornisca la prova della sussistenza delle condizioni esimenti previste dalla legge mediante presentazione del cosiddetto interpello antielusivo (articolo 21 della legge n. 413 del 1991).

La modifica introdotta chiarisce che la prova richiesta può essere fornita anche mediante interpello probatorio.

Il comma 6 dell'articolo 7 abroga l'articolo 11, comma 13, e l'articolo 21 della citata legge n. 413 del 1991, contenenti la speciale disciplina dell'interpello antielusivo, da ritenersi assorbita nella generale revisione della disciplina degli interpelli operata dall'articolo 1 dello schema di decreto.

Le modifiche di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 7 riguardano le altre ipotesi di interpello « antielusivo » ancora previste dall'ordinamento e, cioè, gli interpelli relativi all'applicazione dell'articolo 37,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (interposizione fittizia) e dell'articolo 108 del TUIR (classificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza).

I primi hanno carattere realmente antielusivo e sono dunque riconducibili all'interpello « antiabuso » previsto dalla lettera *d*) del nuovo articolo 11, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente. Di conseguenza, il comma 7 inserisce un rinvio a tale interpello nell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

I secondi, invece, hanno carattere più strettamente qualificatorio e sono riconducibili all'interpello previsto dalla lettera *b*) del comma 1 del nuovo articolo 11 dello Statuto.

Di conseguenza, il comma 8 dell'articolo 7 inserisce un rinvio a tale interpello nell'articolo 108 del TUIR.

I commi 9, 10 e 11 dell'articolo 7, introducono l'interpello disapplicativo – rispettivamente – per le seguenti fattispecie:

disapplicazione delle disposizioni di cui agli articoli 84 e 172 del TUIR che limitano il riporto delle perdite in conseguenza dell'effettuazione di operazioni straordinarie e fusioni;

disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 109 del TUIR in materia di dividend washing (operazione consistente nell'acquisto di partecipazioni in prossimità della data di stacco del dividendo e nella successiva cessione dei titoli dopo l'incasso degli utili, al fine di minimizzare il carico impositivo).

Il comma 12 dell'articolo 7 interviene sulla disciplina delle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, inserendo un rinvio espresso all'interpello probatorio (di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c*), dello Statuto dei diritti del contribuente).

Viene, inoltre, chiarito che la presentazione della relativa istanza non costitui-

sce un onere per il contribuente che non ritiene di dover applicare la disciplina in esame ma è in ogni caso facoltativa; tuttavia, il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni per l'accesso al regime ordinario di tassazione ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Il comma 13 dell'articolo 7 interviene sul regime di aiuto alla crescita economica (ACE) di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, consentendo al contribuente di presentare un interpello probatorio al fine di dimostrare che le operazioni effettuate che comportano le limitazioni all'operatività del regime previste dalle disposizioni antielusive contenute nel decreto ministeriale 14 marzo 2012 non comportano duplicazioni del beneficio concesso.

Il contribuente che ha effettuato le richiamate operazioni e intende fruire pienamente del beneficio ACE ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi da individuarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Gli interventi di cui ai commi 14, 15 e 16, infine, sono volti a coordinare la nuova disciplina dell'interpello con le previsioni dei citati schemi di decreto legislativi sulla certezza del diritto e sull'internazionalizzazione, già esaminati in prima battuta dalla VI Commissione ma non ancora emanati in via definitiva.

In particolare, il comma 14 armonizza la formulazione dell'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto sulla certezza del diritto (Atto n. 163) (non ancora emanato in via definitiva), che prevede la disapplicazione delle disposizioni antielusive specifiche, con la disciplina dell'interpello disapplicativo. In entrambe le disposizioni risulta così esplicitata la possibilità riconosciuta al contribuente di fornire la dimostrazione in ordine alla disapplicazione

delle disposizioni antielusive specifiche, non solo in sede di interpello preventivo, ma anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

Anche in questo caso, in merito alla formulazione della norma segnala l'esigenza di assicurare che la novella al predetto articolo 1, comma 3, dello schema di decreto sulla certezza del diritto (Atto n. 163) intervenga successivamente all'effettiva entrata in vigore di quest'ultimo, al fine di evitare discrasie nella successione delle norme.

Il comma 15 sostituisce il comma 5 del nuovo articolo 10-*bis* dello Statuto del contribuente, introdotto dall'articolo 1, comma 1 del medesimo schema di decreto sulla certezza del diritto (Atto n. 163), prevedendo che l'interpello finalizzato a conoscere se le operazioni effettuate costituiscono fattispecie di abuso del diritto è presentato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), del medesimo Statuto (interpello antiabuso).

In merito alla formulazione della norma segnala ancora l'esigenza di assicurare che la modifica allo schema di decreto sulla certezza del diritto (Atto n. 163) intervenga successivamente all'effettiva entrata in vigore di quest'ultimo, al fine di evitare discrasie nella successione delle norme.

Il comma 16 integra l'articolo 14, comma 1, dello schema di decreto legislativo sull'internazionalizzazione, che ha introdotto l'articolo 168-*ter* del TUIR (Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti), per chiarire che l'istanza per interpellare l'Agenzia delle entrate in merito all'esistenza di una stabile organizzazione estera del contribuente va presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), del medesimo Statuto (interpello qualificatorio).

In merito alla formulazione della norma segnala ancora l'esigenza di assicurare che la novella al predetto articolo 14, comma 1, dello schema di decreto sull'internazionalizzazione (Atto n. 161) intervenga successivamente all'effettiva en-

trata in vigore di quest'ultimo, al fine di evitare discrasie nella successione delle norme.

Illustra quindi l'articolo 8, il quale reca norme di carattere procedurale. In particolare il comma 1 demanda a provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali le modalità di presentazione delle istanze, gli uffici delle Agenzie competenti alla ricezione ed alla risposta, le modalità di comunicazione delle risposte stesse nonché ogni altra eventuale regola concernente la procedura.

Per ciò che concerne gli enti territoriali, ai commi 2 e 3, è previsto che:

le regioni a statuto ordinario regolano la materia in attuazione delle disposizioni contenute nello schema in esame;

le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello schema, ad adeguare i rispettivi ordinamenti;

gli enti locali provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi illustrati.

Al comma 4 è stabilito che alle istanze di interpello presentate prima dell'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell'istanza.

Passando al Titolo II dello schema, recante la revisione del contenzioso tributario e norme per l'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, esso dà attuazione all'articolo 10 della legge di delega fiscale, il quale reca, in primo luogo, la delega per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, da perseguire sia mediante la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite l'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria.

In tale contesto l'articolo 9 introduce numerose modifiche alla disciplina del contenzioso tributario, a tal fine modificando il decreto legislativo n. 546 del 1992, che reca norme sul processo tributario.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), modifica in più punti l'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che definisce l'oggetto della giurisdizione tributaria, al fine di adeguarne il disposto ad alcune pronunce della Corte Costituzionale.

Con le modifiche al comma 1 del predetto articolo 2 del decreto legislativo n. 546 si intende adeguare il testo vigente alla sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008, che l'ha dichiarato illegittimo per la parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguissero alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria. Viene dunque espunto dall'articolo il riferimento alle sanzioni amministrative « comunque irrogate da uffici finanziari ».

Con una seconda modifica (al comma 2 del richiamato articolo 2) viene chiarito che non sono di competenza del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, come sancito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 64 del 2008 e 39 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 per la predetta parte.

Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 546 del 1992, al fine di aggiornarvi i relativi riferimenti all'attuale articolazione degli agenti della riscossione e dell'amministrazione finanziaria.

La lettera *c*) sostituisce integralmente l'articolo 10 del richiamato decreto legislativo n. 546 del 1992, al fine di chiarire a quali soggetti spetta la qualifica di parte nel processo tributario.

Le modifiche aggiornano le diciture contenute nell'attuale articolo 10 alle mo-

difiche intervenute all'articolazione amministrativa degli uffici dell'amministrazione finanziaria. In particolare viene chiarito che sono parti del processo tributario il contribuente, le Agenzie fiscali e gli altri enti impositori (tra cui gli enti territoriali, le camere di Commercio, ecc.) e l'agente di riscossione che hanno emesso l'atto impugnato (atto impositivo o diniego di rimborso o di agevolazione), ovvero che non hanno emesso l'atto richiesto (nel caso di silenzio-rifiuto ad una richiesta di rimborso). Viene chiarito che rientrano tra le parti processuali anche i soggetti privati, concessionari della riscossione, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i quali svolgono le attività di liquidazione e di accertamento, di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni che non si avvalgono di Equitalia per le medesime attività.

Inoltre, viene confermata la disposizione secondo cui, qualora l'ufficio dell'Agenzia delle entrate al quale spettano ex lege le attribuzioni sul rapporto controverso abbia una competenza diffusa su tutto o parte del territorio nazionale, spetta ad esso stare in giudizio innanzi alle Commissioni tributarie. In tale ultimo caso, la legittimazione processuale non è in capo all'ufficio delle entrate che ha adottato l'atto, bensì all'ufficio competente in base al generale criterio del domicilio fiscale del contribuente.

Il comma 1, lettera *d*), dello schema apporta modifiche alle norme in materia di capacità di stare in giudizio, contenute nell'articolo 11 del richiamato decreto legislativo n. 546 del 1992.

Con le modifiche al comma 2 le disposizioni sono aggiornate alle nuove articolazioni funzionali dell'amministrazione finanziaria, chiarendo inoltre che la capacità di stare in giudizio spetta, oltre che all'ufficio delle due Agenzie fiscali entrate e dogane e monopoli), anche all'agente della riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso, il quale sta in giudizio direttamente ovvero mediante la struttura territoriale sovraordinata.

Inoltre, per le controversie in materia di contributo unificato, viene chiarito che

stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il tutto il contenzioso in materia di contributo unificato, dunque non solo in primo grado.

Viene dunque eliminato il comma 3-*bis* del richiamato articolo 11, che limitava la legittimazione processuale e la difesa diretta di cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari al giudizio di primo grado.

La lettera *e*) dello schema apporta modifiche alle norme in materia di assistenza tecnica nel processo tributario, contenute nell'articolo 12 del richiamato decreto legislativo n. 546, che viene integralmente sostituito.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 12 ribadisce il principio generale secondo cui le parti private devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato (chiarando che sono sottratti a questa regola gli enti impositori, gli agenti della riscossione ed i concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997).

Il nuovo comma 2 dell'articolo 12 rielabora il contenuto del vigente comma 5 dell'articolo 12, elevando da 2.582 a 3.000 euro il valore della lite che consente alle parti di stare in giudizio senza assistenza tecnica. Viene mantenuto l'attuale criterio per definire il valore della lite, che corrisponde all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Viene espunta la disposizione che consentiva al presidente della commissione o della sezione o al collegio di ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica.

I novellati commi 3, 5 e 6 dell'articolo 12 individuano i soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, in particolare operando una differenziazione tra:

soggetti che possono assistere i contribuenti nella generalità delle controversie (lettere da *a*) a *d*) del nuovo comma 3); rileva come si tratti rispettivamente di avvocati, dottori commercialisti ed esperti

contabili, consulenti del lavoro, ovvero impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria debitamente autorizzati dal MEF (vale a dire, i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come novellato dallo schema di decreto);

soggetti abilitati alla difesa con riguardo a controversie aventi ad oggetto materie specifiche (lettera *e*) del comma 3, lettere da *a*) a *g*) del comma 5 e comma 6): si tratta dei soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES; ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari per le controversie afferenti alla materia catastale (dettagliatamente enumerate dall'articolo 2, comma 2, primo periodo del decreto legislativo n. 546); spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo, per le controversie relative ai tributi doganali;

soggetti che possono assistere esclusivamente alcune categorie di contribuenti (lettere *f*) e *g*) e *h*) del comma 3); si tratta di: funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio; dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e dipendenti delle imprese, o delle loro controllate, limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione pro-

fessionale; dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

Rispetto alle norme vigenti, la principale novità è costituita dalla capacità di fornire assistenza tecnica in giudizio attribuita anche ai dipendenti dei CAF e delle relative società di servizi. I predetti dipendenti possono difendere esclusivamente i propri assistiti in contenziosi tributari che scaturiscono dall'attività di assistenza loro prestata dal CAF (ad esempio rettifica della detrazione di spese mediche esposte in dichiarazione compilata e trasmessa dal CAF). I dipendenti dei CAF, per esercitare la difesa tecnica, devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di professionalità: diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o diploma di ragioneria e relativa abilitazione professionale.

Non sembrerebbe confermata la possibilità dei ragionieri e dei periti commerciali di fornire assistenza tecnica, a meno che non siano in possesso di titoli o requisiti previsti dalle nuove norme.

Il novellato comma 4 dell'articolo 12 affida la tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica (di cui al comma 3, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*)) al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Viene affidato a un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Ministero della Giustizia, il compito di disciplinare le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi conte-

nuti nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il novellato comma 7 ribadisce il dettato del vigente articolo 12, comma 3, in merito alle modalità di conferimento dell'incarico (atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale).

Il nuovo comma 8 dell'articolo 12, che ribadisce quanto già previsto al vigente comma 4 dell'articolo 12, riformulando la norma sulla base dell'attuale articolazione territoriale dell'amministrazione finanziaria chiarisce che le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.

Il nuovo comma 9 dell'articolo 12, che riprende il vigente comma 6, ribadisce la regola secondo cui i soggetti abilitati a prestare assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività previste *ex lege*.

Il nuovo comma 10 dell'articolo 12 dispone l'applicazione dell'articolo 182 del codice di procedura civile in materia di accertamento del difetto di rappresentanza o autorizzazione, secondo cui il giudice verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

Per il processo tributario, viene chiarito con le norme in esame che i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio.

Il comma 1, lettera *f*), dell'articolo 9 dello schema modifica l'articolo 15 del richiamato decreto legislativo n. 546, in materia di spese di giudizio.

Con tali modifiche si intende rafforzare il principio in base al quale le spese del giudizio tributario seguono la soccombenza, in ottemperanza all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), numero 10), della

legge di delega, che prevede l'individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca.

In particolare, con le modifiche al comma 1 del predetto articolo 15 viene mantenuta la previsione per la quale è la parte soccombente quella condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate con la sentenza.

Dalla suddetta norma viene espunta la norma che consente alla commissione tributaria di dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, secondo le norme del codice di procedura civile; tale possibilità, recata nel novellato comma 2 dell'articolo 15, è condizionata alle seguenti ipotesi alternative:

soccombenza reciproca;

sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice.

Viene inoltre introdotto un nuovo comma 2-*bis* nell'articolo 15, col quale si prevede che, ove risulti che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, la commissione tributaria la condanna, su istanza dell'altra parte, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni liquidati, anche d'ufficio nella sentenza.

Il nuovo comma 2-*ter* dell'articolo 15 specifica che le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre al contributo previdenziale e all'IVA, se dovuti.

Il nuovo comma 2-*quater* stabilisce che la statuizione sulle spese di lite deve essere contenuta anche nell'ordinanza con cui il giudice definisce la fase cautelare del giudizio. La pronuncia sull'istanza cautelare in ordine alle spese di giudizio produce effetti anche dopo l'adozione del provvedimento giurisdizionale che definisce il

merito. Resta ferma, comunque, la possibilità per il giudice di disporre nella sentenza di merito diversamente in ordine alle spese di lite della fase cautelare.

Sul punto la Relazione illustrativa dello schema chiarisce che la disposizione mira ad evitare un abuso delle richieste di tutela cautelare.

Con il nuovo comma 2-*quinquies* dell'articolo 15 viene confermato il principio (recato dal vigente comma 2) secondo cui i compensi spettanti agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati in base alle rispettive tariffe professionali; per i soggetti autorizzati all'assistenza tecnica dal Ministero dell'economia e delle finanze si applica, invece, la tariffa vigente per i dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il nuovo comma 2-*sexies* dell'articolo 15 (che riproduce il vigente comma 2-*bis* del medesimo articolo) stabilisce che nella liquidazione delle spese a favore degli enti impositori, degli agenti della riscossione e soggetti concessionari della riscossione (di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997), se assistiti da propri dipendenti, si applicano le tariffe previste per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento. Infine, con una disposizione di favore per il contribuente, si prevede che la riscossione delle somme liquidate a favore di tutti gli enti impositori, nonché degli agenti e concessionari della riscossione avviene, mediante iscrizione a ruolo, soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Il nuovo comma 2-*septies* conferma che le spese di giudizio sono maggiorate del 50 per cento nelle controversie proposte avverso atti reclamabili ai sensi dell'articolo 17-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 546, ovvero controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate (attuale comma 10 dell'articolo 17-*bis*, anch'esso modificato dalle norme in esame, vedi infra). La maggiorazione è prevista a titolo di rimborso delle spese sostenute per la fase del procedimento amministrativo.

La norma ha la finalità di incentivare la risoluzione stragiudiziale delle controversie e di riconoscere alla parte vittoriosa

i maggiori oneri sostenuti nella fase procedimentale obbligatoria *ante causam*.

Il nuovo comma 2-*octies* dell'articolo 15, al fine di incentivare la deflazione del contenzioso, stabilisce che la parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa formulata dall'altra parte è tenuta a sopportare le spese processuali quando il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della stessa proposta conciliativa.

Il comma 1, lettera *g*), modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 546 del 1992 in materia di comunicazioni e notifiche.

Più in dettaglio, con una prima modifica (n. 1 della lettera *g*) viene chiarito che le modalità di effettuazione delle comunicazioni all'amministrazione finanziaria sono riferite, oltre che a tutti gli enti impositori, anche agli agenti delle riscossione ed ai concessionari privati (in luogo dell'ufficio del Ministero delle finanze e dell'ente locale).

Con una seconda modifica (n. 2 della lettera *g*) viene abrogato il comma 1-*bis* dell'articolo 16, il cui contenuto viene riscritto all'articolo 16-*bis*, introdotto dalla successiva lettera *h*), cui rinvia.

Anche il comma 4, che riguarda la possibilità per le PP.AA. di avvalersi per le notifiche del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, viene modificato al fine di concedere tale possibilità agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai concessionari degli enti locali.

Il comma 1, lettera *h*), introduce un nuovo articolo 16-*bis* nel decreto legislativo n. 546, anch'esso relativo alle comunicazioni e notifiche nel processo tributario, in modo da disciplinare in una norma unica le comunicazioni in via elettronica, allo scopo di ampliare l'uso della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario, in attuazione del relativo principio di delega (articolo 10, comma 1, lettera *b*), numero 4), della legge n. 23 del 2014).

Il comma 1 del nuovo articolo 16-*bis* ripropone le disposizioni già previste nel comma 1-*bis* dell'articolo 16 abrogato; le

comunicazioni nel processo tributario sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, mentre tra le pubbliche amministrazioni esse possono essere effettuate mediante scambio di documenti informatici nell'ambito del sistema pubblico di connettività (ai sensi dell'articolo 76 del codice dell'amministrazione digitale). Il medesimo comma chiarisce che l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

Il comma 2 del nuovo articolo 16-*bis* ripropone quanto previsto dall'articolo 17, comma 3-*bis*, che viene abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera *i*), dello schema di decreto: in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.

Il comma 3 del nuovo articolo 16-*bis* dispone che le notificazioni tra le parti e il successivo deposito presso la Commissione tributaria possano avvenire per via telematica, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento sul processo tributario telematico. Le modalità di attuazione e l'ambito di operatività delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata e dei depositi telematici presso le Commissioni tributarie sono stabiliti dai decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento.

Il comma 4 del nuovo articolo 16-*bis* stabilisce che l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni ha, a tutti gli effetti, valore di elezione di domicilio.

Il comma 1, lettera *l*), sostituisce l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 546, in materia di reclamo e mediazione nel processo tributario.

Al riguardo rammenta che la legge delega (articolo 10, comma 1, lettera *a*), della legge n. 23 del 2014) prevede che il Governo emani norme sul rafforzamento e razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche a fini di deflazione del contenzioso e di coordinamento con la disciplina del contraddittorio fra il contribuente e l'amministrazione nelle fasi amministrative di accertamento del tributo, con particolare riguardo ai contribuenti nei confronti dei quali sono configurate violazioni di minore entità.

Il nuovo comma 1 del predetto articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 546, ferma restando la soglia di ventimila euro per accedere al reclamo, viene chiarito che:

il ricorso stesso produce gli effetti del reclamo (eliminando la necessità di presentare due atti);

esso può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;

il valore della controversia è determinato secondo le disposizioni di cui al già richiamato articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).

Viene altresì statuito che le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di alcune controversie in materia catastale, enumerate all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 546. (controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, non-

ché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale).

Rispetto alle norme vigenti, l'istituto viene esteso a tutti gli enti impositori.

Rileva come, secondo la Relazione illustrativa dello schema, la ratio della norma sia il principio di economicità dell'azione amministrativa diretta a produrre effetti deflattivi del contenzioso, anche alla luce dell'abbattimento riscontrato nel contenzioso contro gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e del fatto che oltre il 90 per cento dei ricorsi proposti nei confronti degli enti locali hanno un valore non superiore a 20.000 euro. Se le Agenzie fiscali provvedono all'esame dei reclami attraverso apposite strutture diverse da quelle che hanno emesso gli atti reclamabili, per gli altri enti la disposizione prevede che l'individuazione della struttura eventualmente deputata alla trattazione dei reclami è rimessa all'organizzazione interna di ciascuno di essi. Tale scelta viene ritenuta da un lato coerente con l'autonomia gestionale ed organizzativa tipica, ad esempio, degli enti locali; dall'altro evita di imporre un vincolo ad enti impossibilitati a rispettarlo (ad esempio, a causa della ridotta dimensione).

Il novellato comma 2 dell'articolo 17-*bis* ribadisce l'improcedibilità del ricorso fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo; viene esplicitato che si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 17-*bis* precisa che il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 (novanta giorni dalla notifica del ricorso); rileva quindi come, ove la Commissione rilevi che la costituzione è avvenuta in data anteriore, l'effetto sia di rinviare la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

Il comma 4 dell'articolo 17-*bis* stabilisce che le Agenzie fiscali provvedono all'esame del reclamo e della proposta di

mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 17-*bis* l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, con riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

Il comma 6 dell'articolo 17-*bis* chiarisce che, nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per le rate successive si applica l'articolo 48-*ter*, comma 3. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Il nuovo comma 7 dell'articolo 17-*bis* fissa uno sconto sulle sanzioni amministrative, che si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 17-*bis*, la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso che reca il reclamo, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Il comma 9 dell'articolo 17-*bis* estende, per quanto compatibili, le norme in esame su reclamo e mediazione anche agli agenti della riscossione ed ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il comma 10 dell'articolo 17-*bis* ribadisce che il reclamo non si applica alle controversie riguardanti atti volti al recupero di aiuti di Stato.

La lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 9 dello schema modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 546, il quale reca indicazioni sulla sottoscrizione del ricorso e sugli elementi in esso contenuti.

Le modifiche al comma 1 intendono apportare alcune correzioni di coordinamento.

Con le modifiche al comma 3 viene previsto che il ricorso contenga tra l'altro anche l'indicazione della categoria alla quale appartiene il difensore (anche al fine della liquidazione del compenso) e l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

Il comma 1, lettera *n*), modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 546, relativo alla costituzione in giudizio della parte resistente, al fine di equiparare anche a tal fine gli enti impositori all'agente della riscossione ed ai concessionari privati.

La lettera *o*) apporta modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo n. 546, che reca le ipotesi di sospensione del processo.

Sono in particolare inseriti nel predetto articolo 39 due nuovi commi, 1-*bis* e 1-*ter*, ai sensi dei quali, rispettivamente:

la sospensione del processo è disposta dalla commissione tributaria ogniqualvolta essa stessa o altra commissione tributaria debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. È stato in tal modo riprodotto il contenuto dell'articolo 295 del codice di procedura civile, concernente la sospensione necessaria del processo: il nuovo comma 1-*bis* introduce, pertanto, un'ulteriore ipotesi di sospensione necessaria, che si aggiunge a quella già prevista dal comma 1 (disposta quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la

capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio);

su richiesta conforme delle parti, il processo è sospeso nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni, oppure quando sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione sull'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.

La lettera *p)* del comma 1 modifica l'articolo 44 del decreto legislativo n. 546, in tema di estinzione del processo per rinuncia al ricorso.

Viene in particolare modificato il comma 2, ai sensi del quale il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.

Le norme eliminano l'esecutività della predetta ordinanza, in quanto nell'impianto del provvedimento in esame l'unico strumento utilizzabile è il giudizio di ottemperanza, anche per le spese legali in favore del contribuente. Diversamente, per le spese liquidate in favore dell'ente impositore e degli altri soggetti equiparati è prevista l'iscrizione a ruolo dopo il giudizio, come dispone il nuovo articolo 15, al comma 4.

La lettera *q)* del comma 1 apporta modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo n. 546, che disciplina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In particolare, con le modifiche al comma 2 viene confermato che in tal caso l'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza o con decreto presidenziale, sopprimendo il riferimento ad altre leggi speciali.

Con le modifiche al comma 3 si chiarisce il principio in base al quale, in caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta definizione delle pen-

denze tributarie previste dalla legge, le spese del giudizio rimangono a carico di chi le ha anticipate.

Segnala che, come chiarisce al riguardo la Relazione illustrativa, la norma viene adeguata alla sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.

La lettera *r)* apporta modifiche alle disposizioni in materia di sospensione dell'atto impugnato, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo n. 546.

Le modifiche al comma 3 del predetto articolo 47 riguardano la sospensione in caso di eccezionale urgenza che può essere disposta, ai sensi delle norme vigenti, con lo stesso decreto che dispone l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione. Con la formulazione proposta viene consentito di disporre tale sospensione « con decreto motivato »; con tale locuzione sembra doversi intendere che il giudice può disporre tale sospensione con un provvedimento diverso da quello che fissa l'udienza di trattazione e, dunque, ancor prima della suddetta decisione concernente la trattazione dell'istanza di sospensione.

Con una modifica al comma 4 del predetto articolo 47 viene chiarito che il dispositivo dell'ordinanza di sospensione deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.

Al comma 5 del medesimo articolo 47, per quanto riguarda la garanzia cui può essere subordinata la sospensione dell'atto, in luogo di una cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa con modalità e termini indicati nello stesso provvedimento di sospensione, viene chiarito che essa è fornita ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo n. 546, come modificato dal comma 1, lettera *gg)*, dell'articolo 9 dello schema. In particolare, la determinazione di detta garanzia è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina la durata ed il termine

entro il quale essa può venire escussa, nel caso di inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite, protrattasi per tre mesi.

Infine, viene inserito nell'articolo 47 un nuovo comma 8-*bis*, secondo il quale durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 maggio 2009, ovvero gli interessi dovuti per ritardato pagamento.

Rammenta in proposito che l'Atto del Governo n. 185 (all'esame della Commissione Finanze), col quale si intende ottemperare alla delega contenuta nella legge n. 23 del 2014 sotto il profilo della semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione dei tributi, all'articolo 13 introduce una complessiva revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo. In particolare ai sensi di tale schema il tasso di interesse viene determinato preferibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle norme primarie e secondarie vigenti per gli interessi di mora si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Viene disposto infine che la misura del tasso di interesse può essere rideterminata annualmente con decreto Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, segnala l'opportunità di apportare le opportune modifiche di coordinamento delle norme appena illustrate con quanto previsto nel citato l'Atto 185 il quale, come si è visto, intende fissare una misura uniforme di interessi relativa a tutti i tributi.

Le lettere *s*) e *t*) riformulano l'articolo 48 e introducono gli articoli 48-*bis* e 48-*ter* nel decreto legislativo n. 546, con lo scopo di dettare una disciplina delle diverse tipologie di conciliazione giudiziale, raf-

forzando tale istituto ed estendendolo anche ai giudizi pendenti davanti alla Commissione tributaria regionale.

In tal modo la conciliazione sarà esperibile per tutta la durata del giudizio di merito, anche mediante l'introduzione di disposizioni premiali che riducono l'entità delle sanzioni irrogabili.

Attualmente l'irrogazione della sanzione è dovuta nella misura del quaranta per cento dell'importo conciliato e non possono essere inferiori al quaranta per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Le norme proposte prevedono che le sanzioni si applichino nella misura del quaranta per cento del minimo previsto per legge per le singole violazioni; tale percentuale è la medesima per tutte le fasi di giudizio.

Ricorda che la Relazione illustrativa chiarisce che il Governo non ritiene opportuno prevedere la conciliazione nella fase di cassazione, stante la particolare natura di tale giudizio, in cui si controverte solo di violazioni di legge con l'esclusione di accertamenti in fatto.

Il novellato comma 1 dell'articolo 48 disciplina la cosiddetta conciliazione «fuori udienza», prevedendo che se le parti raggiungono un accordo conciliativo per la definizione totale o parziale della controversia, in pendenza del giudizio di primo e di secondo grado (a differenza della formulazione attuale, secondo cui la conciliazione opera solo in primo grado) esse possono presentare istanza congiunta, sottoscritta personalmente o dai rispettivi difensori.

In caso di conciliazione totale o parziale della controversia, i commi 2 e 3 dell'articolo 48 prevedono la tipologia dei provvedimenti che possono essere adottati dal giudice per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Se è già stata fissata l'udienza, la Commissione pronuncia sentenza in presenza di accordo totale, ovvero ordinanza se l'accordo è parziale; in tale ultimo caso la sentenza sarà adottata, infatti, al termine del giudizio di merito per le questioni che non sono state oggetto di conciliazione. Se,

invece, la data di udienza non è fissata, provvede il Presidente di sezione con apposito decreto.

Il nuovo comma 4 dell'articolo 48 stabilisce che la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo; detto accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute. A differenza della vigente disciplina, il perfezionamento dell'accordo avviene non più con il versamento dell'importo totale dovuto o della prima rata, bensì con la mera sottoscrizione dell'accordo.

In sostanza, si stabilisce il principio secondo cui l'intervenuto accordo ha efficacia novativa del precedente rapporto, con la conseguenza che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente porterà solo alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall'accordo stesso. In caso di mancato pagamento delle somme dovute dall'ente impositore vale invece quanto già detto per l'accordo di mediazione, di cui all'articolo 17-*bis* in ordine al concetto di titolo esecutivo.

La lettera *t*) inserisce nel decreto legislativo n. 546 gli articoli 48-*bis* (relativo alla conciliazione in udienza) e 48-*ter* (relativo alla definizione e al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta e di sanzioni).

Il nuovo articolo 48-*bis*, al comma 1 (conciliazione in udienza) riconosce a ciascuna delle parti la possibilità, entro il termine di dieci giorni prima della data fissata per l'udienza di discussione, di presentare alla Commissione tributaria l'istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 48-*bis* il giudice, ove ritenga che sussistano i presupposti di ammissibilità dell'istanza (ammissibilità del ricorso introduttivo, imposte di competenza della Commissione tributaria, esistenza del potere di conciliare), invita le parti alla conciliazione; qualora l'accordo conciliativo non si realizzi alla prima udienza di trattazione, il giudice può comunque concedere alle parti un rinvio e fissare una nuova successiva udienza, per l'eventuale

perfezionamento dell'accordo conciliativo ovvero, in mancanza, per la discussione della causa nel merito.

Il comma 3 del nuovo articolo 48-*bis* dispone che la conciliazione risulti da apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e interessi; detto verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

In base al comma 4 del nuovo articolo 48-*bis*, in caso di avvenuta conciliazione in udienza, il giudizio si chiude con sentenza di cessata materia del contendere.

Il nuovo articolo 48-*ter* disciplina il pagamento delle somme dovute a titolo di conciliazione, stabilendo la percentuale delle sanzioni dovute, le modalità di versamento e di recupero delle somme non versate. Le norme ivi introdotte sono comuni alla conciliazione perfezionatasi in udienza e fuori udienza.

In particolare, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 48-*ter*, in caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge se la conciliazione si perfeziona nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento se la conciliazione si perfeziona nel corso del secondo grado di giudizio (in luogo dell'attuale misura, pari al quaranta per cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione e, in ogni caso, in misura non inferiore al quaranta per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo).

Il comma 2 del nuovo articolo 48-*ter* dispone che il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo per la conciliazione fuori udienza, ovvero della redazione del processo verbale per la conciliazione in udienza.

Il comma 3 del nuovo articolo 48-*ter* prevede che, in caso di mancato pagamento delle somme dovute, ovvero anche

di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione del trenta per cento dell'importo residuo dovuto (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997), applicata in misura doppia.

Il comma 4 dell'articolo 48-ter prevede che per il versamento si applicano le disposizioni, anche di carattere sanzionatorio, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997, in tema di accertamento con adesione.

Rammenta al riguardo che il già richiamato Atto del Governo n. 185 in materia di riscossione, anch'esso all'esame della Commissione, intende integralmente sostituire il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

Il comma 1, lettera *u*), modifica l'articolo 49 del decreto legislativo n. 546, al fine di consentire l'applicazione alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie di tutte le disposizioni sull'appello civile contenute nel titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, ivi incluso l'articolo 337, ai sensi del quale l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto della sua impugnazione (principio di esecutività della sentenza civile) in precedenza incompatibile col processo tributario. L'eliminazione dell'inciso che fa riferimento a detto articolo consegue alle modifiche disposte con il provvedimento in esame in materia di esecutività delle sentenze tributarie.

La lettera *v*) riformula l'articolo 52 del decreto legislativo n. 546, in materia di esecuzione provvisoria delle sentenze del giudice tributario.

Il vigente articolo 52 si limita a statuire che la sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente. Tale previsione viene mantenuta; per effetto delle norme in commento sono aggiunti ulteriori commi al predetto articolo 52.

Il nuovo comma 2 del predetto articolo 52 consente all'appellante di chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza

impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi (al pari dell'articolo 283 del codice di procedura civile).

Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile; la sospensione dell'atto impugnato resta subordinata all'esistenza di un danno grave e irreparabile, cioè agli stessi presupposti previsti dall'articolo 47 per la sospensione in primo grado.

La sentenza di primo grado diventa, dunque, immediatamente esecutiva.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 52 prevede che il presidente fissi con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

Ove vi sia eccezionale urgenza ai sensi del nuovo comma 4 dell'articolo 52 il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio (pronuncia inaudita altera parte).

Il nuovo comma 5 dell'articolo 52 stabilisce che il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

In base al nuovo comma 6 dell'articolo 52 la sospensione può essere subordinata alla prestazione di garanzia di cui all'articolo 69 comma 2, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera *gg*), dello schema). In particolare, la determinazione di detta garanzia è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina la durata ed il termine entro il quale essa può venire escussa, nel caso di inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite, protrattasi per tre mesi.

È prevista l'applicazione dell'articolo 47, comma 8-bis, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera *r*), dello schema: durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 maggio 2009, ovvero gli interessi dovuti per ritardato pagamento.

Il nuovo comma 7 dell'articolo 52 prevede che la sospensione della esecutività della sentenza favorevole al contribuente consente la riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado, analogamente a quanto avviene nel giudizio amministrativo, in cui la sospensione della esecutività della sentenza del T.A.R. da parte del Consiglio di Stato fa rivivere l'esecutività dell'atto annullato con la sentenza sospesa.

La Relazione illustrativa dello schema chiarisce che il ripristino della esigibilità dell'atto per effetto della sospensione della sentenza che lo ha ritenuto illegittimo, si impone anche per rispettare il principio di parità delle parti. Al contribuente è infatti consentito ottenere la sospensione degli effetti dell'atto impugnato pur dopo una sentenza di merito che lo ha confermato rendendo in tal modo tale decisione come « *tanquam non esset* ». Parallelamente la sospensione della sentenza di annullamento dell'atto ottenuta dall'ente impositore sarà idonea a ripristinare l'esecutività (parziale o totale, a seconda del regime di riscossione graduale del tributo) dell'atto impugnato.

Segnala come la Relazione chiarisca altresì che non si è ritenuto necessario, infine, prevedere espressamente che in caso di sospensione l'ente impositore non è tenuto, a norma dell'articolo 68, comma 2, a restituire le somme medio tempore riscosse, trattandosi di un effetto naturale della sospensione della sentenza.

La lettera z) modifica l'articolo 62 del decreto legislativo n. 546, in materia di norme applicabili al giudizio per Cassazione.

Accanto a modifiche puramente formali, si aggiunge nel predetto articolo 62 un nuovo comma 2-bis, prevedendo che sull'accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale (dunque di primo grado) può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, ovvero per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.

Viene introdotto il ricorso « *per saltum* » (saltando dunque il secondo grado di giudizio) anche nel processo tributario, con un intento di deflazione del contenzioso, rilevando come si intenda consentire tempi brevi una pronuncia della Corte di Cassazione su questioni giuridiche, non appena sorte in primo grado.

La lettera aa) introduce un nuovo articolo 62-bis nel decreto legislativo n. 546, in materia di esecuzione provvisoria delle sentenze impugnate per cassazione.

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 62-bis, la sospensione parziale o totale della sentenza può essere chiesta da chi ha proposto ricorso in cassazione, subordinatamente all'esistenza di un danno grave ed irreparabile. La Relazione illustrativa sul punto chiarisce che la formulazione della norma proposta è analoga a quella contenuta nell'articolo 373 del codice penale; si attribuisce rilievo al solo *periculum in mora* senza possibilità di valutare il cosiddetto *fumus boni iuris*, coerentemente alla natura della sospensione della sentenza d'appello, richiesta allo stesso giudice che non deciderà però il merito della causa.

Il rito è analogo al già commentato nuovo articolo 52, così come identica è la previsione dell'ultimo comma, secondo cui la sospensione della esecutività della sentenza favorevole al contribuente consente la riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado.

La Relazione illustrativa sul punto chiarisce che il ripristino della esecutività riferibile alla pendenza del giudizio di primo grado trova una duplice ratio: in primo luogo per il cosiddetto effetto devolutivo dell'appello, che comporta la definitiva sostituzione della sentenza di primo grado, come confermato anche dagli artt. 393 del codice di procedura civile e 63 (come modificato) del decreto, i quali prevedono che in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza di appello, se il processo non viene riassunto si estingue l'intero giudizio (e non passa in giudicato la sentenza di primo grado). In secondo luogo, viene ravvisata una esigenza di

semplificazione. La scelta fatta è, inoltre, coerente con quanto previsto per i casi di annullamento con rinvio da parte della Cassazione, che producono i medesimi effetti « ripristinatori » della esecutività dell'atto nella pendenza in primo grado.

Viene ribadito che anche in tale ipotesi sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento.

La lettera *bb)* modifica l'articolo 63 del decreto legislativo n. 546, in materia di giudizio di rinvio.

Per effetto delle modifiche al comma 1 dell'articolo 63, il termine per la riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio della sentenza è stato ridotto da un anno a sei mesi.

La lettera *cc)* modifica l'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo n. 546, in materia di sentenze revocabili e giudizio di revocazione.

Le norme vigenti prevedono che contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto, e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugunate, sia ammessa la revocazione ai sensi delle norme del codice di procedura civile.

Con la riformulazione del primo comma viene statuito che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugunate per revocazione secondo le norme del codice di procedura penale, eliminando il riferimento agli accertamenti di fatto ed alla ulteriore impugnabilità.

La lettera *dd)* modifica l'articolo 65 del decreto legislativo n. 546, in materia di impugnazione delle sentenze per revocazione.

In particolare viene inserito un nuovo comma *3-ter*, ai sensi del quale le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 52, in quanto compatibili. Viene così attuato il principio di delega che consente di estendere il più possibile l'ambito applicativo delle misure cautelari nel giudizio. La scelta del legislatore delegato — come spiegato dalla Relazione illustrativa — è di rinviare alla disciplina della tutela caute-

lare prevista per le sentenze di primo grado, in luogo della più limitata tutela dell'introdotta articolo 62-*bis*, poiché la revocazione — a differenza del ricorso per cassazione — viene decisa nel merito dalla stessa Commissione.

La lettera *ee)* inserisce un nuovo articolo 67-*bis* nel decreto legislativo n. 546, ai sensi del quale si chiarisce che le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive.

La lettera *ff)* modifica l'articolo 68 del decreto legislativo n. 546. In particolare, viene introdotta nel comma 1 del citato articolo 68 una nuova lettera *c-bis*), precisando che, ove è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, l'imposta con i relativi interessi deve essere pagata per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della corte di cassazione di annullamento con rinvio, e per l'intero importo indicato nell'atto, in caso di mancata riassunzione.

Viene così chiarito il potere degli enti impositori di riscuotere il tributo dopo una sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio; la mancanza di tale norma, come a proposito viene riferito nella Relazione illustrativa, oggi porta gli uffici ad agire in modo diversificato (talvolta con la iscrizione a ruolo dell'intero importo). Scelta del legislatore è di consentire la riscossione del tributo nella misura prevista nella pendenza del giudizio di primo grado.

In sostanza, in caso di omessa riassunzione dopo il rinvio, si estingue l'intero giudizio e diventa definitivo l'atto originariamente impugnato.

Viene inoltre integrato il comma 2 del predetto articolo 68 con la previsione che, in caso di mancata esecuzione del rimborso, il contribuente può richiedere l'ottemperanza alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.

La lettera *gg)* sostituisce l'articolo 69 del decreto legislativo n. 546, in materia di esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente.

Il vigente articolo 69 disciplina l'ipotesi di condanna dell'amministrazione finanziaria o del concessionario del servizio di riscossione, con sentenza passata in giudicato, disponendone la spedizione in forma esecutiva.

Con le modifiche recate dalla disposizione l'articolo 69 viene riscritto e rubricato « Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente ».

Il nuovo comma 1 dell'articolo 69 dispone l'immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente, il cui pagamento può essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia, ove superi l'importo di 10.000 euro, diverse dalle spese di lite anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità del contribuente.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 69 demanda a un apposito decreto ministeriale la disciplina della garanzia, sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per rimborsi IVA superiori a 15.000 euro. La disciplina dovrà prevedere la durata della garanzia, nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 69 prevede che i costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio, mentre il nuovo comma 4 prevede che il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.

Il nuovo comma 5 dell'articolo 69 consente l'ottemperanza nei casi di inerzia dell'Amministrazione al rimborso.

Il termine di esecuzione della sentenza di condanna in favore del contribuente è dunque di 90 giorni, a cui vanno aggiunti gli eventuali ulteriori 30 giorni necessari per l'ottemperanza. Pertanto il termine complessivo arriva a 120 giorni e corrisponde a quello previsto in via generale

dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 per l'esecuzione delle decisioni civili nei confronti di soggetti pubblici.

La lettera *hh*) apporta modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo n. 546, in materia di ottemperanza.

Il vigente comma 1 del predetto articolo 70 prevede che, salvo quanto previsto dalle norme di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse, può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.

Con le modifiche recate dalla disposizione viene soppresso l'inciso che fa salvo quanto previsto dal codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, in quanto, come ricorda, viene previsto in via esclusiva il rimedio del giudizio di ottemperanza.

Con le modifiche al comma 2 dell'articolo 70 viene precisato che l'ottemperanza può essere richiesta oltre che verso l'ente impositore, anche nei confronti dell'agente della riscossione o del soggetto privato concessionario (iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997).

Le modifiche ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 70 hanno per finalità di coordinamento con le modifiche apportate dal presente provvedimento ovvero per aggiornamento alle modifiche apportate ad altre disposizioni vigenti cui rinvia.

Inoltre viene inserito un nuovo comma 10-bis nello stesso articolo 70, ai sensi del quale per il pagamento di somme dell'importo fino a 10.000 euro e, comunque, per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla commissione in composizione monocratica.

Passa quindi a illustrare l'articolo 10 dello schema, il quale apporta le modifiche di coordinamento conseguenti alla nuova disciplina del contenzioso.

Il comma 1 modifica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sulla rappresentanza in giudizio dei contribuenti, sostituendo in particolare i commi da terzo a quinto del medesimo articolo.

Per quanto riguarda le novità concernenti il comma terzo, in primo luogo viene ampliato il novero dei soggetti che possono ottenere l'autorizzazione dal Ministero dell'economia e delle finanze: essa può essere rilasciata non solo ai dipendenti dell'amministrazione finanziaria (Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli) e della Guardia di Finanza, ma anche quelli degli altri enti impositori (ad esempio: regioni, province, comuni).

Sono modificati anche i requisiti per ottenere detta autorizzazione, che viene rilasciata in presenza di:

1) cessazione dall'impiego a qualsiasi titolo (dimissioni e pensionamento), in luogo del solo collocamento a riposo;

2) effettivo servizio per almeno venti anni, con l'introdotta precisazione per cui gli ultimi dieci anni nell'esercizio di « attività connesse ai tributi », come ad esempio verifiche fiscali, attività di accertamento e riscossione dei tributi erariali e locali.

Viene chiarito che l'individuazione delle « attività connesse ai tributi » deve avvenire con lo stesso decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze da adottarsi ai sensi del novellato articolo 12, comma 4, (che disciplina, tra l'altro, la tenuta dell'elenco dei soggetti autorizzati all'attività di assistenza tecnica).

Infine, per di consentire al Ministero di effettuare un controllo sul rispetto dei principi di deontologia professionale da parte degli iscritti al citato elenco, è previsto che l'autorizzazione possa essere revocata o sospesa, con provvedimento motivato nelle ipotesi che verranno individuate nel decreto stesso.

Con le modifiche al comma 4 del predetto articolo 63 viene introdotto il divieto di esercitare attività di assistenza e rappresentanza durante i due anni successivi alla data di cessazione dell'impiego.

Con le novelle al comma 5 del medesimo articolo 63 si provvede ad aggiornare l'entità della sanzione irrogabile in caso di esercizio delle funzioni in violazione di quanto previsto nella disposizione. La nuova sanzione amministrativa è prevista da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro (in precedenza la forbice era da cinquantamila a cinquecentomila lire).

Il comma 2 dell'articolo 10 modifica l'articolo 14, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia, modifica di coordinamento reputata necessaria per le novelle apportate all'articolo 12 del decreto legislativo n. 546.

Il comma 3 dell'articolo 10 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di sanzioni amministrative tributarie.

Al riguardo rammenta che l'Atto del Governo n. 183, all'esame delle Commissioni parlamentari II e VI, riforma – attuando la delega contenuta nella legge n. 23 del 2014 – la disciplina e l'impianto sanzionatorio amministrativo tributario.

In particolare, il comma 3, lettera *a*), apporta modifiche al comma 3 dell'articolo 19, per adeguare la disposizione in materia di tutela cautelare con il richiamo alla garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo n. 546. Le modifiche apportate al comma 6 dell'articolo 19 invece riguardano l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 68, comma 2, del medesimo decreto (in materia di esecuzione delle sentenze).

La lettera *b*) del comma 3 modifica l'articolo 22 del richiamato decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di ipoteca e sequestro conservativo.

In sintesi, in base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito,

può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

Ricorda al riguardo che il comma 3 del citato articolo 22 del decreto legislativo n. 472 prevede che il presidente fissi con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Per effetto delle modifiche in commento, viene chiarito che, ove la notifica debba effettuarsi all'estero, il termine è elevato a trenta giorni (ovvero è triplicato).

Viene sostituito integralmente il comma 4 del medesimo articolo 22, sulla possibilità di adottare il provvedimento cautelare inaudita altera parte. Le norme vigenti subordinano tale provvedimento all'ipotesi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo; il presidente, ricevuta l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.

Con le modifiche recate dalla disposizione il presupposto per l'adozione di tale provvedimento è la possibilità che la convocazione della controparte pregiudichi l'attuazione del provvedimento; resta fermo che il presidente provvede con decreto motivato, precisando che in tal caso sono assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa la camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. In tale udienza la commissione, con sentenza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Viene inoltre soppresso il comma 5 dell'articolo 22, che disciplina la presentazione delle istanze di tutela cautelare agli organi di giurisdizione ordinaria, in

quanto la materia delle sanzioni tributarie è ormai tutta devoluta alla cognizione delle commissioni tributarie, a seguito delle modifiche introdotte nel 2002 all'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (articolo 12 della legge n. 448 del 2001).

Le modifiche al comma 6 dell'articolo 22 hanno anch'esse finalità di coordinamento formale con le nuove norme (in particolare con le disposizioni in materia di garanzia).

Con la sostituzione del comma 7 dell'articolo 22 sono ridisciplinate le ipotesi in cui i provvedimenti cautelari (ipoteca e sequestro conservativo) perdono efficacia. In particolare, si aggiunge un'ulteriore causa di perdita di efficacia, che si verifica qualora essi non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Illustra l'articolo 11 dello schema, il quale reca norme sulla funzionalità della giurisdizione tributaria, a tal fine modificando il decreto legislativo n. 545 del 1992, relativo all'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria.

La norma dà attuazione all'articolo 10 della legge n. 23 del 2014, il quale reca, in primo luogo, la delega per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, da perseguire sia mediante la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite l'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria.

In particolare, ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 10 della legge n. 23, l'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria deve essere perseguito, in particolare, attraverso interventi riguardanti, tra l'altro:

la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie;

l'eventuale composizione monocratica dell'organo giudicante in relazione a controversie di modica entità e comunque non attinenti a fattispecie connotate da particolari complessità o rilevanza economico-sociale, con conseguente regolazione, secondo i criteri propri del processo civile,

delle ipotesi di inosservanza dei criteri di attribuzione delle controversie alla cognizione degli organi giudicanti monocratici o collegiali, con connessa disciplina dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio della giurisdizione in forma monocratica;

l'attribuzione e la durata, anche temporanea e rinnovabile, degli incarichi direttivi;

i criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni tributarie;

la semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa al meccanismo di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in particolare attraverso la concentrazione delle relative competenze e funzioni direttamente in capo al Consiglio medesimo e la previsione di forme e modalità procedurali idonee ad assicurare l'ordinato e tempestivo svolgimento delle elezioni;

il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica;

il rafforzamento del contenuto informativo della relazione ministeriale sull'attività delle commissioni tributarie.

La lettera *d*) del comma 1 impone il rafforzamento, l'aggiornamento, l'informatizzazione e la condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio e analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestività, l'omogeneità e l'efficacia delle scelte dell'amministrazione finanziaria in merito alla gestione delle controversie, nonché al fine di verificare la necessità di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell'amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente.

Rileva al riguardo come lo schema in esame non rechi l'attuazione del principio di delega concernente la distribuzione ter-

ritoriale dei componenti delle commissioni tributarie, né l'eventuale composizione monocratica dell'organo giudicante in relazione a specifiche controversie.

Il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 11 dello schema – modificando il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 545 del 1992 – introduce il principio della rotazione degli incarichi. In particolare, l'incarico del presidente delle commissioni provinciali e regionali ha durata quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale.

Con proprio regolamento – da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello schema) – il Consiglio di presidenza stabilisce il procedimento e le modalità di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato.

Viene chiarito inoltre che il presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i tre anni successivi alla nomina.

Il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dal medesimo comma 1, lettera *a*), dell'articolo 11 dello schema, prevede che, in caso di valutazione negativa e comunque dopo otto anni di esercizio delle funzioni di presidente, il giudice tributario è riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse, all'incarico di presidente di sezione nella commissione tributaria a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.

Segnala che l'articolo 12, comma 4, dello schema prevede che nel computo del periodo di otto anni per la durata in carica del presidente delle commissioni provinciali e regionali, per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si tenga conto anche del periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 11 dello schema modifica il comma 1

dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 545, affidando ad un provvedimento del Consiglio di Presidenza l'istituzione di sezioni specializzate in relazione a questioni controverse.

Ai sensi del nuovo comma 1-*bis* del predetto articolo 6 del decreto legislativo n. 545, l'assegnazione da parte del presidente della Commissione tributaria deve tener conto, preliminarmente, della istituzione delle sezioni specializzate per materia, all'interno delle quali si applicheranno i criteri cronologici e casuali.

La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 11 dello schema modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 545, introducendo tra i requisiti generali per i componenti delle commissioni tributarie il possesso di laurea magistrale o quadriennale.

Ai sensi del predetto articolo 7, gli altri requisiti sono: essere cittadini italiani; avere l'esercizio dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età; avere idoneità fisica e psichica.

La lettera *d)* del comma 1 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 545, in materia di incompatibilità, integrando la definizione di incompatibilità di cui alla lettera *h)* laddove si fa riferimento a coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici, includendovi il riferimento ai movimenti. È inoltre specificato che non possono essere componenti delle commissioni tributarie coloro che svolgono attività di consulenza tributaria non solo direttamente ma anche indirettamente, attraverso forme associative.

Per quanto concerne la disciplina dell'incompatibilità, ricorda che l'articolo 39 del decreto-legge 98 del 2011 ha rafforzato le cause di incompatibilità dei giudici tributari e incrementato la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di

giudici togati. In particolare, le nuove norme sanciscono che sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario coloro che in qualsiasi forma esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario. Sono altresì incompatibili con il ruolo di giudice tributario coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli, e il relativo personale dipendente, individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992 – che disciplina l'assistenza tecnica – ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate in precedenza, nonché i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali, ovvero esercitano le attività sopraindicate nella regione e nelle province confinanti. Infine, non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante, oltre a coniugi, parenti e affini entro il quarto grado, i conviventi.

La lettera *e)* modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 545, intervenendo sull'iter di nomina dei giudici con l'intento di ridurre i tempi delle relative procedure amministrative. Il previsto decreto del Presidente della Repubblica viene ora limitato esclusivamente all'immissione nel ruolo unico dei giudici tributari, mentre i trasferimenti e le progressioni in carriera avvengono con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La lettera *f)* modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 545, in materia di durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento, prevedendo che nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni nelle more del completamento dell'iter dei decreti di nomina.

La lettera g) sostituisce l'articolo 15 del decreto legislativo n. 545, in materia di vigilanza e sanzioni disciplinari.

In ordine alle funzioni di vigilanza, al nuovo comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 545 viene precisato che il presidente di ciascuna commissione esercita il potere di vigilanza sui componenti e sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria, segnalandone le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, che conserva il compito istituzionale di adottare, anche a seguito della segnalazione del presidente, i provvedimenti organizzativi degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie necessari a garantire qualità ed efficienza dei relativi servizi. Resta ferma la vigilanza del presidente di ciascuna commissione tributaria regionale sull'attività giurisdizionale delle commissioni provinciali e sui loro componenti.

Con i nuovi commi da 2 a 7 del predetto articolo 15 si elencano le sanzioni disciplinari irrogabili, sulla scorta di quelle già previste per i giudici ordinari. In particolare, si prevedono le seguenti sanzioni disciplinari: l'ammonizione, la censura, la sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, l'incapacità ad esercitare un incarico direttivo e la rimozione dall'incarico, tipizzando le condotte punibili per ciascuna sanzione:

si applica la sanzione dell'ammonizione per lievi trasgressioni (comma 3);

si applica la sanzione non inferiore alla censura (comma 4), per:

a) i comportamenti che, violando i doveri d'ufficio, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) i comportamenti che, a causa dei rapporti esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento o a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della Commissione tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;

e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro giudice;

f) l'omessa comunicazione al Presidente della Commissione tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;

g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

h) la scarsa laboriosità, se abituale;

i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni (comma 5), per:

a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

b) i comportamenti che, violando i doveri d'ufficio, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

d) la frequentazione di persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di altro giudice tributario, da parte del presidente della commissione o della sezione, se ripetuta o grave (comma 6);

si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni punite con la sospensione o con la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo (comma 7).

La lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 11 dello schema modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 545, riguardante l'elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Il comma 1 del novellato articolo 21 riguarda l'indizione delle elezioni, che hanno luogo entro quattro mesi (e non più tre mesi) dallo scadere del precedente Consiglio e sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni (in luogo del decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita) Non è riproposta la norma che prevedeva lo svolgimento in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

Il comma 2 del novellato articolo 21 disciplina la composizione dell'ufficio centrale elettorale e prevede che lo stesso è istituito presso lo stesso Consiglio di presidenza escludendo qualsiasi coinvolgimento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze. Esso è costituito da un presidente di Commissione tributaria, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati tre giudici supplenti.

I commi da *2-bis* a *2-quater* del novellato articolo 21 regolamentano la presentazione delle candidature e l'accertamento dei relativi requisiti di legge da parte dell'Ufficio centrale.

I commi *2-quinquies* e *2-sexies* del nuovo articolo 21 prevedono le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali

presso le sedi delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, dove sono istituiti gli uffici elettorali locali. Da ultimo, il comma *2-septies* demanda le disposizioni di attuazione del presente articolo ad un apposito regolamento emanato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 11 dello schema sostituisce l'articolo 22 del decreto legislativo n. 545, in materia di votazioni.

I commi 1 e 2 del novellato articolo 22 stabiliscono che ciascun elettore non può indicare più di tre candidati (in luogo degli attuali sei) e che il voto, personale e segreto, è espresso dal giudice tributario presso la sede di Commissione dove esercita la propria funzione giurisdizionale.

I commi 3 e 4 novellato articolo 21 prevedono che le operazioni di scrutinio siano effettuate dagli uffici elettorali locali, che le attestano in apposito processo verbale e decidono a maggioranza sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e su quelle in ordine alla validità delle schede.

Ai sensi del comma 5 del novellato articolo 21, i verbali di scrutinio sono trasmessi dagli uffici elettorali locali all'ufficio centrale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la proclamazione degli eletti.

La lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 11 dello schema modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 545, in materia di proclamazione degli eletti e reclami. In particolare, al comma 1 – il quale stabilisce che l'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti e che a parità di voti è eletto il più anziano di età – è previsto che i nominativi degli eletti debbano essere comunicati anche al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il nuovo comma *3-bis* del predetto l'articolo 23 stabilisce che il presidente in carica convochi il Consiglio nella nuova composizione entro quindici giorni dal-

l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di costituzione del nuovo organo di autogoverno.

Ai sensi del nuovo comma 3-ter del predetto l'articolo 23, fino all'insediamento del nuovo organo, il Consiglio uscente continua a svolgere le proprie attività, nonostante la scadenza del termine di durata di quattro anni.

La lettera *m)* modifica l'articolo 24, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 545, in materia di attribuzioni del Consiglio di presidenza, delegando a tale organo la funzione di aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi.

La lettera *n)* modifica l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 545, anticipando dal 31 dicembre al 30 ottobre di ciascun anno la data di presentazione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente, che viene predisposta anche sulla base degli elementi forniti dal Consiglio di presidenza; viene specificato che particolare attenzione deve essere riservata alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.

Passando al Titolo III dello schema di decreto, segnala come l'articolo 12 rechi alcune norme transitorie.

In particolare, il comma 1 dispone la decorrenza della disposizioni recate dallo schema di decreto a decorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione dell'articolo 9, comma 1, lettere *ee)* e *gg)*, dello schema, che entrano in vigore dal 1° gennaio 2017; tali lettere riguardano – rispettivamente – l'immediata esecutività delle sentenze del giudice tributario e la nuova disciplina dell'esecuzione di sentenze di condanna in favore del contribuente.

Il comma 2 stabilisce che fino all'approvazione dei decreti ministeriali di attuazione dei novellati articoli 12, comma 4 (in materia di soggetti autorizzati a

rappresentare in giudizio le parti private) e 69, comma 2 (in materia di garanzie) del decreto legislativo n. 546 del 1992, restano applicabili le previgenti disposizioni di cui ai predetti articoli 12 e 69.

Ai sensi del comma 3, le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, relative alla possibilità di effettuare notificazioni tra le parti e successivo deposito presso la Commissione tributaria per via telematica, si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, di attuazione del processo tributario telematico.

Rammenta che il richiamato comma 3 affida a uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, il compito di individuare le regole tecnico-operative per le operazioni relative all'abilitazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria-S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all'assegnazione dei ricorsi e all'accesso dei soggetti coinvolti nel processo, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze. I medesimi decreti sono stabilite le regole tecnico-operative finalizzate all'archiviazione e alla conservazione dei documenti informatici, in conformità a quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale.

Il comma 4 prevede che nel computo del periodo di otto anni per la durata in carica del presidente delle commissioni provinciali e regionali, per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si tenga conto anche del periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni (articolo 2, comma 1, del

decreto legislativo n. 545 del 1992, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), dello schema).

L'articolo 13 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera gg), dello schema, che ridisciplina l'esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente, quantificati in 86 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,

si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 232 del 2014.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali e C. 3060 Simonetti
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3025 Russo) 65

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 15.55.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali e C. 3060 Simonetti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3025 Russo).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, segnala innanzitutto che, come già avvenuto per le proposte di legge C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto e C. 2733 Vignali, C. 2708 Colletti e C. 3060 Simonetti, sarà abbinata all'esame del disegno di legge C. 3012 anche la proposta di legge C. 3025 Russo, la quale è stata assegnata alle Commissioni riunite VI e X

proprio al fine di permetterne l'abbinamento al disegno di legge C. 3012.

Ricorda quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 3012 è stato fissato per la giornata di lunedì 13 luglio prossimo, alle ore 12.

In merito rammenta che il disegno di legge C. 3012 risulta collegato alla manovra di finanza pubblica: ciò comporta l'applicazione dello specifico regime procedurale previsto per tale tipologia di provvedimenti dall'articolo 123-*bis* del Regolamento, in particolare per quanto riguarda il regime di ammissibilità per materia delle proposte emendative, la necessità che le proposte emendative recanti nuove o maggiori spese o minori entrate siano adeguatamente quantificate e coperte e l'obbligo di previa presentazione in Commissione delle proposte emendative.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) chiede di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti al pomeriggio di lunedì 13 luglio prossimo.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente della X Commissione*, ritiene, d'accordo con il Presidente della VI Commissione,

che sia possibile accogliere la richiesta del deputato Abrignani, fissando quindi il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 3012 alle ore 18 di lunedì 13 luglio.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, sottolinea come il lungo e articolato ciclo di audizioni svolto dalle Commissioni abbia evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni al disegno di legge. Osserva che le modifiche che saranno apportate al testo dovranno comunque essere coerenti con l'impianto complessivo e le finalità del disegno di legge, volto alla rimozione dei tanti ostacoli e freni, normativi e non, ancora presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi, e non dovranno quindi rispondere a interessi particolaristici e ad esigenze contingenti.

Sottolinea quindi come, trattandosi di una legge annuale sulla concorrenza, qualora non si riuscisse a trovare un punto di equilibrio su alcune questioni particolarmente complesse, o non ancora sufficientemente approfondite, il lavoro fatto non andrà perso, ma costituirà la base di un ragionamento per interventi futuri.

Assicura che il pacchetto di modifiche che i relatori si riservano di presentare terrà conto degli orientamenti prevalenti che emergeranno dalle sensibilità presenti in Parlamento e accoglierà lo spirito – e la sostanza – delle proposte che saranno presentate.

Al fine di dare alcune prime indicazioni rispetto alle questioni sollevate nel corso delle audizioni, ritiene utile indicare, anche a nome della relatrice per la VI Commissione, Fregolent, alcune linee che i relatori intendono seguire nelle proposte emendative che si riservano di presentare, fermo restando che sarà possibile delineare un quadro complessivo di modifiche solo dopo aver valutato le proposte emendative dei colleghi.

Per quanto riguarda le norme sulle assicurazioni RC auto, ritiene necessario un intervento sulla questione delle carrozzerie convenzionate e delle modalità di risarcimento del danno, nel senso di in-

dividuare un meccanismo di risarcimento che tenga conto del valore reale del bene risarcito. Altri interventi riguarderanno una più chiara definizione della « scontistica » da parte delle compagnie assicurative e la questione delle sperequazioni territoriali nella determinazione delle tariffe. Si potrebbe poi migliorare la norma relativa all'installazione della scatola nera, anche nell'ottica di favorire l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere. Occorrerà poi rendere più efficaci i poteri di controllo e monitoraggio attribuiti alle autorità di vigilanza (Antitrust e IVASS), anche al fine di garantire una piena trasparenza del settore.

Sui fondi pensione si potrebbe lavorare sulla valorizzazione dei contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

Per quanto riguarda il settore della telefonia e delle comunicazioni, sottolinea come i relatori intendano rafforzare le misure di trasparenza nei confronti dei consumatori, con particolare riferimento ai costi di recesso.

Con riferimento al settore dell'energia, osserva come dalle audizioni sia emersa l'esigenza di migliorare la trasparenza nei contratti del mercato libero, a partire da interventi che garantiscano una maggiore intelligibilità della bolletta energetica, nonché di assicurare un costante monitoraggio dei prezzi e facilitare le operazioni di *switching*. Per quanto riguarda il processo di liberalizzazione e le condizioni di maggior tutela, sottolinea come l'indicazione emersa dal dibattito vada nel senso di una gradualità del processo – che deve essere preceduto da azioni volte ad eliminare le distorsioni del mercato ponendo le condizioni per una concorrenza effettiva – e del mantenimento delle garanzie attualmente previste per le fasce più deboli, ad esempio migliorando la disciplina del cosiddetto *bonus* sociale. Aggiunge che un intervento dovrà essere finalizzato ad individuare più incisivi strumenti di contrasto alla morosità.

Sottolinea inoltre come sul tema dei carburanti sia necessario bilanciare l'obiettivo di aumentare la concorrenzialità del settore con l'esigenza, di non

penalizzare – e anzi promuovere – l'utilizzo di carburanti alternativi e meno inquinanti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. In particolare sarà valutata con attenzione una proposta unitaria in materia di anagrafe degli impianti e di razionalizzazione della rete di distribuzione presentata da parte di tutti gli operatori del settore.

Per quanto riguarda il settore dei trasporti ritiene opportuno rafforzare le tutele per i passeggeri, attraverso una più dettagliata disciplina degli indennizzi e della relativa casistica e una maggiore chiarezza e conoscibilità della carta dei servizi.

Per quanto riguarda i trasferimenti immobiliari, rileva come le audizioni abbiano posto in evidenza la necessità di contemperare le istanze di maggiore concorrenzialità con quella di garantire la certezza del diritto nella circolazione dei beni e la tutela dell'interesse pubblico. Ritiene pertanto opportuno lavorare ad una misura che vada in questa direzione.

Con riferimento alla disciplina della professione notarile, considera necessario prevedere interventi per migliorare l'efficienza e la concorrenzialità del settore, alcuni dei quali, peraltro, prospettati dagli stessi rappresentanti di categoria, e per assicurare la qualità dei servizi offerti e la certezza del diritto.

Per quello che riguarda il tema delle società di capitali per i professionisti, ritiene necessario costruire un sistema di norme e di regole che chiarisca meglio condizioni e limiti di ingresso dei capitali nelle professioni. Per quanto riguarda gli avvocati, in particolare, è opportuno individuare, a tutela della clientela, un sistema di *governance* delle società che assicuri l'assoluta indipendenza del professionista, nonché meccanismi di trasparenza nella

composizione della compagine sociale. Ritiene infine che considerazioni analoghe possano essere svolte relativamente alla distribuzione farmaceutica, per la quale devono essere evitate forme di integrazione verticale che possano dar luogo a conflitti di interessi.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, nel richiamarsi alle considerazioni svolte dal relatore per la X Commissione, intende sottolineare gli importanti elementi emersi nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni riunite, che hanno fornito numerosi stimoli per migliorare il testo del provvedimento.

Evidenzia quindi come il provvedimento costituisca la prima esperienza di legge annuale per la concorrenza, rilevando come l'intervento legislativo debba caratterizzarsi per un'impostazione equa, volta in particolare a tutelare le fasce più deboli dei consumatori e le PMI, senza colpire pregiudizialmente, ovvero avvantaggiare, alcuna specifica categoria.

In tale prospettiva ritiene che, attraverso una serie di modifiche di buon senso, sarà certamente possibile, con il concorso di tutti, individuare un equilibrio normativo adeguato rispetto alle importanti finalità del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare sul provvedimento, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 3012, il quale costituisce il testo base per il prosieguo dell'esame, è fissato alle ore 18 di lunedì 13 luglio.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 16.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. Atto n. 169 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	68
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 3210 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	69
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.45

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/ CE.

Atto n. 169.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede ai relatori di valutare attentamente, ai fini

della predisposizione della proposta di parere, i rilievi e le osservazioni che il gruppo M5S farà pervenire per le vie brevi.

Giovanna SANNA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, dichiara la disponibilità dei relatori a valutare i rilievi e le osservazioni che i diversi gruppi faranno pervenire per le vie brevi, ferma restando la necessità di attendere il prescritto parere della Conferenza Unificata ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta che sarà convocata successivamente alla trasmissione del prescritto parere da parte della Conferenza unificata.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

C. 3210 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, Enrico Borghi, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

Sottolinea che il provvedimento in esame è stato adottato sulla base di motivi di straordinaria necessità e urgenza connessi all'esigenza di salvaguardare la prosecuzione dell'attività produttiva di importanti siti industriali e conseguentemente l'occupazione di tali realtà, in un quadro di rispetto della normativa ambientale.

L'articolo 1, comma 1, modifica la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, relativamente alle definizioni di « produttore di rifiuti », « raccolta » e « deposito temporaneo » riportate, rispettivamente, nelle lettere *f*, *o* e *bb*) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'ambiente). In particolare, la lettera *a*) integra la definizione di « produttore di rifiuti » allo scopo di includervi anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti medesimi. In conseguenza di tale modifica, nella nozione di « produttore » di rifiuti rientrano tutti i soggetti ai quali sia imputabile l'attività

materiale e giuridica di produzione dei rifiuti. Si tratta di una modifica che adegua la normativa in materia di rifiuti a un'interpretazione della giurisprudenza riguardante la nozione di « produttore di rifiuti », da ultimo ribadita nella sentenza della Corte di cassazione n. 5916 del 2015, sentenza che viene richiamata nella relazione di accompagnamento del disegno di legge. Tale sentenza ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Gorizia dell'11 luglio 2013 con cui era stato rigettato il ricorso del PM del medesimo Tribunale contro il provvedimento che negava il sequestro preventivo di alcune aree e capannoni ubicati all'interno dei cantieri navali di Monfalcone gestiti da Fincantieri, richiesto sulla base della ipotizzata violazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 (articolo 256, comma 1, lett. *a*) e *b*)), per chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.

La lettera *b*) è volta a ricomprendere nella definizione di « raccolta », oltre alla cernita preliminare, il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

La lettera *c*) è volta a modificare la definizione di « deposito temporaneo, per un verso, includendovi il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (ricompreso nella definizione di « raccolta » ad opera della lettera *b*) e, per l'altro, precisando che per luogo ove i rifiuti sono prodotti si deve intendere l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.

L'articolo 2 introduce alcune modifiche alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali. In particolare, viene modificato il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, con cui è stata recepita la

direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, il quale stabiliva che, nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di rilascio o adeguamento, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti potessero continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti. Il decreto legge al nostro esame, oltre a confermare il termine del 7 luglio 2015 per la conclusione dei procedimenti avviati in esito alle istanze di primo rilascio o di adeguamento dell'AIA da parte dell'autorità competente, consente, nelle more della conclusione dei procedimenti, la prosecuzione dell'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione che siano pienamente attuati gli adeguamenti proposti nelle istanze secondo le tempistiche ivi definite in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con le norme vigenti in materia di AIA.

L'articolo 3 prevede che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (comma 1). La disciplina in esame è diretta ad ampliare quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2012 per gli stabilimenti d'interesse strategico nazionale e segnatamente per l'Ilva di Taranto – richiamato dallo stesso comma 1 in esame – per le cui disposizioni la Corte Costituzionale ha già chiarito (con la sentenza n. 85 del 2013) la possibilità di un intervento del legislatore circa la continuità produttiva compatibile con i provvedimenti cautelari. In particolare, la Consulta ha escluso la violazione della riserva di giurisdizione, avuto riguardo alla tesi di fondo del rimettente (il Gip del Tribunale di Taranto), secondo cui il decreto-legge

sarebbe stato adottato per vanificare l'efficacia dei provvedimenti cautelari disposti dall'Autorità giudiziaria di Taranto. In sostanza, si è riconosciuta al legislatore la possibilità di modificare le norme cautelari, quanto agli effetti e all'oggetto, anche se vi siano misure cautelari in corso secondo la previgente normativa. Nel contempo, si è attribuito alla legislazione e alla conseguente attività amministrativa il compito di regolare le attività produttive pericolose. Come accennato, la richiamata disciplina del decreto-legge n. 207 del 2012 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) ha già permesso la prosecuzione dell'attività d'impresa negli stabilimenti di interesse strategico nazionale pur in presenza di provvedimenti di sequestro sui beni aziendali disposti dall'autorità giudiziaria. Il decreto-legge n. 207 ha previsto che il Ministro dell'ambiente possa autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato « di interesse strategico nazionale » per un periodo massimo di 36 mesi, a condizione che siano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. L'esercizio del potere attribuito al Ministro è condizionato dalla presenza dei seguenti presupposti:

deve trattarsi di uno stabilimento individuato, con apposito DPCM, come « stabilimento di interesse strategico nazionale »;

presso lo stabilimento devono essere occupati almeno 200 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno;

vi sia una assoluta necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione.

Ai sensi del comma 4, le disposizioni che consentono allo stabilimento di pro-

seguire l'attività alle condizioni indicate, trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tal caso, i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa. Le disposizioni che consentono allo stabilimento di proseguire l'attività alle condizioni indicate, trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tal caso, i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa.

Ricorda che il sequestro preventivo (articolo 321 c.p.p.) è una misura cautelare reale, finalizzata ad impedire che la libera disponibilità di « una cosa pertinente al reato » possa aggravare o protrarre le conseguenze dell'illecito, ovvero agevolare la commissione di altri reati (comma 1). La funzione dell'istituto è, quindi, quella di inibire possibili attività illecite ponendo un vincolo di indisponibilità sui beni oggetto di sequestro. Nel necessario bilanciamento di interessi, il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero la possibile agevolazione della commissione di altri illeciti giustifica la compressione di diritti individuali costituzionalmente garantiti come il diritto di proprietà privata e di libera iniziativa economica. Le condizioni per la legittima adozione della misura, richiesta dal pubblico ministero e di competenza del giudice (il giudice del merito o, nella fase delle indagini preliminari, il GIP), consistono nella presenza contemporanea di due elementi: il *fumus delicti* e il *periculum in mora*. Oggetto del sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale può, quindi, essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente, compresa persona estranea al reato – purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo

di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. Tra i beni sequestrabili sono certamente compresi i beni aziendali; secondo Cassazione, sent. 29797 del 2001 è, ad esempio, legittimo il sequestro di un'intera azienda allorché vi siano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali sia, proprio per la sua collocazione strumentale, in qualche modo utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando che l'azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali.

Come accennato, l'articolo 3 mette in relazione la prosecuzione dell'attività d'impresa in pendenza del sequestro di beni aziendali alla motivazione della misura ovvero la sussistenza di ipotesi di reato in materia di sicurezza sul lavoro (si tratta sostanzialmente dei numerosi illeciti a carico del datore di lavoro previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, cd. testo unico sulla sicurezza sul lavoro). Si ricorda che, dopo la morte (8 giugno 2015) di un operaio in un incidente all'altoforno 2 dell'Ilva (l'operaio è stato investito da una improvvisa fiammata durante le operazioni di misurazioni della temperatura), lo stesso impianto è stato posto sotto sequestro preventivo dalla Procura di Taranto; il Gip convalidando il sequestro dell'altoforno 2 (con la motivazione che l'impianto non è sicuro e mette a rischio la vita degli operai) ha anche respinto la richiesta di facoltà d'uso presentata dai legali dei commissari dell'Ilva.

Il decreto-legge in esame prevede che l'attività dello stabilimento possa proseguire per un periodo massimo di 12 mesi dall'adozione del richiamato provvedimento di sequestro subordinatamente alla presentazione – entro 30 giorni – di un piano contenente le misure aggiuntive, anche di natura provvisoria, per la tutela della sicurezza dei lavoratori sull'impianto oggetto del provvedimento di sequestro (commi 2 e 3). Il piano va comunicato all'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro ed è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici

della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo (comma 4).

La descritta disciplina si applica anche ai provvedimenti di sequestro già adottati dalla magistratura al 4 luglio 2015 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame). Sia il termine di 12 mesi per il protrarsi dell'attività s'impresa che quello di 30 giorni per la redazione del piano per la sicurezza decorrono dalla data sopracitata (comma 5).

L'articolo 4 reca infine l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel far presente che il provvedimento d'urgenza in discussione rappresenta l'ottavo decreto-legge sull'Ilva, giudica negativamente il testo dello stesso, che, tra l'altro, contrariamente a quanto da più parti auspicato, reca ulteriori modifiche al Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Evidenzia il fatto che il decreto-legge in esame è volto a individuare soluzioni normative per affrontare casi specifici, configurandosi pertanto al pari dei provvedimenti *ad personam* denunciati nelle precedenti legislature. Stigmatizza infine la soccombenza dei principi della sicurezza dei lavoratori e della tutela dell'ambiente e della salute rispetto all'interesse economico-produttivo delle aziende, nonché l'indebita interferenza del potere legislativo sul potere giudiziario.

Lara RICCIATTI (SEL) intende svolgere alcune brevi considerazioni di carattere generale sul provvedimento in esame. Innanzitutto sottolinea come il Governo abbia emanato l'ennesimo decreto-legge sulla questione ILVA, l'ottavo, senza che si sia ancora giunti ad una soluzione accettabile dal punto di vista della questione del risanamento ambientale dell'area. Osserva, inoltre, che nell'ultimo decreto-legge era previsto, fra l'altro, che l'80 per cento delle prescrizioni previste nell'AIA dovessero essere realizzate entro il 15 luglio 2015, data che evidentemente non sarà rispettata.

Evidenzia infine notevoli dubbi circa la costituzionalità delle disposizioni recate dall'articolo 3 che prevede il dissequestro nonché la ripresa dell'attività produttiva di un impianto in cui ha recentemente perso la vita un giovane operaio. Si tratta, a suo giudizio, di una questione umana, più che politica che in questa sede dovrebbe essere valutata con attenzione e con responsabilità.

Gianluca BENAMATI (PD), nel ritenere che sui contenuti del decreto-legge in esame potrà svolgersi un approfondito confronto nelle Commissioni, osserva che in queste circostanze la politica deve assumersi le proprie responsabilità senza infingimenti.

Ritiene doveroso sottolineare come il Partito democratico abbia a cuore, al pari degli altri gruppi, la sicurezza dei lavoratori e la salute dei cittadini, e intende salvaguardare continuità produttiva di impianti strategici e i livelli occupazionali. Sottolinea che il provvedimento d'urgenza in esame ha posto le condizioni per risolvere una situazione che difficilmente si sarebbe potuta immaginare e, a suo avviso, paradossale. Con riferimento alla questione dell'Ilva ritiene che ognuno debba riconoscere che la fermata dell'altoforno 2 avrebbe comportato il blocco della produzione dell'acciaio in Italia. Si deve pertanto intervenire per tutelare la sicurezza dei lavoratori e la salute dei cittadini, al fine di trovare un temperamento degli interessi nella salvaguardia del sistema siderurgico italiano.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) giudica semplicistico attribuire il ruolo di soggetto irresponsabile alla magistratura che ha disposto il sequestro degli impianti o al Governo che è intervenuto con il decreto-legge per garantire la ripresa dell'attività produttiva. Probabilmente la verità deve ricercarsi in una posizione mediana, e ritiene che sia necessario assicurare la continuità produttiva di aziende strategiche attraverso soluzioni alternative più ragionate. Invita quindi i relatori e tutti i colleghi, a valutare sia i profili di tutela

della sicurezza dei lavoratori e della tutela della salute sia la questione della continuità produttiva di settori strategici della nostra economia industriale.

Federico MASSA (PD), nel concordare con quanto affermato dal collega Benamati, ritiene che la magistratura e il Parlamento operino su due piani distinti e abbiano responsabilità diverse. Pur considerando perfettibile il provvedimento d'urgenza in esame, con particolare riferimento all'articolo 3, ove andrebbero definite in maniera più puntuale le attività di vigilanza, controllo e monitoraggio, considera doveroso il compito del Parlamento di tutelare gli interessi complessivi che incidono su determinate situazioni, individuando il punto di equilibrio degli interessi in gioco.

Raffaello VIGNALI (AP) osserva preliminarmente che il provvedimento in esame affronta due situazioni industriali molto diverse tra loro. Giudica paradossale la situazione di Fincantieri. Osserva innanzitutto che non si tratta di rifiuti, ma di materie prime seconde che sono soggette a normative ben diverse. Sottolinea che, in questo caso, la raccolta degli scarti di lavorazione è avvenuta da parte di Fincantieri senza dichiarazione di agire conto terzi. Ritiene pertanto che il sequestro sia stato un provvedimento eccessivo perché, in presenza di una violazione amministrativa senza alcun danno per la salute e la sicurezza del lavoro, si sarebbe dovuto procedere con una sanzione amministrativa. Ritiene che si dovrebbe fare una seria riflessione sulle modalità di recepimento italiano delle direttive europee che hanno indotto il fenomeno del *gold plating* che, al di fuori di ogni criterio di ragionevolezza, mette in seria difficoltà le aziende italiane rendendole meno competitive rispetto a quelle di altri Paesi europei.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene opportuno svolgere una più attenta riflessione sulle questioni emerse nel corso del

dibattito. La vicenda del sequestro di Fincantieri, resa ancora più complicata dai rapporti con le società appaltatrici, giustifica l'intervento d'urgenza del Governo volto a consentire l'attività di circa 5 mila lavoratori che, in caso di blocco del cantiere, non avrebbero potuto avere nessuna forma di integrazione salariale. La questione dell'Ilva è evidentemente più delicata. Preso atto che in questa sede tutti hanno ugualmente a cuore la sicurezza dei lavoratori e la tutela dell'ambiente, sottolinea che il Paese sta tentando un'impresa ciclopica e complicata per salvare l'Ilva, mettere in sicurezza i lavoratori e salvaguardare l'ambiente. Si tratta infatti di un'azienda che occupa più di 10 mila lavoratori e assicura la produzione dell'acciaio in Italia. Aggiunge infine che l'esperienza italiana dimostra che i siti industriali sono bonificati e risanati solo se l'attività produttiva prosegue, mentre la chiusura degli stabilimenti si è sempre tradotta su tutto il territorio nazionale in una storia di bonifica mancata. L'operazione che si tenta di portare a compimento con questo ennesimo decreto è quella di far produrre l'Ilva garantendo condizioni di sicurezza ai lavoratori e di tutela ambientale.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) esprime preoccupazione per l'ampliamento della definizione di « produttore di rifiuti » introdotta dal decreto-legge, che includerebbe anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti medesimi. Manifesta, infine, perplessità anche sulle disposizioni introdotte dall'articolo 1 del decreto-legge, con riferimento all'ampliamento della definizione di deposito temporaneo, che includerebbe anche il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	74
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	74
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
ERRATA CORRIGE	76

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 10.25.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che la deputata Bindi del gruppo Partito democratico non fa più parte della I Commissione. Intende ringraziare la deputata Bindi per il costante e prezioso contributo fornito ai lavori della Commissione.

Emanuele FIANO (PD) intende rivolgere, a nome di tutto il gruppo del Partito democratico, un sentito ringraziamento alla deputata Rosy Bindi per il lavoro

svolto con autorevolezza e capacità nell'ambito della Commissione.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 luglio 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che sono pervenuti i pareri della Commissione Giustizia e della Commissione Cultura.

Avverte, quindi, che il relatore, al fine di recepire una condizione recata dal parere della VII Commissione, ha presentato l'emendamento 13.1000, che pone in votazione.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI esprime parere favorevole sull'emendamento 13.1000 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 13.1000 del relatore (*vedi allegato*).

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, sottopone alla Commissione le seguenti proposte di coordinamento del testo:

1) all'articolo 1, comma 1, la lettera o), introdotta dall'emendamento 1. 126 (Nuova formulazione), è rinumerata come lettera m-ter):

2) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, come modificato dall'emendamento 4. 27, le parole: « e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi » sono sostituite dalle seguenti: « e previo parere del Consiglio di Stato, che è reso »;

3) all'articolo 6, comma 1, lettera c-sexies), inserita dall'emendamento 6. 70 (Nuova formulazione), le parole: « nelle white list, di cui all'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi dell'articolo 1 »;

4) all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 3), sono aggiunte, in fine, le parole: « , fermo restando quanto previsto dal numero 4 »

5) all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 4), come modificato dall'emendamento 9. 1003, le parole: « di cui alla presente lettera » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al numero 3) »;

6) all'articolo 9, comma 1, lettera c-bis), le parole: « disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e c) » e le parole: « nel rispetto delle regole e di indirizzi generali e uniformi » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto di regole e di indirizzi generali e uniformi »;

7) all'articolo 9, comma 1, lettera o), come modificata dall'emendamento 9. 204 (Nuova formulazione), le parole: « ove previsto dalla legislazione regionale il direttore dei servizi socio-sanitari » sono sostituite dalle seguenti: « nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari » e dopo le parole: « selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari » sono inserite le seguenti: « , nonché, ove previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari, »;

8) all'articolo 12, comma 4-bis, introdotto dall'emendamento 12. 27, le parole: « è autorizzato ad adottare » sono sostituite dalle seguenti: « adotta »;

9) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: « di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, »;

10) all'articolo 13, comma 1, lettera a-bis), introdotta dall'emendamento 13. 39 (Nuova formulazione), la parola: « concentrare » è sostituita dalle seguenti: « svolgere unitariamente »;

11) l'articolo 13-bis, introdotto dall'articolo aggiuntivo 13. 01, è collocato dopo l'articolo 15 e conseguentemente rinumerato. Al medesimo articolo 13-bis:

al comma 5, dopo le parole: « n. 739, e » è inserita la seguente: « , successivamente, », le parole: « e non oltre » sono soppresse, le parole: « dalla richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di trasmissione dello schema » e le parole da: « è emanato » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « può essere comunque adottato »;

al comma 6, le parole: « possono essere ad esso apportate le correzioni e integrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive » e le parole: « nell'osservanza dei principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione del decreto originario » sono

sostituite dalle seguenti: « nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo »;

12) all'articolo 16, comma 1, lettera b-quater), introdotta dall'emendamento 16. 8, le parole: « disposizioni derivanti da obblighi comunitari » sono sostituite dalle seguenti: « disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea »;

13) all'articolo 16, comma 1, lettera b-quinquies), introdotta dall'emendamento 16. 9 (Nuova formulazione), le parole: « occorrenti per la ratifica ed esecuzione di trattati internazionali » sono sostituite dalle seguenti: « necessari per l'attuazione di trattati internazionali ratificati dall'Italia ».

14) all'articolo 16, comma 2, le parole: « Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari » sono sostituite dalle seguenti: « Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari ».

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI, concorda con le proposte di coordinamento formulate dal relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, pone in votazione le proposte di coordinamento del testo del relatore.

La Commissione approva le proposte di coordinamento del testo avanzate dal relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che i gruppi SEL e M5S hanno comunicato che presenteranno una relazione di minoranza.

La Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Carbone, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3098, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, si riserva, quindi, di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Rivolge, infine, un ringraziamento al Governo per la disponibilità al dialogo mostrata nell'ambito dell'esame di tale importante provvedimento, rilevando come il costante confronto con la Commissione da parte dell'Esecutivo abbia rappresentato un buon modo di fare politica.

La seduta termina alle 10.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 luglio 2015.

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle 10.35 alle 10.40.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni n. 478 dell'8 luglio 2015, a pagina 40, seconda colonna, quint'ultima riga, sostituire le parole « fermi restando » con la seguente « nonché ».

A pagina 41, prima colonna, alla quinta riga, le parole « con l'assunzione della relativa condizione, » sono soppresse;

sempre a pagina 41, prima colonna, all'undicesima riga, dopo le parole « del medesimo personale, » inserire le seguenti « con l'assunzione della relativa condizione »;

sempre a pagina 41, prima colonna, alla ventiquattresima riga, sostituire le parole: « 3) il ricorso a parte dei risparmi di spesa, » con le seguenti « 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di una quota parte dei risparmi di spesa di

natura permanente, non superiore al cinquanta per cento, ».

A pagina 49, prima colonna, dopo la sedicesima riga, inserire le seguenti parole:

Ovunque ricorrono le parole “forze di polizia” oppure “forza di polizia” dopo le predette parole aggiungere le seguenti: “ad ordinamento civile”.

Conseguentemente:

al punto 1) dopo le parole “istituzione di ruoli” sopprimere “, gradi”;

al punto 2) sopprimere “, con l’assunzione della relativa condizione, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato,”;

0. 7. 1007. 20. Giachetti.

ALLEGATO

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 13.

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

13. 1000. Il relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	85
ALLEGATO 2 (<i>Parere alternativo del Movimento 5 Stelle</i>)	86
Sull'ordine dei lavori	82

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	82
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	83
ALLEGATO 4 (<i>Subemendamenti agli emendamenti 2.0100, 2.0101, 2.0102, 13.101 e 23.0100 del Governo</i>)	96

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 9.50.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2015.

Alessia MORANI (PD), *relatrice*, fa presente che il testo dell'articolo, che costituisce l'oggetto dell'esame della Commissione è stato modificato rispetto al testo approvato dal Senato, sul quale era stata svolta la relazione.

Rammenta che tale testo reca una delega al Governo in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni avente come oggetto speci-

fico l'introduzione di disposizioni integrative e correttive di due decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 190 del 2012 (la cosiddetta legge Severino o legge anticorruzione), relativi rispettivamente alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 33 del 2013) e all'inconferibilità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 39 del 2013). In primo luogo, segnala che la I Commissione ha eliminato il riferimento al decreto legislativo n. 39 del 2013 e, quindi, all'inconferibilità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Rispetto ai principi e criteri direttivi previsti nel nuovo testo della I Commissione segnala che il principio di cui alla lettera *a*) consiste ora nella ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza, mentre nel testo del Senato era dato dalla precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Si tratta di una modifica che non sembra mutare sostanzialmente il principio, in quanto il valore fondamentale che sta alla base dei due principi è sempre la trasparenza della pubblica amministrazione, che è il presupposto per il contrasto della corruzione.

Sono stati inoltre introdotti nuovi principi per i quali esprime piena condivisione.

In particolare, si stabilisce la previsione di misure organizzative, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni concernenti: 1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici; 2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale; 3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il nu-

mero delle imprese creditrici, aggiornati regolarmente; 4) le determinazioni dell'organismo di valutazione.

Si prevede la precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance, nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.

Si stabilisce che fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione nelle white list, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, con modifiche della relativa disciplina, mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all'Autorità nazionale anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo

116 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.

Inoltre si prevede la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che detti obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.

Si prevede poi l'individuazione dei soggetti competenti alla irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

Si tratta di principi condivisibili nella *ratio* e sufficientemente dettagliati nella formulazione.

Nel testo trasmesso dal Senato, la lettera d) prevedeva la riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori delle reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi previste dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.

Si è soppressa questa lettera per introdurre una delega maggiormente precisa e dettagliata in materia.

In particolare si è previsto che, in attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis*) (le spese relative alle intercettazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.), del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia), anche se rese anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il cin-

quanta per cento rispetto alle tariffe stabilite con il decreto del Ministro della Giustizia 26 aprile 2001; adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni sulla base del costo medio per tipologia di prestazione rilevato dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente al fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari almeno il cinquanta per cento; definizione dei criteri e delle modalità per l'adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di intercettazioni in conseguenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative; armonizzazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento; abrogazione di ogni altra disposizione precedente incompatibile con i principi di cui al presente comma.

Anche in questo caso, ritiene che tali modifiche appaiono migliorative del testo trasmesso dal Senato.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione (*vedi allegato 1*).

Daniele FARINA (SEL) preannuncia, a nome del suo gruppo parlamentare, il voto contrario sulla proposta di parere testé formulata dalla relatrice.

Giulia SARTI (M5S), nel richiamare le considerazioni già svolte nella precedente seduta, presenta e illustra una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Alfonso BONAFEDE (M5S) osserva che avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, ai fini dell'espressione del parere di competenza, anche le disposizioni del provvedimento in discussione relative al sistema di giustizia contabile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sarà prima posta in votazione la proposta di parere della relatrice e che, in caso di sua approvazione, la proposta

alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo M5S risulterà preclusa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S.

Sull'ordine dei lavori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che nel corso della seduta pomeridiana la Commissione esprimerà il parere sul disegno di legge 3012 in materia di concorrenza. Fa presente, inoltre, di aver concluso un approfondito esame delle circa 330 proposte emendative al disegno di legge C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, e che, pertanto, qualora il Governo sia pronto per esprimere i pareri di competenza su tali emendamenti, nella seduta pomeridiana si procederà all'espressione dei pareri, per poi esaminarli a partire dalla prossima settimana.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.30.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 luglio 2015.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, formula una ulteriore nuova proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

Andrea COLLETTI (M5S), relativamente alla condizione di cui al numero 1) della proposta di parere, riferita all'articolo 6 del provvedimento in discussione, rileva l'opportunità di espungere la parte di cui alla lettera *a*), nella quale, in via subordinata alla soppressione dello stesso articolo, si prevede che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo del sinistro debba risultare dalla richiesta di risarcimento o, in alternativa, dall'invito alla stipula della negoziazione assistita. In particolare, non ritiene pertinente il riferimento a tale ultimo istituto, manifestando perplessità in ordine al fatto che una disposizione come quella che si mira ad introdurre attraverso la predetta condizione sia conforme agli obiettivi e alle finalità perseguite dal legislatore.

Relativamente alla condizione di cui al n. 5) della proposta di parere, riferita all'articolo 26 del disegno di legge in esame, osserva come sarebbe necessario escludere radicalmente l'ingresso dei cosiddetti soci di capitale dalle società costituite per l'esercizio della professione forense, onde salvaguardare il principio della personalità della prestazione professionale. Manifesta, inoltre, contrarietà in ordine alla prevista apertura nei confronti delle società multidisciplinari che, a suo avviso, dovrebbero essere disciplinate in altra sede. Propone pertanto, che tra i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega relativa alla disciplina delle società tra avvocati, sia esclusa espressamente la possibilità di ingresso dei soci di capitale e che sia soppresso ogni riferimento alla possibilità di partecipazione di professionisti, diversi dagli avvocati, iscritti in altri albi professionali.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, non condividendo le osservazioni del collega Colletti, si dichiara non disponibile a modificare la proposta di parere testé presentata.

Andrea COLLETTI (M5S), nel prendere atto dell'orientamento del collega Guerini, precisa che il suo gruppo parlamentare ritiene condivisibili, in linea generale, i contenuti della proposta di parere formulata dal relatore, riservandosi comunque di presentare specifici emendamenti sulle questioni in precedenza illustrate presso le Commissioni di merito. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole dei deputati del M5S sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 luglio.

Giuditta PINI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.50.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, dopo aver avvertito che il comitato per la legislazione ha espresso il parere di competenza sul testo, avverte che sono stati presentati alcuni subemendamenti agli emendamenti 2.0100, 2.0101, 2.0102, 13.101 e 23.0100 del Governo (*vedi allegato 4*). Fa presente che pur essendo il relatore pronto all'espressione dei pareri sulle proposte emendative e subemendative presentate, il Governo ha chiesto, per le vie brevi, di disporre di tempo ulteriore per effettuare i necessari approfondimenti istruttori. Assicura, in ogni caso, che il relatore ed il rappresentante del Governo procederanno all'espressione dei pareri di competenza nella giornata di martedì 14 luglio prossimo, con conseguente avvio delle votazioni.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla possibilità, sul piano regolamentare, di presentare subemendamenti di tipo aggiuntivo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che tale possibilità è rigorosamente preclusa nel corso dell'esame in Assemblea quando non vi sia uno stretto, oggettivo ed evidente collegamento con l'emendamento che si vuole modificare. Per quanto attiene ai subemendamenti presentati, osserva che

il subemendamento Mattiello 2.0100.1, volto ad aggiungere un comma all'articolo aggiuntivo 2.0100 del governo, è collegato a tale articolo aggiuntivo dalla circostanza che come l'articolo aggiuntivo anch'esso è diretto ad aumentare le pene di un reato, per quanto si tratti di un reato (scambio elettorale politico-mafioso) del tutto diverso da quello oggetto dell'articolo aggiuntivo del Governo (furto in appartamento). In sostanza il presentatore del subemendamento ritiene che per ragioni di omogeneità la circostanza che sia aumentata la pena di un reato giustifichi l'aumento di pena di un altro reato. Non esclude che nel caso di specie un subemendamento di tenore simile a quello presentato dal deputato Mattiello potrebbe essere considerato irricevibile qualora presentato in Assemblea, ma ritiene che ciò non sia rilevante, in quanto le regole che disciplinano l'esame in sede referente non sono necessariamente le medesime che valgono in Assemblea, in ragione della natura sostanzialmente istruttoria dell'esame in sede referente. L'obiettivo dell'esame in Commissione è la predisposizione di un testo da sottoporre, attraverso la deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, per cui interpretazioni estremamente formalistiche delle norme regolamentari potrebbero non essere consone alla natura dell'attività svolta dalla Commissione. Nel caso in esame, il subemendamento 2.0100.1 serve a porre un tema all'attenzione della Commissione: l'adeguatezza della pena prevista per un certo reato

rispetto all'aumento di pena previsto per altri reati. Naturalmente, nel caso di atteggiamenti evidentemente ostruzionistici l'interpretazione sarebbe strettamente rigorosa, venendo meno la finalità propositiva del subemendamento.

Daniele FARINA (SEL) stigmatizza il fatto che un noto quotidiano, nella giornata di ieri, abbia reso noti i contenuti delle proposte emendative del Governo, prima ancora che le stesse venissero formalmente presentate in Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, precisa che le predette proposte emendative sono state presentate dal Governo proprio nel corso della seduta svoltasi nella giornata di ieri.

Giulia SARTI (M5S), considerato che il provvedimento in discussione reca, tra l'altro, misure modificative dell'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, rileva la necessità che la Commissione acquisisca dal Ministero della giustizia i dati aggiornati relativi ai detenuti sottoposti al regime della detenzione a vita.

Donatella FERRANTI, *presidente*, assicura che una richiesta in tal senso sarà trasmessa, a nome della Commissione, al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3098 come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

valutate positivamente le modifiche apportate dalla I Commissione volte ad assicurare la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione anche con finalità di contrasto della corruzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato.**PARERE ALTERNATIVO DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione Giustizia,

premessa la competenza per il provvedimento in esame all'articolo 6 comma primo lettere A e C, che contiene delega al governo da esercitarsi in sei mesi dall'entrata in vigore,

rilevato che:

l'articolo 6 è stato sostanzialmente modificato in commissione referente con una proposta emendativa del relatore;

L'originaria formulazione avrebbe consentito al governo di intervenire in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni con disposizioni integrative e correttive di due decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 190 del 2012 (la c.d. legge Severino o legge anticorruzione) relativi rispettivamente alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) e alla incompatibilità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 39/2013);

la proposta emendativa ha stralciato la previsione della delega relativa al dlgs n. 39/2013 sulla incompatibilità e incompatibilità degli incarichi e ha riscritto interamente la lettera «c» indicando, quale contenuto della delega, la precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano Nazionale Anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione anche ai fini della differenziazione

per settori e dimensioni del coordinamento con strumenti di misurazione e valutazione della performance;

quanto disposto consegue alla segnalazione da parte del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e il Garante per la privacy, in ordine al d.lgs n. 33 del 2013 concernente gli obblighi di pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni di intervenire sulle criticità del decreto in oggetto. I rilievi proposti sono molteplici e «attengono, essenzialmente, al carattere indifferenziato degli obblighi di pubblicità» che si applicano «con analogo contenuto, ad enti e realtà troppo diversi tra loro, senza distinguerne la portata in ragione del grado di esposizione dell'organo al rischio di corruzione, dell'ambito di esercizio della relativa azione o, comunque, delle risorse pubbliche assegnate, della cui gestione l'ente debba quindi rispondere»;

ritenuto che si debba comunque esprimere parere contrario in quanto:

pur apprezzando l'avvenuto stralcio della delega, oggetto anche di una proposta emendativa del Movimento cinque stelle, in ordine al dlgs 39/2013 anche se si volesse valutare l'opportunità di una revisione o precisazione dell'ambito oggettivo di cui al dlgs 33/2013, non si riterrebbe condivisibile siffatta modalità che costituisce sostanzialmente una delega in bianco. Si contesta, in primo luogo, quindi, il *modus operandi* che prevede, in questa sede, l'approvazione di una legge delega dai contenuti particolarmente ampi, con i

rischi connessi alla fase di attuazione: uno svilimento o una incisiva e non opportuna compressione del decreto legislativo n. 33/2013;

appare eccessivamente discrezionale il margine di intervento da parte del governo su una materia tanto complessa e delicata che sarebbe stato necessario trattare seguendo l'iter normativo ordinario che consentisse un serio dibattito politico anche alla luce delle criticità segnalate dall'autorità nazionale anticorruzione;

pur ritenendo apprezzabile l'intervento in materia di accesso agli atti, anche in favore dei Parlamentari, lascia forti perplessità che non siano state valutate positivamente le proposte emendative volte a modificare in maniera estensiva, nel senso di garantire una maggiore accessibilità ai documenti amministrativi da parte dei cittadini stessi. Tale diritto di accesso potrebbe, infatti, concretamente garantire il principio di trasparenza della

PA e arginare, in taluni casi, i dilaganti fenomeni di corruzione;

nel merito, inoltre, l'intervento in oggetto non solo non lo si ritiene necessario alla luce degli orientamenti già pubblicati sul sito della Autorità nazionale anticorruzione, volti a chiarire il perimetro applicativo della disciplina normativa di cui al dlgs n. 33/2013, ma nemmeno opportuno in quanto sarebbe, comunque, auspicabile mantenere un regime più rigido, che veda coinvolti tutti i soggetti pubblici, anche gli enti più piccoli, che non sono assolutamente immuni da fenomeni di corruzione.

Ciò, almeno, nella prima fase applicativa del decreto al fine di effettuare, con maggiore cognizione, una valutazione più approfondita sulla necessità di adeguamento della normativa,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

premessi che:

a) l'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettere d) ed e), prevede tra le diverse condizioni che, qualora accettate, diano luogo ad uno sconto significativo del prezzo della polizza assicurativa, rispettivamente la rinuncia alla cessione del credito e il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate. Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera d), si rileva una grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati espressamente riconosciute dal codice civile, e si attribuisce, invece, maggiore forza contrattuale all'assicuratore. La disposizione non risulta, inoltre, sorretta da adeguata giustificazione sotto il profilo dell'efficacia del contenimento del fenomeno delle frodi assicurative, la cui origine non risiede nell'istituto della cessione del credito in sé considerato. A fronte della prevedibile inefficacia rispetto allo scopo perseguito, si determina invece sotto il profilo del bilanciamento degli interessi, una compressione sproporzionata e discriminatoria delle facoltà contrattuali di una specifica categoria di creditori. La disposizione, pertanto, dovrebbe essere soppressa.

Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera e), si osserva che l'assicuratore danneggiato, a fronte del previsto sconto sul premio di polizza, perderà il diritto al risarcimento integrale del danno al mezzo, essendo obbligato a ripararlo presso una

carrozzeria convenzionata, in totale stravolgimento dei principi codicistici in materia. La disposizione attribuisce inoltre, di fatto, all'assicuratore il potere di decidere le condizioni di mercato dell'autoriparazione, con prevedibile riduzione degli *standard* qualitativi e di sicurezza delle riparazioni. Si creerebbe altresì il rischio di creare un percorso privilegiato verso le imprese fiduciarie dell'assicuratore, spingendo le imprese indipendenti fuori dal mercato e limitando fortemente la capacità contrattuale in tale settore. Per tali ragioni, la disposizione andrebbe soppressa. Conseguentemente, andrebbe soppressa anche la disposizione di cui alla successiva lettera f). In subordine, ove si ritenesse di non sopprimere le disposizioni di cui alle lettere d), e) ed f), andrebbero specificate le modalità di applicazione e l'entità dello sconto sulla polizza assicurativa, in modo da non pregiudicare i principi della concorrenza;

b) l'articolo 6, comma 1, è diretto ad introdurre nell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, stabilisce che, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro « e » deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei

testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta. Il comma 3-*quater* stabilisce che, nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare. Rilevato che:

1) come è stato già rilevato nel parere che la Commissione Giustizia ha espresso il 22 gennaio 2014 sul disegno di legge C. 1920 di conversione in legge del decreto legge n. 145 del 2013 (Destinazione Italia) in relazione ad una disposizione di identico tenore, il nuovo comma 3-*bis* in esame pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi, poiché introduce una deroga alle vigenti norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, giustificata dalla condivisibile *ratio* di contenimento del fenomeno delle frodi. Qualora si ritenesse di fondamentale importanza per la finalità anti-frode della norma porre una anticipazione del termine di identificazione dei testimoni, questo termine non potrebbe essere quello previsto dalla disposizione in esame, ma potrebbe essere quello della richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione oppure quello relativo all'invito alla stipula della negoziazione assistita. Si potrebbe pertanto riformulare la norma, nel senso di prevedere che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, «*ovvero*» dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita e, quindi, in un tempo considerevolmente più

ampio rispetto a quello attualmente previsto dalla norma. Peraltro, in tale caso, analogo obbligo dovrebbe essere posto a carico delle compagnie di assicurazione, determinandosi in difetto un ingiustificabile sbilanciamento dei diritti processuali delle parti;

2) il comma 3-*quater* impone al giudice di effettuare una verifica sulla ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati a rendere testimonianza in altri contenziosi, senza precisare le modalità con cui effettuare la predetta verifica. In base alla formulazione del comma 3-*quater*, si impone al giudice una condotta la cui inosservanza potrebbe dar luogo ad un illecito disciplinare conseguente alla violazione di legge, il che espone in modo ingiustificato il magistrato al rischio di un procedimento disciplinare per l'inadempienza ad una norma obiettivamente inesigibile. Per corrispondere alle finalità antifrode prefissate, appare necessario riformulare la disposizione in modo da onerare la compagnia di assicurazione che, avvalendosi della banca dati dell'IVASS a sua disposizione, potrà segnalare al giudice la circostanza relativa alla ricorrenza delle testimonianze rese dal medesimo soggetto in diverse cause civili, affinché il giudice, esaminata la segnalazione, trasmetta alla Procura della Repubblica un'informativa al riguardo per quanto riterrà di sua competenza. È, inoltre, da valutare attentamente l'opportunità di consentire l'accesso alla banca dati dell'IVASS non solo alle assicurazioni, ma anche alle parti del processo civile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*;

c) l'articolo 7 individua una nuova disciplina del danno non patrimoniale inserendola nel codice delle assicurazioni private, modificando gli articoli 138 e 139, volti a disciplinare il danno non patrimoniale rispettivamente per lesioni di non lieve entità e di lieve entità, aprendo così la strada a diversi criteri di determinazione del danno a secondo delle circostanze dalle quali derivi, quando invece questi criteri dovrebbero essere previsti in via generale dal codice civile. Una siste-

mazione definitiva della materia sarebbe, infatti, opportuna anche per stabilire *ex lege* le diverse voci di danno risarcibile. Solo alla luce della nuova disciplina generale se ne potrebbe prevedere una specifica nell'ambito del codice delle assicurazioni.

Inoltre, nel merito, la disciplina prevista riduce notevolmente l'ambito risarcitorio. Ad esempio, i pregiudizi dinamico-relazionali (danno esistenziale) devono essere « rilevanti » accertati su base documentale, mentre le « sofferenze psicofisiche » possono venire liquidate soltanto laddove di « particolare intensità ». Nella disposizione in esame sembra che si voglia fare riferimento, quale unica voce risarcibile a titolo di danno non patrimoniale, al solo danno biologico, escludendo quello morale. Si rileva poi che la personalizzazione del risarcimento è fatta su basi di partenza inferiori rispetto ai parametri milanesi, considerato che all'inglobazione del danno morale non corrisponde un consequenziale aumento di percentuale di valore. Si evidenzia che sia l'articolo 138 che l'articolo 139 prevedono espressamente che l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto è esautivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

Considerato che il comma 2 dell'articolo 7 consente comunque l'ultrattività, per i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge, delle disposizioni precedentemente vigenti circa l'adozione della tabella sulle macrolesioni, al momento non ancora adottata con l'apposito decreto del Presidente della Repubblica, è da ritenere che la futura Tabella Unica Nazionale sarà predisposta sulla falsariga delle c.d. Tabelle di Milano, ma il valore del punto di invalidità sarà limitato a quello che oggi è definito « danno biologico », quindi senza l'aumento dovuto a quello che fino ad ora è definito « danno morale ».

La materia della quantificazione del danno non patrimoniale è, peraltro, oggetto della proposta di legge C. 1063 Bonafede (Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale), il cui esame è stato avviato dalla Commissione Giustizia il 12 settembre 2013. All'esito di una indagine conoscitiva effettuata durante la fase istruttoria, è stato costituito un Comitato ristretto, nel cui ambito il relatore ha presentato una proposta di nuovo testo che, tenendo conto delle audizioni svolte, è impostata partendo proprio dalle modifiche al codice civile in materia di risarcimento del danno non patrimoniale. In effetti, considerata la complessità di questo tema, sembrerebbe opportuno esaminarlo specificamente, piuttosto che nell'ambito di un disegno di legge di contenuto ampio. In tale prospettiva si potrebbe procedere allo stralcio dell'articolo 7, per poi abbinarlo alla proposta di legge C. 1063 e, quindi, esaminarlo in maniera più approfondita di quanto è possibile fare finché costituisce un articolo di un ampio disegno di legge che tocca diverse e complesse tematiche. In via alternativa appare opportuno sopprimere l'articolo;

d) l'articolo 8, comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) l'articolo 145-*bis*, il cui comma 1 stabilisce che « quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-*ter*, comma 1, lettere *b*) e *c*), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. La predetta disposizione riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b*) del già citato decreto-legge n. 145 del 2013 (Destinazione Italia), per cui si richiamano integralmente le

perplessità evidenziate nel richiamato parere della Commissione Giustizia in merito;

e) l'articolo 9, nel novellare l'articolo 148, comma 2 *bis*, del codice delle assicurazioni private, estende i casi nei quali, sussistendo elementi che siano sintomo di frode, si applica una specifica procedura che consente all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento. Qualora l'impresa attivi tale procedura, rifiutandosi di formulare l'offerta di risarcimento, l'assicurato può proporre l'azione di risarcimento davanti al giudice solo dopo aver ricevuto le determinazioni conclusive dell'impresa o in mancanza allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Tale ultima disposizione andrebbe soppressa, anche in ragione della prevista abrogazione della disposizione di cui al vigente articolo 148, comma 2 *bis*, del codice delle assicurazioni, che fa salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia;

f) l'articolo 26, comma 1, lettera b) detta una nuova disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria, introducendo nella legge 31 dicembre 2012, n. 247 (legge di riordino della professione forense) l'articolo 4-*bis*, che pertanto introduce una nuova disciplina in una materia che era stata oggetto di delega proprio nella richiamata legge ed, in particolare, nell'articolo 5. Tale delega è scaduta senza essere stata esercitata. L'articolo 4-*bis* si discosta dai principi e criteri direttivi di delega in un punto fondamentale, in quanto, al contrario della delega, prevede la possibilità che l'esercizio della professione forense sia consentito a società di capitali senza precisare che i soci debbano essere iscritti all'Albo professionale. Si tratta di una differenza di non poco conto, che suscita fortissime perplessità. La delega richiedeva il requisito dell'iscri-

zione all'albo forense dei soci di capitale in ragione della specialità – anche sotto il profilo costituzionale – della professione forense rispetto alle altre professioni regolamentate. Questa specialità, che si incentra sulla salvaguardia come bene fondamentale del diritto di difesa, aveva portato il legislatore delegante ad escludere per la professione forense l'applicabilità della disciplina generale di cui all'articolo 10, della legge n. 183 del 2011 e l'ingresso anche se parziale del socio di capitale non iscritto all'albo, al fine di tutelare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza dell'avvocato, garantita dall'articolo 2, comma 1 della legge n. 247 del 2012. Inoltre, l'articolo 4-*bis* del provvedimento in esame non prevede limite al socio non professionista, per cui la disposizione risulta nel complesso peggiore persino della disciplina generale di cui all'articolo 10 della legge n.183 del 2011.

Con riferimento alle disposizioni relative all'esercizio della professione forense in forma societaria, si esprime una forte contrarietà all'impostazione dell'articolo 26 del disegno di legge. Si ritiene infatti che la partecipazione alle società professionali che svolgono attività forense senza porre alla stessa precisi limiti soggettivi possa trasformare tale società in mere imprese con fini di lucro che, in alcuni casi, potrebbero non essere compatibili con quello che rappresenta il fondamentale principio che dovrebbe ispirare l'attività dell'avvocato: la tutela del diritto di difesa del proprio cliente.

Pertanto, ove si ritenga di accedere alla previsione della possibilità che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito anche a società di capitali così come segnalato al Parlamento dall'AGCOM, la condizione essenziale è che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale debba essere tale da determinare la maggioranza di almeno due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Inoltre deve essere specificatamente indicato che:

ciascun avvocato può far parte di una sola società;

la denominazione o ragione sociale debba contenere l'indicazione « società tra avvocati »;

i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale;

la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione della società.

Per le ragioni sopra illustrate, è necessario modificare l'articolo 26 del disegno di legge, sopprimendo le disposizioni di cui al capoverso articolo 4 *bis* e riaprendo i termini per l'esercizio della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 247 del 2012, attraverso l'inserimento dei principi e criteri direttivi sopra specificati. Si potrebbe, inoltre, prevedere un'apertura delle società tra avvocati anche nei confronti di altri soci professionisti, seppure non avvocati, al fine di costituire società multidisciplinari, per assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, che nella quotidianità sono sempre più spesso richieste dai clienti;

g) l'articolo 28 prevede la possibilità che gli atti di trasferimento di immobili non abitativi, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, siano stipulati senza fare ricorso all'atto notarile, bensì ad un atto con sottoscrizioni autenticate da parte di un avvocato abilitato al patrocinio. Rilevato che:

1) la disposizione in questione presenta evidenti profili di criticità, non apparendo compatibile con taluni principi generali di diritto dell'Unione europea, tra i quali quello della certezza giuridica. L'articolo 28 della legge notarile impone, infatti, al notaio, anche nell'autenticazione delle scritture private, l'esercizio di un controllo di legalità e di liceità, dovendo lo stesso verificare, in qualità di pubblico ufficiale, oltre che la conformità alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, anche la capacità di agire delle parti e volontarietà dell'atto da compiere. Il sistema italiano affida al notaio, come ri-

conosciuto espressamente anche dalla Corte di giustizia, il precipuo compito di assicurare certezza giuridica a determinate posizioni soggettive e a determinati rapporti di diritto privato, imponendo obblighi di documentazione rigorosi, prevenendo un penetrante e rigoroso sistema di controlli sull'esercizio dell'attività professionale, nonché una serie di incombenze necessarie per la pubblicità degli atti, ivi compresa la verifica della loro regolarità fiscale. Detto sistema di regole, volto ad assicurare il rispetto del principio di legalità e a soddisfare i requisiti di certezza del diritto, non è estendibile alla categoria degli avvocati, soggetta ad una disciplina del tutto diversa, propria della professione forense, e distinta da quella notarile con riferimento sia al regime di controlli, sia ai più limitati doveri di documentazione ed archiviazione dell'attività svolta;

2) l'articolo 28 del disegno di legge in esame appare altresì contrario al principio costituzionale della ragionevolezza (articolo 3), dal momento che il valore economico degli immobili, sia pure limitato, non può rappresentare il parametro sul quale graduare il livello di certezza giuridica. L'introduzione di un sistema « semplificato » in ragione del minore valore del bene, esporrebbe infatti il trasferimento dello stesso a gravi rischi di incertezza giuridica, in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione, configurando un regime di certezza « affievolita » per gli immobili di modesto valore economico;

h) l'articolo 29, nel modificare l'articolo 2463-*bis* del codice civile, prevede che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata semplificata, che attualmente riveste la forma pubblica notarile, possa essere stipulato a mezzo di scrittura privata non autenticata. Rilevato che:

1) l'articolo in questione si pone anch'esso in contrasto, analogamente al precedente, con il principio della legalità e della certezza giuridica, richiamati dalla normativa europea. L'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento euro-

peo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, infatti, espressamente dispone che in tutti gli Stati membri in cui la legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo, lo statuto delle società e le loro modifiche debbano rivestire la forma dell'atto pubblico. La direttiva sopra richiamata, pertanto, prevede, allo scopo di soddisfare la certezza dei traffici giuridici, un preventivo controllo di legalità, amministrativo o giudiziario, svolto da un soggetto titolare di una funzione pubblicistica. Con la legge 24 novembre del 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi), è stato soppresso il giudizio di omologazione dell'atto costitutivo delle società da parte del Tribunale, sostituito dal controllo, egualmente preventivo, di legalità esercitato dal notaio, quale pubblico ufficiale (articolo 2330 del codice civile). In particolare, sul notaio grava il compito di verificare la regolarità sostanziale sia della documentazione dell'atto costitutivo della società, sia dell'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese, limitandosi il Conservatore del predetto Registro, ai sensi dell'articolo 2330, comma 3, del codice civile, ad esercitare un controllo di tipo meramente formale. L'atto notarile garantisce quindi la certezza e la sicurezza giuridica in ordine ai requisiti legalmente esigibili per l'iscrizione delle società nel Registro delle imprese, in conformità alla *ratio* dell'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE, *ratio* che appare del tutto disattesa dalle disposizioni contenute nell'articolo 29 del disegno di legge;

2) le disposizioni di cui all'articolo 29 si prestano, inoltre, ad essere utilizzate come facile strumento di elusione della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Nel sistema delineato dall'articolo in discussione, che prevede che la scrittura privata venga trasmessa al registro delle imprese, con comunicazione unica da parte degli stessi amministratori della società, non è infatti assicurata alcuna certezza né in ordine all'effettiva identità di coloro che sotto-

scrivono la scrittura, né di colui che procede alla trasmissione dei dati, non essendovi alcun soggetto che si trovi nella posizione di destinatario degli obblighi derivanti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

i) considerazioni analoghe a quelle relative all'articolo 29 possono svolgersi con riferimento all'articolo 30 del disegno di legge, laddove la mancanza di controlli sull'identità e la capacità giuridica e di agire delle parti, nonché sulla legittimità degli atti in settori come quello delle società di persone e del trasferimento delle partecipazioni societarie presenta i medesimi profili di criticità;

l) l'articolo 31 reca una norma di interpretazione autentica, attraverso la quale il legislatore estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge n. 266 del 1997, che per prima ha consentito l'esercizio della professione forense in forma societaria. Tale intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria e i privati. In particolare, per risolvere il problema degli appalti privatistici conclusi dalle società di ingegneria prima del 2013, l'articolo in questione, al comma 1, riconduce all'entrata in vigore della legge sopra richiamata la possibilità per gli ingegneri di svolgere la professione attraverso la costituzione di società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) e società cooperative, facendo conseguentemente salvi i rapporti contrattuali già intercorsi. Viene, pertanto, abrogato il comma 2 dell'articolo 24 della legge n. 266 del 1997, relativo alla necessità di un regolamento di esecuzione per la determinazione dei requisiti per l'esercizio delle attività in forma societaria (comma 2). Le disposizioni sopra illustrate sono contrarie ai principi di cui all'articolo 10 della legge

n. 183 del 2011 sulle società tra professionisti e ribaditi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 103 del 2015, che chiarisce in via definitiva che nessuna società commerciale, al di fuori di quelle previste dalla legge n. 183 del 2011, può svolgere attività professionali riservate ai professionisti iscritti agli albi. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, « il sistema normativo delineato dalla legge n. 183 del 2011 rappresenta un ragionevole, e non superabile in via interpretativa, punto di equilibrio tra l'esigenza di consentire l'esercizio di attività professionali attraverso moduli organizzativi professionali di natura societaria e l'esigenza di salvaguardare comunque alcuni dei caratteri indeffettibili che caratterizzano, anche riguardo ai principi di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, l'esercizio delle attività proprie di « sistemi ordinistici ». Tra questi, *in primis*, rimane fermo il carattere eminentemente personale, in ragione dell'essenzialità che deve intercorrere con il cliente della prestazione professionale e delle relative responsabilità ». È pertanto evidente che le disposizioni dell'articolo 31 determinerebbero una evidente condizione « anticoncorrenziale », in aperta contraddizione con lo spirito della legge n. 183 del 2011, più volte richiamata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere *d)*, *e)* ed *f)* ovvero in subordine, ove si ritenesse di non procedere alla predetta soppressione, siano specificate le modalità di applicazione e l'entità dello sconto sulla polizza assicurativa;

2) l'articolo 6 sia soppresso ovvero, in subordine: *a)* al capoverso « 3-bis », primo periodo, le parole « e deve risultare dalla richiesta di risarcimento » siano sostituite dalle seguenti: « ovvero deve risultare dalla richiesta di risarcimento o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita »; *b)* il

primo periodo del capoverso « 3-quarter » sia sostituito con il seguente: « Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. »;

3) sopprimere l'articolo 7, qualora non se ne richieda lo stralcio all'Assemblea;

4) all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole da: « Nei predetti casi » fino a: « denuncia »;

5) all'articolo 26, comma 1, sia soppressa la lettera *b)* e sia sostituita la lettera *c)*, con la seguente:

« *c)* l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5 – (*Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria e per l'introduzione delle società multidisciplinari*). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legisla-

tivo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci, per almeno due terzi del capitale sociale, siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera *a*);

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: « società tra avvocati », eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate;

e) disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della

prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

f) prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

g) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

il) qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ».

6) sia soppresso l'articolo 28;

7) sia soppresso l'articolo 29.

8) sia soppresso l'articolo 31.

ALLEGATO 4

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI
2.0100, 2.0101, 2.0102, 13.101 E 23.0100 DEL GOVERNO**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.0100
DEL GOVERNO

All'articolo 2, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

0. 2. 0100. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo 2, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).

0. 2. 0100. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera a), le parole: da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.032 sono sostituite dalle seguenti: da quattro a otto e con la multa da euro 927 a euro 1500.

0. 2. 0100. 6. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, lettera a), le parole: e con la multa da euro 927 a euro 1.032 sono sostituite dalle seguenti: e con la multa da euro 927 a euro 1500.

0. 2. 0100. 7. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

All'articolo 2, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

0. 2. 0100. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera b), le parole: da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1.549 sono sostituite dalle seguenti: da cinque a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2000.

0. 2. 0100. 8. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, lettera b), le parole: e della multa da euro 275 a euro 1.549 sono sostituite dalle seguenti: e della multa da euro 927 a euro 2000.

0. 2. 0100. 9. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

All'articolo 2, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 2. 0100. 5. Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 416-ter del codice penale, al primo comma le parole: « da 4 a 10 anni » sono sostituite dalle seguenti: « da 8 a 12 ».

0. 2. 0100. 1. Mattiello.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.0101
DEL GOVERNO

Al comma 1, le parole: da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032 *sono sostituite dalle seguenti:* La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da quattro a otto anni e della multa da euro 927 a euro 1.500.

0. 2. 0101. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, le parole: e della multa da euro 206 a euro 1.032 *sono sostituite dalle seguenti:* della multa da euro 927 a euro 1.500.

0. 2. 0101. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.0102
DEL GOVERNO

All'articolo 2, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

0. 2. 0102. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo 2, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

0. 2. 0102. 5. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera a) le parole: con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 688 a euro 2065 *sono sostituite dalle seguenti:* è punito con la reclusione

da cinque a dodici anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

0. 2. 0102. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Al comma 1, lettera a) le parole: e con la multa da 688 a euro 2065 *sono sostituite dalle seguenti:* e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

0. 2. 0102. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

All'articolo 2, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

0. 2. 0102. 6. Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo 2, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

0. 2. 0102. 7. Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo 2, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).

0. 2. 0102. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 13.101
DEL GOVERNO

Le parole: della metà se si procede per una contravvenzione *e le parole:* se si procede per un delitto *sono soppresse.*

0. 13. 101. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 23.0100
DEL GOVERNO

Al comma 1, lettera a):

dopo le parole: per i quali sia in libertà *aggiungere le seguenti:* salvo che il giudice disponga diversamente;

dopo le parole: nelle quali deve essere esaminato quale testimone *aggiungere le seguenti:* salvo che il giudice disponga diversamente.

0. 23. 0100. 1. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.15 alle 9.30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.45 alle 14.50.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	101
Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. C. 1899 (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	104
Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali. Atto n. 181 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	107
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110
AVVERTENZA	110

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che cessa di far parte della Commissione l'onorevole Bruno Censore, che ringrazia per il lavoro svolto, ed entrano a farne parte l'onorevole Tea Albini e Cinzia

Maria Fontana, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.

C. 1899.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 giugno scorso.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 24 giugno 2015 la rappresentante del Governo aveva depositato agli atti della Commissione una relazione tecnica sul provvedimento in esame negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, suggerendo che venisse svolto un ulteriore supplemento di istruttoria del provvedimento presso la Commissione di merito. Al riguardo, dopo attento esame della menzionata relazione tecnica, osserva che gli aspetti problematici evidenziati potrebbero essere più utilmente affrontati da parte della Commissione bilancio.

Il primo aspetto da approfondire riguarda, a suo parere, la classificazione dei certificati di credito in favore dei soggetti beneficiari della detrazione e gli effetti derivanti dal loro trasferimento, che determinerebbe, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, un ulteriore effetto oneroso in quanto si configurerebbe – secondo le regole della contabilità nazionale – come debito pubblico, con conseguente impatto sull'indebitamento netto nell'anno di emissione. Ciò in quanto l'operazione verrebbe assimilata all'accensione di un prestito (quindi un maggiore debito pubblico per un valore pari all'importo del certificato) da parte dello Stato, volto a finanziare l'erogazione in una sola *tranche* dell'intera detrazione attualmente fruibile su più annualità (maggiore indebitamento per il medesimo importo). La relazione tecnica rileva inoltre che l'impatto sul debito pubblico potrebbe compromettere il rispetto della regola di riduzione di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 243 del 2012.

A prescindere dalle considerazioni testé esposte e con più specifico riferimento alla quantificazione degli oneri e alla loro copertura, evidenzia che il testo originario del provvedimento, che non conteneva l'articolo 4, relativo all'accatastamento e all'ammortamento degli impianti fotovoltaici, risultava correttamente predisposto dal punto di vista della copertura finanziaria.

Inoltre, in relazione al citato articolo 4, segnala che, il 17 luglio 2014, in sede di

approvazione della risoluzione n. 8-00067 presso la Commissione finanze, la perdita di gettito conseguente alle misure attualmente previste dall'articolo 4 del provvedimento in esame era stata stimata dalla Ragioneria generale dello Stato in importi ben inferiori a quelli indicati nella relazione tecnica depositata nella seduta del 24 giugno scorso con riferimento al provvedimento in esame. In particolare la perdita di gettito annua potenziale conseguente alla variazione della rendita catastale dell'immobile, in caso di installazione di un impianto fotovoltaico, nell'ipotesi che l'iniziativa trovasse applicazione solo per i fabbricati ad uso abitativo, era stata stimata in circa 15 milioni di euro su base nazionale, ferma restando la necessità di prevedere un ristoro aggiuntivo per gli enti locali interessati. Per quanto attiene invece alla previsione di un'unica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, nella misura del 9 per cento, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi, gli effetti della perdita di gettito erano stati stimati prudenzialmente in 25 milioni di euro annui di competenza.

Chiede pertanto chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine a tale discrepanza della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

Girolamo PISANO (M5S) osserva che se dovesse essere confermata la quantificazione della Ragioneria generale dello Stato riportata dal sottosegretario Zanetti nel corso della seduta della Commissione finanze del 17 luglio 2014, il provvedimento sarebbe correttamente coperto mediante l'aumento dell'imposta di bollo previsto dall'articolo 3, comma 2, salvi i problemi relativi alla classificazione dei certificati di credito fiscale.

Per quanto riguarda tale ultimo aspetto ricorda di aver affrontato la questione con i rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, della Banca d'Italia e di Eurostat, evidenziando che, a suo avviso, i certificati in questione presentano caratteristiche che non permettono di ricom-

prenderli né tra i prestiti, per mancanza della previsione di un rimborso a scadenza e del pagamento di interessi, né tra i debiti.

Sottolinea inoltre la sostenibilità nel tempo del debito in questione, che peraltro non richiede alcun tipo di gestione finanziaria pubblica, essendo questa di competenza della banca presso la quale è effettuato lo sconto.

Evidenzia quindi le analogie tra lo strumento in questione e i certificati di credito emessi con riferimento al credito d'imposta per la cinematografia, per il quale l'Agenzia delle entrate ha dovuto emanare una risoluzione volta a configurare tali certificati ai fini fiscali nel caso di cessione del credito d'imposta a banche o ad altri intermediari finanziari. Al riguardo fa presente di non essere riuscito a reperire informazioni su come siano stato classificati ai fini del debito pubblico tali certificati di credito emessi con riferimento al credito d'imposta per la cinematografia, auspicando un approfondimento al riguardo.

Ritiene quindi che, al fine di approfondire le questioni problematiche da lui richiamate, sarebbe opportuna una articolata attività conoscitiva tramite l'audizione non solamente di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, della Banca d'Italia e dell'Istat, ma anche di esperti indipendenti.

Il viceministro Enrico MORANDO, facendo presente che il Governo reputa apprezzabile nel merito il contenuto della proposta di legge in esame, tuttavia evidenzia la presenza di due ordini di problemi di natura finanziaria.

Il primo, che ritiene di più semplice soluzione, riguarda lo sfasamento temporale tra l'esercizio nel quale si producono gli oneri e quello nel quale si realizzano le maggiori entrate poste a copertura.

Il secondo problema, maggiormente complesso, è costituito dalla classificazione dei certificati di credito fiscale ai fini del debito pubblico. Tali certificati, che costituiscono titoli di credito in favore dei soggetti beneficiari della detrazione per

interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, nel momento in cui venissero trasferiti ad intermediari finanziari, si configurerebbero come debito pubblico, con conseguente impatto sull'indebitamento netto nell'anno di emissione. Ciò, in quanto l'operazione verrebbe assimilata, secondo quanto indicato da Eurostat, all'accensione di un prestito – quindi, maggior debito pubblico per un valore pari all'importo del certificato – da parte dello Stato, con conseguente maggiore indebitamento per il medesimo importo.

Con riferimento infine alle discrepanze relative alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 4 del provvedimento, relativo all'accatastamento e all'ammortamento degli impianti fotovoltaici, si riserva di approfondire la questione con il competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Francesco CARIELLO (M5S) invita a considerare i positivi effetti indotti che potrebbero conseguire dall'approvazione del provvedimento in esame che, nel corso di alcuni anni, potrebbero di fatto compensare e sopravanzare, attraverso il rilancio dell'economia, gli effetti finanziari negativi.

Girolamo PISANO (M5S) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in relazione allo sfasamento temporale, al quale ha fatto cenno nel suo intervento, tra entrate ed oneri determinati dal provvedimento.

Il viceministro Enrico MORANDO fa presente che lo sfasamento temporale, al quale ha fatto cenno nel suo intervento, si riferisce al fatto che nella prima annualità il provvedimento avrebbe un effetto complessivamente positivo per la finanza pubblica, mentre negli anni successivi si registrerebbe sempre un effetto complessivamente negativo. Ciò consegue al fatto che l'effetto positivo determinato dal maggior gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti – effetto finanziario positivo che, seppur indotto o indiretto,

è stato considerato correttamente dalla relazione tecnica, come da prassi invalsa già da vari anni – risulta maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartisce e si cumula nel tempo.

Ribadisce quindi i pesanti effetti per la finanza pubblica conseguenti alla classificazione, con effetto immediato, come debito pubblico – con conseguente impatto sull'indebitamento netto nell'anno di emissione – dei certificati di credito fiscale emessi, per un ammontare pari all'importo complessivo delle detrazioni annue per interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, secondo quanto indicato da Eurostat.

Girolamo PISANO (M5S) si augura che possa essere trovata una soluzione per superare le criticità evidenziate da Eurostat, evidenziando comunque che presumibilmente non tutti gli aventi diritto chiederebbero il rilascio del certificato di credito fiscale, anche perché l'avvalersi di tale strumento comporterebbe un costo pari ad una riduzione tra il quindici ed il diciotto per cento dell'importo della detrazione spettante.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rileva che, qualora se ne ravvisasse l'utilità e l'opportunità in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà essere effettuato un ciclo di audizioni per approfondire le questioni problematiche relative agli aspetti finanziari del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.

Atto n. 178.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del 2014, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Venendo all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, fa presente quanto segue.

In merito all'articolo 1, che istituisce l'Ispettorato nazionale del lavoro, rileva preliminarmente che il provvedimento appare finalizzato alla razionalizzazione e alla semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro mediante l'integrazione nell'Ispettorato nazionale del lavoro – di cui si dispone l'istituzione senza oneri per la finanza pubblica – dei servizi ispettivi svolti, a normativa vigente, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Ai fini del rispetto della condizione di neutralità finanziaria, il provvedimento prevede che all'Ispettorato vengano trasferite le risorse finanziarie, umane e strumentali relative alle funzioni ispettive svolte dai summenzionati organismi. La relazione tecnica a tale riguardo dà conto di spese, ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente, rinviando per la relativa copertura ad esistenti stanziamenti di bilancio. Premesso che un riepilogo complessivo delle spese relative alla costituzione del nuovo ispettorato è riportato dalla relazione con riferimento al successivo articolo 8, al

quale rinvia, evidenzia la necessità di acquisire ulteriori elementi in merito all'asserita compensatività degli oneri indicati rispetto alle risorse disponibili in bilancio. Infatti, poiché queste ultime riguardano il finanziamento di attività già svolte a legislazione vigente, non appare evidente la capienza delle stesse rispetto a nuove occorrenze di spesa, quali quelle collegate al trasferimento delle sedi e alla costituzione di nuovi organi di direzione e controllo. Ritiene che andrebbero pertanto evidenziate le componenti dei predetti stanziamenti che risultino effettivamente disponibili per nuove esigenze di spesa, in quanto non già destinate ad attività previste dalla vigente legislazione. Più specificamente, con riferimento alla norma in esame, rileva altresì che la stessa prevede che l'Ispettorato abbia la sua sede centrale a Roma, presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, o di altri Istituti previdenziali, e un massimo di 80 sedi territoriali. A tale riguardo, la relazione tecnica evidenzia, con esclusivo riguardo alla sede centrale di Roma, un possibile onere annuo di 400.000 euro connesso alle spese di locazione che potrebbero insorgere qualora l'Ispettorato non trovasse allocazione in un immobile demaniale. Considera, peraltro, opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione dal Governo, al fine di verificare se per le sedi territoriali siano già disponibili immobili da utilizzare. Analogamente, con riferimento alla spesa *unitantum* per il trasloco, che la relazione tecnica quantifica in 23.000 euro con esclusivo riferimento al personale destinato alla sede centrale, andrebbero forniti elementi in merito ad eventuali spese di trasloco che potrebbero interessare il personale delle sedi territoriali. Con riferimento, infine, all'attribuzione ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL dei poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, andrebbe chiarito se da tale riconoscimento possano discendere oneri attualmente non previsti.

Riguardo all'articolo 2, che disciplina le funzioni e le attribuzioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro, non ha osservazioni da formulare, in quanto la norma presenta carattere essenzialmente ordinamentale e considerato che il quadro delle attribuzioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro appare sostanzialmente analogo a quello previsto, a normativa vigente, in capo alla Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al quale l'Ispettorato subentra nello svolgimento delle relative funzioni e di cui si dispone la soppressione.

In merito agli articoli 3 e 4, che disciplinano gli organi dell'Ispettorato e le loro attribuzioni, evidenzia che, ai fini del rispetto del generale vincolo d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, appare opportuno acquisire una valutazione in merito al consiglio di amministrazione dell'Ispettorato. I quattro componenti del consiglio, infatti, vengono individuati nell'ambito del personale delle pubbliche amministrazioni con qualifica dirigenziale generale, senza prevedere – come invece disposto con riguardo al direttore generale dell'Ispettorato – l'applicazione di istituti di mobilità tipici delle pubbliche amministrazioni, quali, ad esempio, aspettativa senza assegni, collocamento fuori ruolo, e la contestuale indisponibilità degli equivalenti posti presso le amministrazioni di provenienza. Tale mancata indicazione sembrerebbe peraltro giustificata dal carattere saltuario delle attività legate alla partecipazione all'organo. Tanto premesso, preso atto che la norma fa divieto di corrispondere emolumenti legati alla partecipazione delle sedute degli organi collegiali, ritiene opportuno chiarire se sussistano attività, connesse alle funzioni del consiglio ma non strettamente riconducibili alle sedute del medesimo organo, e se il predetto divieto operi anche con riferimento a tali eventuali attività.

Non ha nulla da osservare con riferimento all'articolo 4, stante il suo contenuto ordinamentale.

Riguardo all'articolo 5, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del-

l'Ispettorato, evidenzia che la norma non fornisce dati ed elementi volti a suffragare che la ridefinizione del regime delle indennità di missione da riconoscere al personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, possa essere effettivamente realizzata, come espressamente previsto, in condizioni di neutralità finanziaria. Non appare chiaro, in particolare, come – in base a quanto riferito dalla relazione tecnica – la sola modifica delle modalità di distribuzione delle risorse annualmente già stanziata dalle diverse amministrazioni possa assicurare l'uniformità del trattamento indennitario in riferimento. Ritiene che tali chiarimenti appaiano necessari anche in considerazione dell'introduzione, ai fini dell'adozione della nuova disciplina, di criteri puntuali, quali il mantenimento dell'indennità chilometrica, la previsione di una specifica indennità volta a favorire l'utilizzo del mezzo proprio e la previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio.

Per quanto concerne l'articolo 6, che reca disposizioni in materia di personale, ritiene opportuno un chiarimento in merito alla portata applicativa della norma di cui al comma 2, che prevede che l'effettiva consistenza della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro – entro il limite massimo fissato dal comma 1 in 6.357 unità – sia determinata in funzione delle cessazioni del personale amministrativo delle direzioni interregionali (DIL) e territoriali (DTL) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che avverranno entro e non oltre il 31 dicembre 2016, senza reintegrazione con nuove assunzioni ai sensi di quanto consentito dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014. In particolare, la norma prevede che per gli anni 2015 e 2016, ai fini della determinazione della suddetta dotazione organica, si rinuncerà a reintegrare gli organici nei limiti della percentuale di spesa ammissibile ai sensi della norma richiamata, prevedendo che le corrispondenti economie non siano utilizzabili ai fini della determinazione del *budget* di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in ma-

teria. A partire dal 2017, il comma 3 prevede che si provvederà all'integrazione triennale della suddetta dotazione organica esclusivamente con la sostituzione del ruolo ad esaurimento INPS e INAIL e non agendo sulla percentuale di spesa ammissibile – pari all'80 per cento della spesa relativa al personale cessato l'anno precedente per il 2017, con incremento al 100 per cento a decorrere dal 2018 – come invece avviene per il biennio 2015-2016. Tanto premesso, ritiene necessario acquisire chiarimenti riguardo ai suddetti meccanismi di « mancata sostituzione », i cui effetti sembrano riferiti dalla relazione tecnica ad elementi non pienamente rispondenti al dettato normativo. In particolare, la norma: non considera il 2015 in funzione delle cessazioni 2014; per il 2016 prevede correttamente una mancata sostituzione pari a 55 unità di personale, corrispondente al 60 per cento delle 92 unità cessate nel 2015; per il 2017 riferisce della mancata sostituzione di 33 unità, corrispondenti all'80 per cento delle 41 cessazioni programmate nel 2016, laddove la disposizione non esclude espressamente tale sostituzione, ma prevede un nuovo meccanismo di incremento della dotazione organica in funzione del progressivo esaurimento dei ruoli ispettivi dell'INPS e dell'INAIL, costituiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1. In ordine ai predetti profili ritiene utile acquisire elementi di valutazione dal Governo. Non ha osservazioni con riguardo alle altre norme recate dalla disposizione, tenuto conto degli elementi di quantificazione forniti nella relazione tecnica.

In merito all'articolo 7, che reca disposizioni sul coordinamento e l'accantonamento delle funzioni di vigilanza, posto che la norma in esame, in combinato disposto con l'articolo 6, delinea un meccanismo finalizzato alla determinazione della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro, ai fini di una valutazione della sua portata applicativa rinvia a quanto osservato con riguardo all'articolo 6.

Per quanto riguarda l'articolo 8, che disciplina il trasferimento delle risorse legate al « funzionamento » della vigilanza,

pur prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti nella relazione tecnica, rileva che, ai fini della verifica del vincolo d'invarianza previsto dalla norma di delega e dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, appare necessario acquisire un quadro di dettaglio delle risorse esistenti sui capitoli di bilancio indicati dalla relazione tecnica ed effettivamente disponibili – in quanto non destinate ad altre finalità previste dalla vigente normativa – per far fronte alle esigenze di spesa indicate dalla stessa relazione con riferimento al previsto riordino delle funzioni ispettive. In tale quadro andrebbe altresì indicato se la complessiva compensatività asserita dalla relazione tecnica presupponga anche l'utilizzo dei risparmi di spesa per il mancato *turn over*, rispetto ai quali rinvia alle richieste di chiarimento formulate con riguardo all'articolo 6.

Riguardo all'articolo 11, che prevede abrogazioni e altre norme di coordinamento, con riferimento alla modifica della disciplina relativa alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza e all'introduzione dei comitati per i rapporti di lavoro nelle sedi territoriali dell'Ispettorato in sostituzione dei comitati regionali per i rapporti di lavoro, non ha osservazioni da formulare, considerato che ai componenti dei citati organismi, come espressamente previsto dalla norma in esame, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione e che al funzionamento degli stessi organismi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. In merito alla facoltà riconosciuta all'Ispettorato di stipulare protocolli d'intesa che prevedano strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA, ritiene inoltre che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la possibilità di dare attuazione alla disposizione nell'ambito delle risorse disponibili.

Riguardo all'articolo 12, che prevede disposizioni per l'operatività dell'Ispettorato, prende atto che, come espressamente previsto dalla norma, ai componenti del

Comitato, per lo svolgimento delle proprie funzioni di temporaneo supporto all'Ispettorato, non spetta alcun compenso, gettone di presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti. Ritiene altresì che andrebbe confermato che al funzionamento e alle attività del Comitato si possa far fronte senza ulteriori oneri.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel sottolineare come l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, così come configurata dallo schema di decreto, appare pienamente rispettosa, come peraltro chiarito anche dalla relazione tecnica, della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella norma di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *l*), della legge n. 183 del 2014, ritiene tuttavia utile disporre un breve rinvio dell'esame del provvedimento, anche al fine di approfondire le ulteriori questioni evidenziate dal relatore, le quali non sembrano comunque presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali.

Atto n. 181.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in titolo è emanato in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera *h*), della legge 11 marzo 2014, n. 23, che reca la delega al Governo per la revisione del sistema fiscale. Nello specifico rammenta che tale disposizione individua, tra i principi e i criteri direttivi della legge di

delega, « la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché ai fini di una più razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie ». Osserva che il provvedimento in esame si compone di 2 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Con riguardo all'articolo 1, concernente la riorganizzazione delle agenzie fiscali, non ha osservazioni da formulare, considerato che le norme, nel loro complesso, sono finalizzate alla riduzione degli oneri di personale delle agenzie e che i risparmi di cui si prevede la realizzazione non sono scontati preventivamente a miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

In ordine all'articolo 2, riguardante il reclutamento del personale dirigenziale, per quanto concerne i profili di quantificazione non ha rilievi da formulare, tenuto conto che la norma espressamente prevede che le assunzioni siano disposte nei limiti della facoltà assunzionali delle agenzie fiscali. In merito all'autorizzazione all'annullamento delle procedure concorsuali non ancora concluse, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale ritiene opportuno acquisire una conferma – che ad eventuali spese aggiuntive o aggravii amministrativi sia possibile far fronte con le risorse già disponibili in base alla vigente legislazione.

Il viceministro Enrico MORANDO precisa che, anche sulla base di elementi informativi acquisiti presso l'Agenzia delle entrate, ad eventuali spese aggiuntive o aggravii amministrativi derivanti dall'annullamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale non ancora concluse, di cui all'articolo 2 dello schema di decreto, si potrà fare fronte con le risorse già disponibili in base alla vigente legislazione. Ciò pre-

nesso, fa presente che, laddove lo schema di decreto è volto ad individuare una soluzione a regime rispetto alla situazione determinatasi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 che ha dichiarato illegittimo il conferimento di taluni incarichi dirigenziali presso le agenzie fiscali, il Governo si riserva comunque di predisporre a breve, attraverso eventualmente la presentazione di una specifica proposta emendativa riferita ad uno dei disegni di legge al momento all'esame del Parlamento, una soluzione anche rispetto alla fase transitoria da questo momento sino alla conclusione delle nuove procedure concorsuali per la copertura degli uffici dirigenziali, in modo tale da consentire alle agenzie fiscali di svolgere in piena funzionalità i compiti istituzionali ad esse affidati.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (atto n. 181),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che ad eventuali spese aggiuntive o aggravii amministrativi derivanti dall'annullamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale non ancora concluse, di cui all'articolo 2, si farà fronte con le risorse già disponibili in base alla vigente legislazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

Atto n. 182.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, nell'evidenziare preliminarmente le positive finalità del provvedimento in esame, fa presente che lo schema di decreto legislativo in titolo, emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (cosiddetta delega fiscale), è corredato di relazione tecnica, in base alla quale dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni rivestono carattere prevalentemente ordinamentale e procedurale.

Con riferimento all'istituzione delle Commissioni preposte alla redazione del Rapporto sulle spese fiscali e della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, prende atto che le disposizioni escludono espressamente la corresponsione di compensi ed emolumenti ai componenti delle medesime commissioni. Peraltro, anche in considerazione della complessità delle funzioni assegnate alle medesime Commissioni e della possibilità di utilizzare esperti, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità che il funzionamento di tali organismi possa avvenire senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili attinenti all'ordinamento contabile, segnala, innanzitutto, con riferimento al Rapporto annuale sulle spese fiscali da allegare al disegno di legge di bilancio, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), dello schema di decreto, l'opportunità di inserire come novella alla legge n. 196 del 2009 le sole disposizioni

che riguardano il contenuto del predetto Rapporto, facendo invece confluire in un autonomo articolo le disposizioni concernenti l'istituzione della Commissione di cui il Governo si avvale ai fini della redazione del Rapporto stesso.

Analogamente, giudica opportuno inserire come novella alla legge n. 196 del 2009 le sole disposizioni concernenti il contenuto del Rapporto annuale sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, di cui all'articolo 2 dello schema di decreto, facendo invece confluire in un autonomo articolo quelle relative all'istituzione della Commissione di cui il Governo si avvale ai fini della redazione del Rapporto stesso.

Riguardo a questo ultimo aspetto, più in generale, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere che il citato Rapporto, considerata la sua ampiezza, sia presentato come documento autonomo rispetto alla Nota di aggiornamento del DEF, anziché in allegato a quest'ultima, ferma restando la contestualità della presentazione dei due documenti prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della legge n. 23 del 2014, anche al fine di consentire lo svolgimento di un'autonoma discussione parlamentare sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva e di strategie per il contrasto alla citata evasione non vincolata ai tempi di esame della Nota di aggiornamento.

Infine, considera opportuno inserire le modifiche al contenuto proprio della legge di stabilità previste dall'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, subito dopo la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, anziché dopo la lettera *m*), trattandosi di modifiche in materia di entrata che si collegano al contenuto della citata lettera *b*) e non a quello della lettera *m*).

Il viceministro Enrico MORANDO, nel ricollegarsi alle osservazioni svolte dal relatore con specifico riguardo alla collocazione ottimale del Rapporto annuale sui risultati conseguiti in materia di misure di

contrasto all'evasione fiscale e contributiva, manifesta la totale disponibilità da parte del Governo a far sì che il citato Rapporto abbia una configurazione autonoma rispetto alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, ferma rimanendo la contestualità della presentazione di entrambi i documenti alle Camere, ritenendo tale soluzione preferibile anche sotto il profilo del successivo esame da parte dei competenti organi parlamentari. Con riferimento alle ulteriori questioni evidenziate dal relatore, precisa che il funzionamento delle Commissioni preposte alla redazione del Rapporto sulle spese fiscali e della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva potrà avere luogo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, evidenzia come il comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto concerne esclusivamente il differimento al 1° gennaio 2016 dell'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, ferma restando l'entrata in vigore dello schema di decreto in esame nel 2015, circostanza tale per cui l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla revisione delle spese fiscali potrà avere luogo a partire dalla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento, riservandosi di predisporre su di esso una proposta di parere.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Atto n. 170.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
Atto n. 169.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Atto n. 172 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 112

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 116

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05951 Busin: Revisione dell'imposizione locale sugli immobili e sui servizi 113

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 118

5-06008 Pesco: Chiarimenti circa il cumulo tra il periodo di sospensione dei termini per l'impugnazione in seguito alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e il periodo di sospensione feriale dei termini processuali 113

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 119

5-06010 Sottanelli: Rilevazione contabile delle agevolazioni previste per le zone franche urbane ed esclusione di tale beneficio dalla tassazione 113

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 121

5-06011 Paglia: Valutazione circa le ricadute sul piano delle entrate tributarie di un eventuale trasferimento all'estero della società Ferrari 114

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 122

INTERROGAZIONI:

5-05967 Paglia: Vicende relative alla banca Carige e rafforzamento dei requisiti di onorabilità degli azionisti bancari 114

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 123

AVVERTENZA 115

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.45.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci

d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (Atto n. 172) e, quindi, all'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

Informa quindi che il seminario istituzionale previsto ai fini dell'istruttoria legislativa sullo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181), sullo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale (Atto n. 182) e dello schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185) avrà luogo nel pomeriggio di lunedì 20 luglio prossimo.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Atto n. 172.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si era convenuto di procedere, nella seduta odierna, alla votazione della proposta di

parere formulata del relatore, Gitti, già da tempo trasmessa via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione.

Daniele PESCO (M5S) chiede al relatore di integrare la sua proposta di parere con un'osservazione del seguente tenore:

«valuti il Governo l'opportunità di aumentare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 44 dello schema di decreto affinché – in ossequio alle prescrizioni dettate dall'articolo 51 della direttiva 2013/34/UE – il previsto impianto sanzionatorio sia efficace, proporzionale e dissuasivo, in modo da orientare il comportamento degli operatori al corretto adempimento delle norme prescritte, tenuto conto dell'eminente interesse pubblico che la materia riveste per i cittadini, le imprese e i risparmiatori».

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il relatore ha valutato la proposta di integrazione avanzata dal gruppo M5S, ritenendo tuttavia di mantenere la formulazione della sua proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 luglio 2015. – Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.25.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte inoltre che il rappresentante del Governo ha chiesto di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione 5-06009 Capozzolo, al fine di acquisire gli elementi necessari per predisporre una risposta compiuta.

5-05951 Busin: Revisione dell'imposizione locale sugli immobili e sui servizi.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara soddisfatto della risposta, la quale conferma le notizie circa la volontà del Governo di affrontare il tema dell'imposizione fiscale sugli immobili e i servizi locali individuando una soluzione che vada nel senso di razionalizzare e riordinare i tributi stessi.

Nel ribadire la notevole rilevanza di tale tematica, sottolinea come l'incertezza e la sempre maggior burocratizzazione degli adempimenti richiesti ai contribuenti abbiano comportato notevoli difficoltà per i cittadini, oltre che per i Comuni, i quali, a fronte dei tagli subiti dal Governo centrale, si sono visti costretti a innalzare le aliquote delle imposte sugli immobili aggravando in tal modo, con il loro comportamento, una situazione già di per sé difficile.

Prende quindi atto dell'impegno assunto dal Governo e auspica che esso conduca al più presto ad una soluzione concreta, nel senso dell'adozione di una riforma equa e razionale dell'imposizione locale.

5-06008 Pesco: Chiarimenti circa il cumulo tra il periodo di sospensione dei termini per l'impugnazione in seguito alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

Daniele PESCO (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Daniele PESCO (M5S) si dichiara soddisfatto della risposta, con la quale il sottosegretario ha evidenziato la volontà del Governo di riconoscere la cumulabilità della sospensione feriale dei termini processuali con la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 6, comma 63, del decreto legislativo n. 218 del 1997 in caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente destinatario di un avviso di accertamento. A tale proposito evidenzia, infatti, come un'interpretazione nel senso della non cumulabilità dei predetti due termini avrebbe gravi conseguenze per molti cittadini, i cui ricorsi potrebbero decadere per scadenza dei termini.

Nell'esprimere quindi soddisfazione per la possibilità, prospettata nella risposta del Governo, di chiarire tale questione già in occasione dell'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo attuativo della legge delega per la riforma del fisco recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, esprime la disponibilità del suo gruppo a fornire il proprio contributo in tal senso.

5-06010 Sottanelli: Rilevazione contabile delle agevolazioni previste per le zone franche urbane ed esclusione di tale beneficio dalla tassazione.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) ringrazia il sottosegretario per la risposta, di cui si dichiara soddisfatto.

5-06011 Paglia: Valutazione circa le ricadute sul piano delle entrate tributarie di un eventuale trasferimento all'estero della società Ferrari.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea in primo luogo come, anche in questa occasione, il Governo si sia limitato a fornire una risposta prettamente tecnica, che dà conto degli indirizzi dell'Agenzia delle entrate, senza indicare la sua posizione politica rispetto alla questione posta.

Rileva infatti come la risposta del sottosegretario verta soltanto sul quesito relativo alla conoscenza, da parte del Governo, di operazioni volte al trasferimento all'estero del marchio Ferrari e del suo domicilio fiscale, analoghe all'operazione che ha riguardato il gruppo automobilistico *Fiat Chrysler Automobiles*, controllante della Ferrari, non dando invece alcun seguito al problema centrale posto dall'interrogazione, relativo alle valutazioni politiche su un'operazione economica che rappresenterebbe un serio danno per il Paese.

Al riguardo, nel ricordare che l'amministratore delegato del medesimo gruppo FCA, Marchionne, ha giustificato la decisione di spostare la sede legale in Olanda con la circostanza che la legislazione olandese consente il ricorso al meccanismo di voto multiplo, il quale consentirebbe di mantenere più agevolmente il controllo sulla società, sottolinea come tale motivazione appaia infondata, posto che con il decreto-legge n. 91 del 2014, cosiddetto « competitività », è stata introdotta anche nel nostro ordinamento la possibilità di prevedere negli statuti societari tali meccanismi di maggiorazione dei diritti di voto.

Sulla base di tali considerazioni, stigmatizza quindi l'atteggiamento del Governo, il quale evita di prendere una

posizione chiara su una vicenda tanto rilevante per l'economia e l'immagine del Paese e di porre direttamente la questione ai vertici di FCA.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

INTERROGAZIONI

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.40.

5-05967 Paglia: Vicende relative alla banca Carige e rafforzamento dei requisiti di onorabilità degli azionisti bancari.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Stefano QUARANTA (SEL) evidenzia come l'atto di sindacato ispettivo, di cui è cofirmatario, intenda segnalare con forza la necessità di porre in essere misure forti per assicurare la massima trasparenza nelle vicende che coinvolgono la Banca Carige, la quale rappresenta la più importante banca ligure, ha una presenza capillare sul territorio italiano e conta oltre 2 milioni di clienti.

Rammenta infatti come tale banca abbia attraversato una fase di grande difficoltà nel 2013, quando fu oggetto di un'inchiesta finanziaria che coinvolse Giovanni Berneschi, il quale era stato il protagonista dell'espansione di Carige in Liguria e in Italia sin dalla fine degli anni Novanta. Sottolinea come, a seguito di tali vicende, la Banca d'Italia abbia imposto alla banca un ingente rafforzamento patrimoniale, avvenuto in due *tranche* di 800 e 850

milioni euro, ed evidenza come in tali occasioni siano emerse le figure degli imprenditori Vittorio Malacalza e Gabriele Volpi, protagonisti di tali aumenti di capitale.

Ricorda quindi che Gabriele Volpi, il quale ha iniziato la sua attività imprenditoriale negli anni '70 in Nigeria nell'industria petrolifera, in base alla ricostruzione effettuata nel 2012 dal quotidiano *Il Sole 24ore*, è stato indagato dalla Commissione permanente di inchiesta del Senato americano che ha investigato sul fenomeno della corruzione della *leadership* politica nigeriana, e che, nell'ambito di tale inchiesta, è risultato che egli abbia avuto legami con l'ex vicepresidente nigeriano, Abubakar, il quale avrebbe favorito l'ascesa della sua azienda Intels nel campo della logistica petrolifera.

In tale ambito, nel valutare positivamente il fatto che alcuni imprenditori abbiano risorse per ricapitalizzare la banca, sottolinea l'esigenza di evitare che l'esperienza traumatica che ha coinvolto Banca Carige, con gravi conseguenze per tutta la regione Liguria, non possa ripetersi. Invita quindi l'Esecutivo ad attivarsi per garantire maggiore trasparenza, acquisendo elementi in relazione all'operazione destinata a ridefinire i cosiddetti « azionisti rilevanti » di Banca Carige, e per rendere più stringenti i requisiti di onorabilità degli azionisti definiti dal decreto ministeriale n. 144 del 1998, anche estendendone l'ambito di applicazione.

Ritiene infatti che, al di là di ogni pregiudizio personale, si tratti di un settore tanto delicato e rilevante per il Paese e, in particolare, per la regione Liguria, da richiedere la massima attenzione in termini di trasparenza e di condotta etica dei soggetti coinvolti.

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea la necessità di verificare che i soggetti i quali stanno assumendo posizioni sempre più rilevanti come azionisti della Banca Carige posseggano i requisiti di onorabilità necessari.

A tale proposito, nel richiamare i controlli, citati nella risposta del Governo, cui è subordinata l'autorizzazione della Banca d'Italia per le acquisizioni di partecipazione nel capitale delle banche in percentuali non inferiori al 10 per cento, rileva come sia una misura di buon senso eseguire da subito tali verifiche, anche per evitare che operazioni di acquisizione possano essere successivamente poste in discussione per mancanza dei requisiti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: *Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

7-00714 Causi: *Interventi sul regime di tassazione delle pensioni pagate da San Marino agli ex lavoratori frontalieri italiani.*

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (Atto n. 172).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese dei Paesi membri dell'Unione europea (Atto n. 172);

rilevato come lo schema di decreto provveda a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2013/34/UE, la quale intende migliorare la portata informativa del documento contabile e avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi, e quindi del carico normativo, che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio;

evidenziata la notevole rilevanza dello schema di decreto, il quale, unitamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali

e gli altri soggetti individuati dalla legge (Atto n. 171), realizza un'importante riforma di un settore cruciale dell'ordinamento, per le ricadute che essa avrà sull'operatività dei soggetti coinvolti, nonché sul funzionamento e la trasparenza dei relativi settori di riferimento;

sottolineato come le innovazioni introdotte dallo schema di decreto consentano di ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese e semplificarne la relativa disciplina, migliorare la comparabilità dell'informativa resa con i bilanci, tutelare l'interesse degli utilizzatori dei bilanci con una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti, migliorare la trasparenza;

evidenziata la necessità di assicurare il necessario coordinamento tra le previsioni dello schema di decreto e quelle del richiamato schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla disciplina delle partecipazioni rilevanti, valuti il Governo l'opportunità di assicurare la necessaria omogeneità tra le norme in materia recate dal provvedimento e quelle contenute nello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (Atto n. 171), al fine di escludere asimmetrie o discrasie nel quadro normativo;

b) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, ovunque ricorrano, le parole: « titoli quotati in borsa » con le seguenti: « titoli quotati in mercati regolamentati », in quanto tale modifica garantirebbe maggiore coerenza sia all'interno dello schema di decreto legislativo sia rispetto alle previsioni del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel quale non trova riscontro la dizione: « titoli quotati in borsa » ma gli emittenti quotati sono definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera w), del medesimo TUF come « i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani »;

c) con riferimento all'articolo 38 dello schema di decreto, relativo agli obblighi di redazione del bilancio consolidato applicabili agli intermediari IFRS (che cioè sono tenuti alla redazione dei bilanci secondo le norme contabili internazionali IFRS), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere il seguente comma 2-bis: « Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati », al fine di garantire la necessaria continuità con la vigente disciplina dettata dal decreto legislativo n. 87 del

1992, che all'articolo 25, nell'ambito della definizione di impresa capogruppo tenuta alla redazione del bilancio consolidato, precisa che « restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa »;

d) con riferimento all'articolo 40 dello schema, il quale stabilisce i casi di esonero dagli obblighi di redazione del bilancio consolidato applicabili agli intermediari IFRS, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere il seguente comma 2-bis: « Restano ferme le disposizioni previste dai principi contabili internazionali adottate a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 », al fine di evitare un potenziale contrasto tra le previsioni generali dell'articolo 38 dello schema circa gli obblighi di redazione del bilancio consolidato e le vigenti disposizioni previste dai principi contabili internazionali adottate a norma del predetto regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (IAS/IFRS), che esonerano dalla predisposizione del bilancio consolidato alcune tipologie di società finanziarie, evitando in tal modo che possano sorgere dubbi in merito presso gli operatori;

e) con riferimento all'articolo 13 dello schema, il quale reca la disciplina generale delle valutazioni, valuti il Governo l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo, al fine di chiarire che i principi generali in esso contenuti riguardano la disciplina delle valutazioni;

f) con riferimento all'articolo 20, il quale reca i criteri generali sulla nota integrativa, valuti anche in questo caso il Governo l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo, al fine di chiarire che i criteri generali in esso contenuti riguardano la nota integrativa;

g) con riferimento all'articolo 27, il quale reca alcuni principi afferenti alla redazione del bilancio consolidato degli intermediari non IFRS, valuti il Governo l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo, al fine di chiarire che le regole generali in esso contenute riguardano la redazione del bilancio consolidato.

ALLEGATO 2

**5-05951 Busin: Revisione dell'imposizione locale
sugli immobili e sui servizi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame l'onorevole proponente chiede la predisposizione di opportuni provvedimenti al fine di ridisegnare l'imposizione fiscale sugli immobili e i servizi locali, con lo scopo di semplificare gli adempimenti ai contribuenti, riducendo in un'unica imposta i vari tributi, assicurando la certezza delle scadenze e dell'ammontare dei pagamenti dovuti e prevedendo al tempo stesso un'imposizione più equa e razionale che tenga conto sia dell'effettiva capacità reddituale degli immobili e sia dei servizi resi ai cittadini.

Al riguardo, acquisiti gli elementi dal dipartimento delle finanze, si rappresenta quanto segue.

Da tempo sono in corso una serie di riunioni dirette proprio allo scopo di individuare tutte le possibili soluzioni per definire un sistema di imposizione locale che risponda agli obiettivi auspicati dall'interrogante, che si sostanziano nella razionalizzazione e nel riordino del prelievo immobiliare.

Tra le varie ipotesi possono essere menzionate, innanzitutto, quella dell'accorpamento dell'IMU e TASI in un unico tributo locale che costituirebbe l'impianto centrale della nuova *Local Tax* ad invarianza di gettito standard complessivo, alla quale si affiancherebbe l'importante intervento di razionalizzazione degli attuali tributi o canoni relativi all'occupazione di spazi e aree pubbliche e dei prelievi relativi alla diffusione dei messaggi pubblicitari in un unico canone di concessione o di autorizzazione che l'ente locale potrà differenziare in base al servizio richiesto o alla zona del territorio ove viene effettuata l'occupazione o la pubblicità. Sempre la nuova *local tax* potrebbe prevedere, altresì, l'obbligo da parte dei comuni di inviare ai contribuenti il modello F24 o il bollettino precompilato, operazione che sarà possibile solo in virtù della previsione di ipotesi tassative di diversificazione delle aliquote del nuovo tributo.

ALLEGATO 3

5-06008 Pesco: Chiarimenti circa il cumulo tra il periodo di sospensione dei termini per l'impugnazione in seguito alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti circa la cumulabilità della sospensione dei termini per il ricorso in seguito alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e la sospensione feriale dei termini processuali.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La *ratio* sottesa all'orientamento amministrativo e giurisprudenziale volto a riconoscere la cumulabilità dei predetti termini si rinviene nell'opportunità di offrire al contribuente la possibilità di verificare la convenienza o meno di aderire alla proposta dell'ufficio.

Ne deriva che le previsioni normative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 siano da interpretare in combinato disposto con l'articolo 1 della legge n. 742 del 1969; infatti, la prima delle due disposizioni, richiamando espressamente « i termini per le impugnazioni » contiene un rinvio implicito alla sospensione feriale poiché i termini processuali, quelli il cui decorso è sospeso nel periodo dal 1° al 31 agosto, sono sospesi per 90 giorni in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione.

I giudici di legittimità, con la predetta ordinanza, negano invece la cumulabilità dei due termini non ritenendo applicabile il periodo di sospensione feriale ai procedimenti non aventi natura giurisdizionale, ma meramente amministrativa, quale si configura l'accertamento con adesione.

Deve tuttavia rilevarsi che la richiamata ordinanza, lungi dal rappresentare un orientamento consolidato è l'unica pronuncia della Corte che ha disconosciuto la cumulabilità delle due sospensioni dei termini; viceversa l'orientamento favorevole ha trovato ancora una volta conferma in due recenti pronunce del medesimo Collegio (sentenze della Corte di cassazione n. 10360/2015 e n. 11403/2015 e – all. 1 e 2), le quali, pur non affrontando direttamente la questione controversa, presuppongono l'adesione alla tesi della cumulabilità.

Preme evidenziare, inoltre, come ad un'interpretazione quale quella sviluppata nella richiamata ordinanza n. 11632 del 2015 dovrebbe conseguire una rivisitazione complessiva delle procedure adottate dall'Agenzia, in particolare, da ultimo, con riguardo alle attività successive all'accertamento esecutivo di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010. n. 78.

Una lettura della normativa in esame in linea con quella presente nella richiamata ordinanza n. 11632 del 2015, infatti, comporterebbe necessariamente una anticipazione nella tempistica della riscossione nei confronti dei contribuenti.

Tanto premesso, la proposta in argomento volta a chiarire la cumulabilità dei termini, potrà essere vagliata in sede di esame da parte del Parlamento dello schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpellati e del contenzioso tributario (atto Camera n. 184).

L'articolo 9 del citato provvedimento prevede, tra l'altro, la riformulazione dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 546 del 1992, disponendo che « Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di modifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ».

Appare evidente dunque la volontà del legislatore di riconoscere l'applicazione

della sospensione dei termini feriali anche quando si attivino procedimenti che – seppur di natura amministrativa – risultino collocarsi in una fase prodromica a quella squisitamente processuale. Ciò al fine di deflazionare il contenzioso e di garantire al contribuente il pieno esercizio al diritto alla difesa riconoscendogli un tempo congruo per valutare la convenienza in ordine all'opportunità di definire la pretesa impositiva in sede amministrativa ovvero intraprendere la via giurisdizionale.

ALLEGATO 4

5-06010 Sottanelli: Rilevazione contabile delle agevolazioni previste per le zone franche urbane ed esclusione di tale beneficio dalla tassazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito al regime impositivo cui sono sottoposti i contributi agevolativi per le attività esercitate nelle cosiddette Zone Franche Urbane ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 aprile 2013.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come rilevato dall'onorevole interrogante, le agevolazioni per le zone franche urbane consistono in un'esenzione da imposizione dal reddito, nonché dal valore della produzione netta derivanti dallo svolgimento dell'attività esercitata dall'impresa nella Zona Franca Urbana, in un'esenzione dell'IMU per gli immobili siti nelle ZFU, posseduti ed utilizzati per l'esercizio dell'attività economica, ed in un'esenzione dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, fruibili con il modello di pagamento F24 « telematico » mediante riduzione dei versamenti dovuto in relazione alle singole imposte per cui si gode dell'esenzione (IRPEF/IRES, IRAP e IMU) ed ai contributi per i quali è concesso l'esenzione.

Ciò premesso, giova precisare che la costituzione di zone franche urbane ed il conseguente riconoscimento delle citate esenzioni induce ad escludere che possa configurarsi qualsivoglia ipotesi di contributo sia in conto esercizio, o in conto impianti o, ancora in conto capitale.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 36-E del 3 aprile 2015, le compensazioni effettuate a

scomputo delle imposte dirette, dell'IRAP, dell'IMU e dei contributi previdenziali rappresentano una modalità tecnica finalizzata a garantire la fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive (esenzioni fiscali ed esonero contributivo) entro il limite delle risorse stanziare.

Tale modalità è stata introdotta – per la ZFU di L'Aquila – dal decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 70 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e – per le ZFU « nazionali » – dal decreto interministeriale 10 aprile 2013 che, in attuazione di quanto previsto all'articolo 37 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, stabilisce le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle ZFU.

Tutto ciò considerato, ai fini fiscali, l'effetto che ne deriva si sostanzia, di fatto, in una riduzione di imposta che, coerentemente con quanto previsto in altre disposizioni agevolative, non assume autonomo rilievo per la determinazione del valore della produzione netta e del reddito stesso, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate.

Resta fermo che qualora l'agevolazione venga fruita a scomputo dei versamenti contributivi, questi ultimi saranno deducibili per la parte che non gode dell'esenzione contributivo.

ALLEGATO 5

5-06011 Paglia: Valutazione circa le ricadute sul piano delle entrate tributarie di un eventuale trasferimento all'estero della società Ferrari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'onorevole interrogante chiede di conoscere se risulta il trasferimento all'estero del marchio e del domicilio fiscale della casa automobilistica Ferrari S.p.A, e quali siano le valutazioni rispetto ad un'operazione che rappresenterebbe un danno per le entrate tributarie e per l'immagine dell'Italia.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, riferisce che le operazioni di cui si fa cenno nel documento di sindacato ispettivo non risultano essere state poste in essere e sarebbero state smentite dalla medesima casa automobilistica.

Infine, si rileva che le attività esercitate sul territorio dello Stato, sono ivi imponibili sia ai fini delle imposte dirette sia delle indirette, in base alle disposizioni della normativa interna ed internazionale.

ALLEGATO 6

5-05967 Paglia: Vicende relative alla banca Carige e rafforzamento dei requisiti di onorabilità degli azionisti bancari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Giovanni Paglia ed altri pongono quesiti in ordine all'aumento di capitale di Banca Carige S.p.A. e alla quota di partecipazione sottoscritta attraverso il *trust inglese* «*Summer*». In relazione a ciò, gli interroganti chiedono che vengano assunte iniziative volte a rendere più stringenti i requisiti di onorabilità degli azionisti bancari definiti dal decreto ministeriale 18 marzo 1998, n. 144.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha fatto presente che – come emerge dai comunicati stampa del 25 e del 29 giugno 2015 emanati dalla Banca Carige – il 25 giugno 2015 si è concluso il periodo di offerta, iniziato l'8 giugno, con la sottoscrizione del 99,83 per cento delle nuove azioni, pari a euro 848,2 milioni.

I diritti non esercitati, pari allo 0,17 per cento del totale, sono stati tutti venduti nella prima giornata di offerta in borsa. Pertanto, l'operazione si è conclusa il 29 giugno. Le nuove azioni rivenienti dall'esercizio dei diritti saranno accreditate sui conti di pertinenza al termine della giornata contabile del 2 luglio 2015 e saranno disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Dai dati ufficiali relativi alla compagine sociale estratti dal sito Consob, aggiornati al 26 giugno 2015 (partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale). *The Summer Trust*, riconducibile all'imprenditore Gabriele Volpi, risulta alla data detenere il 5,011 per cento delle azioni. Ad oggi, non

risultano inoltre patti parasociali in essere tra il *The Summer Trust* e il socio di maggioranza Malacalza Investimenti srl.

Sotto un profilo generale, si precisa che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 del Testo Unico Bancario, l'acquisizione di una partecipazione nel capitale di una banca è subordinata all'autorizzazione della Banca d'Italia solo ove la stessa sia pari o superiore al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea (cosiddetta partecipazione qualificata).

L'autorizzazione è rilasciata al ricorrere di condizioni particolarmente rigorose, tra le quali, la «reputazione del potenziale acquirente...» (articolo 19, comma 5, del TUB). Valutata anche sulla base del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo, e individuati dal decreto emanato il 18 marzo 1998, n. 144 dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Infine, si fa presente che l'articolo 25 del Testo Unico Bancario è stato di recente modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72; nel nuovo testo (che, per espressa previsione del medesimo decreto legislativo n. 72 del 2015, non è applicabile sino all'entrata in vigore della disciplina attuativa secondaria), si prevede che il futuro decreto ministeriale in materia di individuazione dei requisiti dovrà stabilire, oltre ai requisiti di onorabilità, anche criteri di «competenza e correttezza».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Nuovo testo C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	124
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	134

INTERROGAZIONI:

5-04470 Amoddio: Sulle graduatorie ad esaurimento dei docenti della scuola.	
5-04593 Chimienti: Sulla possibilità di effettuare un aggiornamento delle scelte delle province ove prestare servizio da parte dei docenti della scuola in attesa di immissione in ruolo	127
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	135
5-05262 Piccoli Nardelli: Sul finanziamento degli istituti culturali italiani	127
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	137
5-02573 Di Benedetto: Su un furto nel sito archeologico di Pompei	127
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	139
5-05334 De Lorenzis: Sul sito <i>www.verybello.it</i>	128
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	140
Comunicazioni del Presidente	128

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 180 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	128
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	141
<i>ALLEGATO 7 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati D'Uva, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana e Di Benedetto)</i>	144

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129
Disciplina delle professioni di educatore e di pedagoga. C. 2656 Iori (<i>Esame e rinvio</i>) ..	129
Sull'ordine dei lavori	132

COMITATO RISTRETTO:

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia	133
AVVERTENZA	133

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAPUA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 9.15.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Nuovo testo C. 3098 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Ilaria CAPUA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, si sofferma in particolare sulle modifiche al testo iniziale intervenute nel corso dell'esame del provvedimento presso la I Commissione, ricordando che la VII Commissione si era già espressa sull'originale formulazione del disegno di legge in data 17 giugno 2015. Sottolinea il suo orientamento contrario sulle disposizioni recate dalla nuova lettera *b-bis*) dell'articolo 13, comma 1, nella quale si prevede, quale criterio direttivo di delegazione, il superamento del mero voto di laurea per l'accesso ai concorsi pubblici e la possibilità di valutarlo in rapporto a fattori inerenti all'istituzione che lo ha assegnato e al voto medio di classi omogenee di studenti. Rileva che nel sistema costituzionale italiano l'accesso al pubblico impiego tramite concorso pubblico per titoli ed esami è un cardine di parità di trattamento, di im-

parziale selezione del personale e di trasparente riconoscimento del merito, come riconosciuto dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 453 del 1990, 333 del 1993 e 104 del 2007. Ritiene incongrua l'introduzione di elementi che – commisurando il voto di laurea quale requisito di accesso al concorso a fattori inerenti all'istituzione che rilascia il titolo di studi – determinerebbero una potenziale differenziazione per via legale tra gli atenei. Osserva altresì che, in ogni caso, non può essere compromesso, a legislazione vigente, il « valore legale del titolo di studio », che consiste in un requisito necessario per l'accesso ai pubblici concorsi e agli esami di Stato per le professioni regolamentate. Valuta inoltre positivamente l'opportunità di non condizionare la partecipazione ai concorsi pubblici a un voto minimo di laurea, in ragione della sua naturale e inevitabile variabilità tra i diversi atenei e corsi di studio, così da ampliare le opportunità di partecipazione ai concorsi – obiettivo che potrebbe essere perseguito anche riducendo al minimo indispensabile i casi nei quali tale partecipazione sia condizionata a una specifica laurea – e da rimettere interamente al concorso pubblico la valutazione dei candidati, nell'ambito di procedure e meccanismi anonimi resi più efficienti e trasparenti da una serie di disposizioni introdotte durante l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito. Valuta infine positivamente l'inserimento, all'articolo 13, comma 1, lettera *b-quinquies*) – anch'essa introdotta durante l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito – della valorizzazione del titolo di dottore di ricerca quale criterio direttivo di delegazione.

Propone, pertanto, che la Commissione esprima parere favorevole sul nuovo testo in esame, a patto che venga soppressa la citata lettera *b-bis*) dell'articolo 13, comma 1.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA concorda.

Francesco D'UVA (M5S) si dichiara favorevolmente colpito dal passo indietro

compiuto dal Governo e dalla sua maggioranza, considerato che l'emendamento che ha portato all'inserimento presso la I Commissione della disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b-bis*) è stato presentato da un esponente della maggioranza e riformulato dal Governo. Osserva che questo Esecutivo, come si può anche evincere da recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, intende creare università di serie A e università di livello inferiore, in quanto non si può attribuire una valenza diversa al voto di laurea a seconda di quale sia stato l'ateneo che lo ha conferito. Dopo aver ribadito che il suo gruppo è contrario – in linea generale – al presente provvedimento, in quanto si tratta dell'ennesima delega legislativa, dichiara l'astensione del Movimento 5 Stelle.

Gianna MALISANI (PD) deve ricordare che, nel parere approvato dalla VII Commissione sul testo originario del disegno di legge, era stata inserita una condizione riferita all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 17-*bis*, comma 3, in ordine al silenzio-assenso relativo alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, che non è stata recepita. Rileva, inoltre, che era stata espressa – nel medesimo parere – anche un'osservazione relativa allo stesso capoverso articolo 17-*bis*, riferita alla necessità di potenziare le risorse strumentali e umane degli uffici periferici del MIBACT dedicati alla tutela dei beni culturali e del paesaggio. Le appare opportuno che il parere sia integrato con un'osservazione che faccia riferimento a tale mancato recepimento.

Manuela GHIZZONI (PD) approva la proposta di parere della relatrice, osservando che la stessa è riferita alle parti del provvedimento modificate dalla Commissione di merito. Ricorda, quindi, che la vicenda pasticciata che vede l'attuale formulazione della disposizione di cui alla citata lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 13, nasce dal tentativo, che reputa positivo, di non permettere che il

voto di laurea sia un requisito di accesso per i concorsi pubblici, come avviene invece in alcune amministrazioni, come ad esempio la Banca d'Italia. Reputa, infatti, illegittima la previsione di un voto minimo di laurea per l'accesso a determinate posizioni, in quanto il valore legale del titolo di studio risiede proprio nel fatto che lo stesso sia, di per sé, valido a tutti gli effetti: la trasparenza delle procedure concorsuali permette, quindi, che i migliori in possesso del necessario titolo di studio possano accedere ai pubblici uffici. Osserva poi che la valutazione degli atenei è un aspetto diverso, che deve portare al miglioramento delle strutture universitarie, non avendo un intento punitivo nei confronti di alcuna istituzione. Aggiunge che è, inoltre, da valutare attentamente il tema dell'accreditamento delle strutture universitarie pubbliche, che deve essere rigoroso e che può portare anche alla soppressione di taluni corsi di laurea che si siano dimostrati inidonei alle richieste professionali che provengono dalla società.

Luigi GALLO (M5S) concorda con la collega Ghizzoni: evidentemente, però, il resto del Partito Democratico non è perfettamente allineato a lei su tali questioni. Annuncia che presenterà un emendamento al provvedimento in esame teso allo scopo di vietare la limitazione dell'accesso ai pubblici concorsi in ragione del voto di laurea.

Umberto D'OTTAVIO (PD), dopo aver ribadito l'importanza del tema oggetto del dibattito odierno, sottolinea la centralità dell'INVALSI svolta da ricercatori, i quali forniscono cospicue indicazioni per migliorare il sistema di istruzione.

Ilaria CAPUA, *presidente*, crede troppo rigido il sistema dei titoli di studio in Italia, soprattutto se confrontato con quel che avviene all'estero. In altri Paesi, infatti, le commissioni incaricate di giudicare i titoli di quanti aspirano a posizioni lavorative valutano – a suo avviso, giustamente

– in maniera differente un titolo rilasciato da prestigiose istituzioni universitarie da quello conferito da enti meno affermati. Del resto, la flessibilità nella ponderazione delle lauree dovrebbe essere suggerita anche dalla circostanza che le esperienze della vita, in campo professionale e scientifico, possono essersi arricchite anche successivamente al conseguimento del titolo universitario.

Luisa BOSSA (PD) osserva, però, che la varietà e la ricchezza dei percorsi professionali è spesso mortificata dalle condizioni socio-economiche delle famiglie. Se quel che ha appena udito dalla collega Capua è vero per chi si può permettere la conoscenza e la frequenza di numerose sedi universitarie, viceversa molti studenti talentuosi e meritevoli non possono accedere ai più alti livelli di istruzione. Persino il programma europeo Erasmus è divenuto un privilegio poiché presenta costi non da tutti sopportabili.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, facendo tesoro anche della sollecitazione della collega Malisani, avanza una proposta di parere integrata con un'osservazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione formulata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 9.45.

INTERROGAZIONI

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAPUA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia, e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 9.45.

5-04470 Amoddio: Sulle graduatorie ad esaurimento dei docenti della scuola.

5-04593 Chimienti: Sulla possibilità di effettuare un aggiornamento delle scelte delle province ove prestare servizio da parte dei docenti della scuola in attesa di immissione in ruolo.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che le due interrogazioni in titolo, vertendo su analoga materia, saranno svolte congiuntamente.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sofia AMODDIO (PD) si dichiara soddisfatta della risposta.

Chiara DI BENEDETTO (M5S), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione Chimienti 5-04593, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta.

5-05262 Piccoli Nardelli: Sul finanziamento degli istituti culturali italiani.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) si dichiara soddisfatta della risposta.

5-02573 Di Benedetto: Su un furto nel sito archeologico di Pompei.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Chiara DI BENEDETTO (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta. A distanza di un anno e mezzo dal furto cui si fa riferimento nell'interrogazione, la situazione della sicurezza nell'area di Pompei rimane gravemente deficitaria. Del

resto, il presidente dell'Autorità anticorruzione, Cantone, non ha mancato di ribadire quanto importante sia assegnare secondo procedure trasparenti gli appalti inerenti alla videosorveglianza dell'area archeologica.

5-05334 De Lorenzis: Sul sito www.verybello.it.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maria MARZANA (M5S), replicando in qualità di cofirmataria, è del tutto insoddisfatta della risposta. Premesso che il Movimento5Stelle è comunque contrario a Expo 2015, prende atto che sulla vicenda del sito www.verybello.it alcuni passi avanti siano stati fatti, come per esempio l'aver ricondotto alla proprietà del MI-BACT il sito medesimo e relativo dominio. Resta, però, da capire per quali motivi siano stati spesi circa 5 milioni di euro e per quale motivo il sito sia consultabile solo in italiano e in inglese.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.

Comunicazioni del Presidente.

Giovedì 9 luglio 2015.

La seduta comincia alle 14.45.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, riferisce che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi ieri, si è concordato di mantenere un calendario la settimana prossima sui medesimi argomenti già fissati per la sede referente in questa. Resta fermo lo svolgimento delle interrogazioni per il giovedì mattina. Si svolgerà altresì alle ore 9 della medesima mattinata del 16

luglio l'esame della risoluzione sulla tutela dei beni culturali in zone di guerra, in congiunta con la Commissione Affari esteri. Quanto agli atti del Governo, a partire da martedì 14 luglio 2015 sarà esaminato lo schema di decreto ministeriale sul riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (atto n. 186).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

Atto n. 180.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 7 luglio 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 6*).

Francesco D'UVA (M5S) presenta una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 7*).

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI condivide i contenuti della proposta della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, intendendosi così respinta la proposta di parere alternativo.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 luglio 2015 — Presidenza del presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi e la sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barraciu.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2015.

Luigi GALLO (M5S) esprime apprezzamento per il testo base adottato nella seduta di ieri e preannunzia che il suo gruppo presenterà emendamenti relativi a soli due aspetti: la lettura nell'età dell'infanzia e l'individuazione degli spazi per la lettura, nel contesto delle biblioteche scolastiche, profilo più generale che è già trattato nell'articolato.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) constata che sul testo emerso dal Comitato ristretto va maturando un consenso molto largo. Sarebbe quindi opportuno che la presi-

dente e relatrice si incaricasse di verificare informalmente con i gruppi ed il Governo la percorribilità della sede deliberante.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *presidente e relatrice*, concorda con lo spunto del collega Palmieri. Promuoverà le opportune intese tra i gruppi e svolgerà approfondimenti con gli esponenti del Governo per sondarne gli orientamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo.

C. 2656 Iori.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Milena SANTERINI (PI-CD), *relatrice*, espone che la proposta di legge in esame intende disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore e di pedagogo, valorizzandole e garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale. A tal fine, stabilisce, in particolare, che, per garantire con omogeneità, in tutto il territorio nazionale, servizi e interventi educativi di qualità, l'esercizio delle rispettive attività è consentito solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitari specificamente in seguito indicato. In base all'articolo 2, le due professioni sono caratterizzate da autonomia scientifica e responsabilità deontologica e operano nel campo dell'educazione formale e di quella non formale, in regime di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato, svolgendo interventi in vari contesti educativi e formativi, su individui e gruppi (di ogni età), nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione. L'educatore è un professionista di livello intermedio, mentre il pedagogo è un professionista

di livello apicale. Più nello specifico, osserva che gli articoli 8 e 12 prevedono che il possesso delle qualifiche di educatore e di pedagogo costituisca requisito obbligatorio per l'esercizio, in qualunque forma e ambito, rispettivamente, del lavoro educativo e pedagogico. I predetti articoli puntualizzano, peraltro, che tali qualifiche « consentono » l'accesso nel pubblico impiego e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale a posti che comportano lo svolgimento delle relative attività.

Al riguardo segnala che, in considerazione del fatto che il comma 1 degli articoli 8 e 12 dispone che il possesso delle qualifiche di educatore e pedagogo costituisca requisito obbligatorio per l'esercizio delle rispettive attività in tutti gli ambiti (incluso, dunque, il pubblico impiego, del quale, peraltro, fa parte il SSN), sarà necessario valutare la necessità del riferimento esplicito agli ambiti indicati contenuto nel comma 2. In ogni caso, sarà opportuno, almeno, uniformare la terminologia, sostituendo – nel comma 2 – la parola « consente » con la locuzione « costituisce requisito obbligatorio per ». Aggiunge che gli articoli 3 e 4 individuano gli ambiti dell'attività professionale, nonché i contesti in cui la stessa è esercitata. In particolare, l'articolo 3 fa riferimento agli ambiti: scolastico; sociale; del *welfare*; della genitorialità e della famiglia; ambientale; culturale; motorio; della salute; del lavoro; giudiziario; dello sviluppo delle comunità locali; della cooperazione internazionale. L'articolo 4, invece, elenca le diverse tipologie di servizi e le diverse istituzioni o organizzazioni – specificando che possono essere pubbliche o private, anche non accreditate – nell'ambito dei quali i professionisti possono operare. Per quanto riguarda i servizi, osserva poi che si tratta, fra l'altro, di: servizi educativi di accompagnamento alla crescita di individui e gruppi e servizi di consulenza, in particolare in ambito familiare; servizi educativi per la prima infanzia; servizi educativi per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere per gli adolescenti, nonché per l'inclusione sociale in contesti socio-territoriali svantaggiati; ser-

vizi per anziani; servizi educativi di promozione del benessere e della salute; servizi di educazione formale e non formale per adulti; servizi educativi, ludici, artistico-espressivi e del tempo libero per soggetti di ogni età; servizi di educazione ambientale e sui beni culturali; servizi educativi per le tecnologie informative, comunicative e multimediali; servizi educativi nei contesti lavorativi (formazione, orientamento, inserimento lavorativo); servizi per la rieducazione e la risocializzazione di soggetti detenuti; servizi educativi per le pari opportunità; servizi per l'aggiornamento e la formazione iniziale di educatori e di pedagogisti. In relazione all'elenco delle istituzioni o organizzazioni nelle quali l'attività può essere svolta – recato dall'articolo 4, comma 2 – segnala che, a fini di snellimento del testo, si dovrà operare un coordinamento con quanto dispone l'articolo 3.

Rileva inoltre che gli articoli 6 e 10 – declinando quanto già stabilito agli articoli 3 e 4 – precisano le attività professionali e le competenze, rispettivamente, dell'educatore e del pedagogo. In particolare, il pedagogo si occupa – oltre che di azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti –, di progettare, programmare, organizzare e coordinare i servizi pubblici o privati di educazione e formazione, nonché di monitorarli e valutarli. All'educatore spetta, tra l'altro, programmare, attuare, gestire e valutare le azioni educative e formative dei medesimi servizi, nonché concorrere alla progettazione dei suddetti servizi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.

I due articoli elencano, inoltre, le specifiche attività attribuite alle due professioni.

Per quest'ultimo aspetto, sempre a fini di uno snellimento del testo, reputa necessario operare un coordinamento con quanto dispone l'articolo 4, comma 1, che già individua i servizi nell'ambito dei quali operano i professionisti.

Aggiunge che gli articoli 7 e 11 disciplinano la formazione universitaria necessaria, disponendo che la qualifica di educatore è attribuita solo a chi consegue un diploma di laurea nella classe di laurea in

scienze dell'educazione e della formazione (classe L-19), mentre la qualifica di pedagogo è attribuita solo a chi consegue un diploma di laurea magistrale nelle classi di laurea magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (classe LM-50), scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (classe LM-57), scienze pedagogiche (classe LM-85). Al riguardo segnala che sarà necessaria una riflessione sul novero dei titoli di studio che determinano l'attribuzione della qualifica di educatore, in considerazione del fatto che non si ravviserebbe un netto discrimine fra le attività attualmente attribuite, in base al DM 520/1998, all'educatore professionale (in possesso della laurea nella classe L-SNT-2) e le attività che, in base al testo in esame, sarebbero attribuite all'educatore (in possesso della laurea nella classe L-19).

Per meglio far comprendere la questione, ricorda – sinteticamente – che il profilo professionale di educatore professionale è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità attraverso il decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 che ha stabilito che « l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà ». Esso opera all'interno di strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative.

Aggiunge che, in base al medesimo decreto ministeriale, la formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del SSN e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate con protocolli d'intesa fra regioni e università. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia, in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.

Rileva poi che, in base al decreto interministeriale 19 febbraio 2009, il profilo di Educatore professionale afferisce alle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione (classe di laurea L/SNT/2).

Evidenzia poi che, in materia di formazione universitaria, interviene anche l'articolo 13 che dispone che i corsi di laurea afferenti alle classi di laurea e di laurea magistrale indicate negli articoli 7 e 11 sono tenuti a uniformare alle nuove disposizioni il titolo e l'indirizzo del corso, il profilo professionale, il curriculum formativo, nonché i servizi di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita per il lavoro. Al riguardo, ricorda che, in base all'articolo 4 del decreto ministeriale 270/2004, i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate con decreto ministeriale. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.

Osserva altresì che, in virtù delle norme vigenti, non sembrerebbe necessario intervenire su « titolo » e « indirizzo » del corso. Per gli ulteriori eventuali adeguamenti, la competenza dovrebbe essere – piuttosto che dei singoli corsi di laurea – del MIUR che, a tal fine, dovrebbe provvedere ad apportare le opportune modifiche ai decreti ministeriali del 16 marzo 2007 con cui sono state determinate le classi di laurea e le classi di laurea magistrale.

Precisa inoltre che gli articoli 5 e 9 riconoscono all'educatore e al pedagogo le conoscenze, competenze e abilità proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del 6° e 7° livello del Quadro europeo delle qualifiche. Ricorda, peraltro, che, in base al D.I. 13 febbraio 2013 – con il quale è stato adottato il « Primo rap-

porto italiano di referenziazione delle qualificazioni al EQF» – la laurea e il diploma accademico di I livello sono (già) riferiti al livello 6 del EQF, mentre la laurea magistrale, il diploma accademico di secondo livello, il master universitario di primo livello, il diploma accademico di specializzazione e il diploma di perfezionamento o master sono (già) riferiti al livello 7 del EQF.

Rileva inoltre che, al fine di rafforzare la specificità e il livello professionale, l'articolo 14 stabilisce che i «corsi post-laurea di perfezionamento e di master» per educatore e per pedagogista devono prevedere l'inserimento nei progetti di tirocinio e di formazione delle attività formative indicate, sostanzialmente relative agli ambiti già indicati negli articoli 3 e 4. Al riguardo, segnala che è necessario chiarire, alla luce di quanto prevede l'articolo 3 del DM 270/2004, se con l'espressione «corsi post-laurea di perfezionamento e di master» si intenda fare riferimento sia ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, sia ai corsi di perfezionamento che si concludono con il rilascio del master. In ogni caso, bisogna tener presente l'autonomia degli atenei in materia.

Aggiunge che l'articolo 15 dispone, infine, che le professioni di educatore e di pedagogista rientrino fra le professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla legge n. 4 del 2013. Il medesimo articolo dispone, altresì, che le stesse professioni siano inserite negli elenchi e nelle banche dati dei soggetti deputati alla classificazione e alla declaratoria delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Al fine indicato, sono attivati specifici codici professionali ed è unificata la classificazione delle professioni di CNEL, ISFOL, ISTAT, Ministeri, regioni e altri organismi autorizzati. A tale classificazione devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità, le associazioni professionali e i singoli professionisti. Ritiene, in conclusione, che la presente proposta di legge senza evitare

corporativismi debba valorizzare il ruolo e la professionalità di educatori e di pedagogisti.

Nell'auspicare una ampia discussione sull'argomento, rinvia, per ulteriori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dopo aver salutato la collega Lorenza Bonaccorsi, che subentra al deputato Andrea Romano in Commissione, dà la parola all'onorevole Iori, presentatrice della proposta di legge in oggetto.

Vanna IORI (PD) evidenzia che quella degli educatori e dei pedagogisti è una professione fragile, la quale reclama una propria fisionomia legislativa. Segnala che attualmente ci si può valere della qualifica di educatore anche partecipando a corsi della durata di pochi mesi, mentre la proposta di legge prevede, rispettivamente, il possesso del diploma di laurea e della laurea magistrale per poter svolgere con professionalità il ruolo di educatore e di pedagogista. Rileva inoltre che sarà necessario coordinare la normativa che si intende introdurre con la presenza della figura dell'educatore professionale all'interno degli studi svolti presso le facoltà di medicina.

Giuseppe BRESCIA (M5S), dopo aver ricordato di appartenere anch'egli alla categoria professionale degli educatori, rileva come attualmente questi siano considerati professionisti di seconda categoria, nonostante siano costantemente a contatto con persone bisognose di una particolare attenzione. Dichiara la volontà del suo gruppo di migliorare possibilmente il testo della proposta in esame, in linea con il contenuto degli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle nel corso dell'esame del disegno di legge sulla cosiddetta «Buona scuola».

Sull'ordine dei lavori.

Ilaria CAPUA (SCpI) chiede che sia messo all'ordine del giorno della Commis-

sione, il prima possibile, l'inizio dell'esame in sede referente della proposta di legge, a sua prima firma, recante « Disposizioni per la valorizzazione della ricerca indipendente » (A.C. 1962).

Roberto RAMPI (PD) esorta i colleghi del Movimento 5 Stelle a rivedere il loro intento di non partecipare alla visita istituzionale a Expo 2015, che si svolgerà la prossima settimana. Crede infatti che tale partecipazione consentirebbe loro alternativamente di consolidare il loro giudizio critico sull'iniziativa o di mutarlo.

Ilaria CAPUA (SCpI) e Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) si associano.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) replica che quel che già si sa su Expo 2015 è sufficiente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 9 luglio 2015.

**Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.
C. 1990 Brescia.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.
C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.*

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Nuovo testo C. 3098 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

visto il nuovo testo dell'A. C. 3098;

considerato che all'articolo 13, comma 1, lettera *b-bis*) – introdotto durante l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito – si prevede quale criterio direttivo di delegazione il superamento del mero voto di laurea per l'accesso ai concorsi pubblici e la possibilità di valutarlo in rapporto a fattori inerenti all'istituzione che lo ha assegnato e al voto medio di classi omogenee di studenti;

considerato altresì che nel sistema costituzionale italiano l'accesso al pubblico impiego tramite concorso pubblico per titoli ed esami è un cardine di parità di trattamento, di imparziale selezione del personale e di trasparente riconoscimento del merito (*cfr.* le sentenze della Corte costituzionale nn. 453 del 1990, 333 del 1993 e 104 del 2007);

ritenuta incongrua l'introduzione di elementi che misurando il voto di laurea (quale requisito di accesso al concorso) su fattori inerenti all'istituzione che rilascia il titolo di studi, determinerebbero una potenziale differenziazione per via legale tra gli atenei;

ritenuto che in ogni caso non può essere compromesso, a legislazione vigente, il valore legale del titolo di studio, che consiste in un requisito necessario per l'accesso ai pubblici concorsi e agli esami di Stato per le professioni regolamentate;

constatata l'opportunità di non condizionare la partecipazione ai concorsi pubblici a un voto minimo di laurea, in ragione

della sua naturale e inevitabile variabilità tra i diversi atenei e corsi di studio, così da ampliare le opportunità di partecipazione ai concorsi – obiettivo che potrebbe essere perseguito anche riducendo al minimo indispensabile i casi nei quali tale partecipazione sia condizionata a una specifica laurea – e da rimettere interamente al concorso pubblico la valutazione dei candidati, nell'ambito di procedure e meccanismi anonimi resi più efficienti e trasparenti da una serie di disposizioni introdotte durante l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito;

valutato positivamente l'inserimento, all'articolo 13, comma 1, lettera *b-quinquies*) – anch'esso introdotto durante l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito – della valorizzazione del titolo di dottore di ricerca quale criterio direttivo di delegazione;

preso atto però che la Commissione di merito non ha recepito le condizioni poste dalla Commissione Cultura nel parere del 17 giugno 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppressa la lettera *b-bis*) dell'articolo 13, comma 1;

e con la seguente osservazione:

valuti la I Commissione Affari Costituzionali di riconsiderare il proprio orientamento in ordine al contenuto dell'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 17-*bis*, comma 3, e dell'articolo 7, comma 1, lettera *d*).

ALLEGATO 2

5-04470 Amoddio: Sulle graduatorie ad esaurimento dei docenti della scuola.**5-04593 Chimienti: Sulla possibilità di effettuare un aggiornamento delle scelte delle province ove prestare servizio da parte dei docenti della scuola in attesa di immissione in ruolo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti, con riferimento alla vicenda relativa all'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento che ha visto molti docenti chiedere ed ottenere l'inserimento in province fuori sede, soprattutto dell'Italia settentrionale, chiedono se sia possibile l'aggiornamento straordinario delle graduatorie ad esaurimento e l'adozione, conseguentemente, di un piano straordinario di mobilità che consenta ai docenti il loro rientro nel luogo di residenza, nel minor tempo possibile, al fine di ridurre i costi a carico degli stessi.

È opportuno premettere che la proposta di un aggiornamento straordinario delle graduatorie ad esaurimento, al fine di consentire a chi si è trasferito in un'altra provincia di tornare nelle graduatorie della provincia di residenza si pone, allo stato attuale, in contrasto col vigente dettato normativo che prevede l'aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento (articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modifiche, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).

Occorrerebbe, pertanto, una modifica normativa in tal senso, visto che nell'anno 2014 si è concluso l'ultimo aggiornamento.

Ciò premesso è opportuno sottolineare che proprio oggi è previsto il voto definitivo da parte del Parlamento sul disegno di legge concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, così

come approvato, con modifiche, in seconda lettura dal Senato della Repubblica, il 25 giugno 2015.

Tale progetto di riforma prevede, come è noto, per l'anno scolastico 2015/2016, l'attuazione di un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e successivamente, per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto sia ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 che a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016.

In particolare, il suddetto piano prevede che le assunzioni si articoleranno secondo un preciso ordine sequenziale di fasi.

La prima fase avverrà successivamente alle assunzioni che sarà possibile effettuare a legislazione vigente, avviate antecedentemente al completamento dell'*iter* parlamentare del disegno di legge cosiddetto « Buona Scuola » e dunque, necessariamente, sulla base delle graduatorie esistenti, senza dunque che fosse possibile, in assenza di modifiche normative, prevedere il richiesto aggiornamento.

Peraltro, anche la prima delle fasi del piano assunzionale previsto dal citato disegno di legge avverrà comunque « a legislazione vigente », per l'esigenza di assicu-

rare la copertura dei posti vacanti e disponibili entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 2015/2016.

Anche in questo caso non sarà, quindi, possibile provvedere all'aggiornamento delle graduatorie, poiché, diversamente, non sarebbe possibile garantire il regolare avvio dell'anno scolastico.

La seconda e la terza delle fasi del piano assunzionale come previste dal disegno di legge prescindono, invece, dalla base provinciale delle attuali graduatorie. Infatti, ai docenti sarà consentito esprimere l'ordine di preferenza tra tutte le province del Paese.

Successivamente all'attuazione del suddetto piano straordinario di assunzioni, e precisamente per l'anno scolastico 2016/2017, il disegno di legge prevede l'avvio di un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia.

Detto piano è rivolto, in primo luogo, ai docenti già assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, ma potranno beneficiarne anche i docenti assunti a settembre 2015. Sia gli uni che gli altri potranno avvalersi della mobilità straordinaria anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione.

Infine, si segnala che il medesimo disegno di legge stabilisce che, limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possano richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale, la quale può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

ALLEGATO 3

5-05262 Piccoli Nardelli: Sul finanziamento degli istituti culturali italiani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, si ricorda preliminarmente che il bando pubblico, emanato con decreto direttoriale del 13 ottobre 2014, n. 3057, è finalizzato alla concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati di ricerca che, ai sensi del decreto ministeriale n. 44 dell'8 febbraio 2008 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca), svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzata anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.

Il bando, in conformità alle disposizioni del citato Regolamento, seleziona i soggetti, in possesso di determinati requisiti, che saranno inseriti in un elenco avente efficacia triennale, relativamente al periodo 2014-2016.

I requisiti sono specificati all'articolo 2 del citato Regolamento ministeriale, integralmente richiamato dal bando, in base a detta disposizione: « Non possono usufruire dei contributi del bando gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, i centri, i consorzi e le società di ricerca e loro consorzi, costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e le loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, nonché

gli enti che hanno ottenuto nei corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica a carico del bilancio dello Stato ».

Trattandosi di contributi pubblici, ed essendo gli stessi destinati a coprire le spese di « funzionamento » degli enti privati di ricerca, al fine di evitare un doppio finanziamento a carico del bilancio dello Stato di una medesima spesa sostenuta da un singolo Ente, il bando, prevedendo il « Divieto di cumulo e revoca del contributo », all'articolo 9 così recita:

1. Gli enti inseriti nella Tabella Triennale non possono beneficiare, nel corso del medesimo periodo, di altri contributi di funzionamento o di altri contributi aventi le stesse finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.

2. In caso di violazione del descritto vincolo il Ministero procede alla revoca del contributo assegnato e dal recupero delle somme già accreditate.

Tale previsione, insieme con la richiesta di una rendicontazione contabile delle spese sostenute, ha lo scopo, appunto, di evitare una duplicazione del finanziamento pubblico.

Pertanto, non appare sussistano dubbi interpretativi in merito all'applicazione delle previsioni di cui al citato decreto direttoriale n. 3057.

Posto ciò, gli enti eventualmente inseriti nella tabella Triennale delle istituzioni culturali 2015-2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai

sensi dell'articolo 1 della legge n. 534 del 1996 potranno partecipare al bando in oggetto, fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti e l'obbligo di rendicontare la parte delle spese di funzionamento che risulta non coperta già dal contributo del MiBACT.

Infine, si ritiene utile, a tal proposito, richiamare anche la sottoscrizione, in data 19 marzo 2015, di uno specifico Protocollo di intesa tra il MIUR e il MiBACT che, tra

l'altro, definisce «interesse e volontà comune del MiBACT e del MIUR di proseguire e approfondire una proficua e sistematica collaborazione inter-istituzionale volta a creare legami più stretti tra gli ambiti dell'educazione, formazione e ricerca e quelli della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale», anche al fine di ottimizzare e rendere efficienti, efficaci ed economiche le iniziative di entrambi i Ministeri.

ALLEGATO 4

5-02573 Di Benedetto: Su un furto nel sito archeologico di Pompei.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Di Benedetto e di altri colleghi parlamentari, in merito al trafugamento dell'affresco della dea Artemide della *domus* di Nettuno perpetrato nell'area archeologica di Pompei nel marzo dello scorso anno.

L'atto parlamentare risale allo scorso anno ma puntualizza alcune criticità effettivamente presenti sull'area che intendo stigmatizzare proprio per dar conto del lavoro effettuato *medio tempore* sul sito.

Vorrei preliminarmente riferirmi al furto dell'affresco. Sulla questione il competente Comando dei Carabinieri tutela patrimonio culturale, nell'ambito di un'operazione senza precedenti per numero di obiettivi e forze impiegate, con l'ausilio dell'Arma Territoriale e Mobile e con il supporto del 7° Elinucleo dei Carabinieri di Pontecagnano (SA), hanno eseguito 142 decreti di perquisizione emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nell'ambito dell'indagine denominata appunto « ARTEMIDE ».

Le attività investigative, originate dal furto della porzione di affresco dalla « Casa di Nettuno » del sito archeologico di Pompei, sono finalizzate alla disarticolazione di un gruppo strutturato, operante nell'intera Italia meridionale (particolarmente Campania e Puglia), dedito agli

scavi clandestini, alla ricettazione e all'illecita commercializzazione di beni culturali.

Le operazioni, ancora in corso, che avevano già consentito nelle fasi preliminari il recupero di 874 reperti archeologici e l'arresto di tre indagati italiani in collaborazione col Gruppo Patrimonio Storico della Guardia Civil, segnano anche il sequestro di oltre 2.000 beni archeologici tra cui vasellame apulo-canosino a figure rosse, frammenti architettonici, monete italiche, *metal detector* e utensili di ricerca e scavo clandestino.

Inoltre, nel corso delle predette operazioni, è stata sequestrata un'abitazione privata adibita a museo al cui interno erano presenti 550 reperti archeologici.

Per quanto riguarda il sistema di sicurezza e sorveglianza dell'area archeologica di Pompei, costituito da una rete di videosorveglianza perimetrale e dall'insieme del personale di vigilanza della Soprintendenza, vorrei rammentare che riguarda un'intera città aperta al pubblico e visitata ogni giorno da migliaia di persone.

Concludo precisando che uno dei 25 cantieri aperti di recente a Pompei, in attuazione del Grande Progetto Pompei, riguarda comunque proprio un progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza che prevede il controllo anche in alcuni siti sensibili all'interno dell'area, a valere su fondi PON Sicurezza.

ALLEGATO 5

5-05334 De Lorenzis: Sul sito www.verybello.it.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare dell'onorevole De Lorenzis e di altri colleghi parlamentari, in merito al portale ministeriale « *Verybello* ».

Come è noto, *Verybello* è una piattaforma digitale interattiva che promuove la straordinaria offerta culturale italiana in relazione a EXPO 2015. La piattaforma viene continuamente aggiornata grazie al contributo delle istituzioni coinvolte dal MiBACT, regioni e comuni e include dodici contenitori culturali: Festival, Cinema, Musica e Concerti, Teatro, Mostre, Danza, Feste Tradizionali, Itinerari Turistici, Libri, Bambini e Opera.

Il sito fornisce nel dettaglio informazioni sui vari eventi che permette di condividere sui *social network*, e vuol essere uno strumento promozionale a livello internazionale dinamico ed efficace. *VeryBello* è stato pensato per offrire spunti utili anche ai turisti che intendono proseguire il proprio viaggio in Italia, senza fermarsi esclusivamente per l'EXPO. Il sito vuole essere una vetrina di ricchezze culturali in grado di mettere assieme l'offerta diffusa di cultura che il paese sa offrire, rendendo così un servizio a coloro che intendono incrementare l'esperienza culturale oltre alla visita di città e musei.

Come già rappresentato nella risposta fornita alla interrogazioni dell'onorevole Antonio Palmieri e dell'onorevole Chiara Di Benedetto (rispettivamente la n. 5-04594 e la n. 5-04626), il sito è stato realizzato dalla ditta Lolaetlabora srl, che si è aggiudicata la gara per la sua realizzazione – bandita attraverso il portale Mepa – partendo da una base d'asta di 39.000 euro e praticando un ribasso del 10 per cento (procedura di acquisizione in

economia mediante cottimo fiduciario). La scheda completa dell'appalto è disponibile *on line* sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (sezione Bandi e gare).

Per quanto riguarda la richiesta di chiarezza in relazione ai 5 milioni di euro annunciati nel corso della conferenza stampa del 24 gennaio scorso, preciso che gli stessi sono stati destinati a finanziare la campagna di promozione turistica dell'Italia anche attraverso gli eventi culturali previsti nel periodo di EXPO 2015.

Vorrei poi comunicare che l'*iter* di trasferimento « registrante dominio » relativamente ai domini *verybello.it* e *verybello.com*, inizialmente acquistati su Aruba dalla società aggiudicataria, a favore del Ministero è ormai completato.

È stato depositato il logo presso il competente Servizio della Direzione generale biblioteche e istituti culturali, competente in materia di Diritto d'autore e vigilanza sulla SIAE, ed è in fase di completamento la procedura di registrazione del marchio per la quale non risultano elementi ostativi al perfezionamento.

Per accrescere la fruizione e risolvere alcune anomalie tecniche che erano state segnalate, il portale è stato modificato e implementato e a far data dal 1° maggio è presente una strategia di comunicazione digitale sui principali canali *social*.

In relazione all'ipotesi di traduzione in più lingue si è deciso di mantenere soltanto la versione in lingua inglese, in quanto, nell'era della comunicazione globale in tempo reale, è ormai riconosciuta quale lingua franca internazionale proprio grazie ad *Internet* e all'uso pressoché esclusivo che ne fanno i *mass media*.

ALLEGATO 6

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. (Atto n. 180).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, lo schema di decreto ministeriale circa la definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (Atto n. 180);

riaffermato il principio generale che i finanziamenti premiali devono essere aggiuntivi rispetto a quelli ordinari e non ricavati da una quota di questi ultimi, per evitare che il premio per un ente si risolva in una sanzione per un altro, e auspicato quindi che tale principio si presto recepito nella normativa di settore;

preso atto che il decreto ministeriale n. 851 del 2014 ha disposto che la quota premiale doveva essere ripartita tenendo conto dei seguenti criteri:

il 70 per cento in base ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2004-2010, prendendo in considerazione prodotti attesi, indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura e valutazione complessiva di ciascun ente, e tenendo conto, nella predisposizione della graduatoria, della confrontabilità dei parametri dimensionali di ogni ente;

il 30 per cento in base a specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione fra gli enti;

preso atto, inoltre, che il decreto ministeriale citato ha previsto che con ulteriore decreto ministeriale dovevano essere definiti:

i criteri per la distribuzione del 70 per cento della quota premiale agli enti per i quali non sono disponibili i risultati della VQR;

i criteri di assegnazione e i termini e le modalità per la presentazione delle domande relative al 30 per cento della quota premiale;

termini e modalità procedurali per l'elaborazione della proposta di ripartizione (dell'intera quota premiale) da parte del Comitato di valutazione;

considerato che per gli enti per i quali non sono disponibili i risultati della VQR 2004-2010, lo schema dispone che l'assegnazione è calcolata esclusivamente sulla base della « *performance* rispetto ai programmi e progetti realizzati nel biennio 2012-2013 »;

considerato, altresì, che lo stesso schema modifica in parte i criteri già indicati per il riparto del 70 per cento della quota per gli enti per i quali sono disponibili i risultati della VQR 2004-2010, prevedendo che si prendono in considerazione « principalmente » i prodotti attesi e gli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, « tenendo conto » del

valore medio della premialità per gli anni 2012 e 2013 e disponendo, altresì, che gli enti sono classificati in gruppi in relazione alla numerosità dei prodotti valutati con la VQR, nonché alla loro « consistenza e grandezza scientifica »;

auspicato che strumenti corretti e condivisi di valutazione della qualità dei risultati di ricerca ottenuti da ciascun ente siano messi rapidamente a punto, in modo da poter evitare nel futuro che parte dei finanziamenti premiali siano o debbano essere ripartiti con criteri meramente dimensionali o relativi alla spesa storica, come quelli introdotti dallo schema in esame;

considerato, infine, che i criteri di valutazione di programmi e progetti cui si fa riferimento per il riparto del 30 per cento della quota premiale sono gli stessi già individuati dal decreto ministeriale 19 dicembre 2012, prot. 949/Ric, senza, tuttavia, che sia ora definito il *range* di punteggi attribuibili per ciascun obiettivo e senza riferimento alla particolare attenzione da riservare a progetti di soggetti di età inferiore a 35 anni e alla presenza di una significativa componente di ricercatrici;

ravvisata la necessità di aggiornare il termine del 15 luglio 2015 previsto per l'assegnazione del 30 per cento della quota premiale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta dell'8 luglio 2015, in base ai quali, in particolare:

per gli enti per i quali non sono disponibili i risultati della VQR, ci si riferirà al valore medio delle quote premiali assegnate nel 2012 e nel 2013;

per gli enti per i quali sono disponibili i risultati della VQR, la numerosità dei prodotti attesi verrà utilizzata per elaborare un indicatore dato dal numero dei prodotti attesi per ciascun ente sul totale dei prodotti attesi di tutti gli enti;

la « consistenza e grandezza scientifica » degli enti consisterà nella suddivisione degli enti in quattro gruppi, in base

al numero dei prodotti attesi per ciascun ente e al numero delle aree scientifiche in cui tali prodotti risultano presenti per ogni ente;

preso altresì, atto, della disponibilità avanzata dal Governo nella medesima seduta a specificare i punteggi da attribuire ai parametri previsti per la valutazione di programmi e progetti negli stessi termini previsti dal decreto ministeriale 19 dicembre 2012, prot. 949/Ric e a indicare un termine congruo per la chiusura della procedura;

rilevato, altresì, che, da ultimo, il Governo ha fatto presente che le modalità operative di calcolo saranno indicate nel decreto di riparto della quota premiale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

le indicazioni specifiche rese dal Governo nella seduta dell'8 luglio 2015, riepilogate in premessa, siano recepite in fase di adozione del decreto recante i criteri di riparto della quota premiale del FOE per il 2014;

già nel decreto recante i criteri di riparto della quota premiale del FOE per il 2014 siano indicate le modalità con le quali il Comitato di valutazione sarà tenuto ad utilizzarli;

e con le seguenti osservazioni:

L'articolo 1 sia riformulato come segue:

« Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 2013, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 851 del 24 novembre 2014, registrato dalla Corte dei conti in data 24 dicembre 2014, foglio 5661, la somma di euro 99.495.475, accantonata sulle disponibilità del cap. 7236 del programma « Ricerca scientifica e tecnologica di base » della Missione « Ricerca e innovazione »

dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, e destinata al finanziamento premiale, è ripartita secondo i criteri e le modalità indicate agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7»;

riguardo alla ripartizione della quota del 70 per cento del finanziamento premiale tra gli enti sottoposti alla VQR 2004-2010, sia meglio chiarito tramite quali parametri verrà rispettato il criterio della « valutazione complessiva dell'ente »

di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale n. 851 del 2014 e, inoltre, sia meglio indicato il ruolo del parametro della « numerosità dei prodotti valutati » che, per come risulta definito nei chiarimenti del Governo, sembra essere un parametro legato più alle dimensioni dell'ente che alla valutazione della qualità delle sue attività, risultando quindi sovrapposto in significato all'altro parametro della « consistenza e grandezza scientifica » dell'ente.

ALLEGATO 7

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. (Atto n. 180).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI D'UVA, VACCA, SIMONE VALENTE, BRESCIA, LUIGI GALLO, MARZANA E DI BENEDETTO

La VII Commissione,

premessi che:

in sede di esame dello schema di decreto ministeriale Atto n. 180, recante la definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti;

la ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero (FOE), è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva dei piani triennali di attività del documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca, nonché in considerazione della specifica missione dell'ente, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;

una parte della ripartizione del FOE tra gli Enti di Ricerca avviene, per una quota non inferiore al 7 per cento, tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR) condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), e sulla base di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti come disposto dal decreto legge 104/2013;

il riparto del FOE, per l'anno 2014, è stato disposto con Decreto Ministeriale del 24 novembre 2014, il n. 851 nel quale si stabilisce che la parte premiale corri-

sponde ad una somma complessiva di euro 99.495.475,00. La distribuzione di tale quota premiale tra gli enti viene elaborata da un apposito Comitato di valutazione, secondo le seguenti modalità:

a) il 70 per cento del fondo ripartito in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010), non solo basata sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, ma anche rispetto alla valutazione complessiva dell'ente;

b) il 30 per cento in base a specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti.

Innanzitutto, non può non sottolinearsi che il termine indicato del 28 febbraio 2015, seppur prorogato al 15 luglio 2015, per l'assegnazione di una quota premiale, appare assolutamente incongruente in relazione ai tempi richiesti dagli adempimenti preliminari, e cioè l'espressione del parere parlamentare sullo schema in esame; presentazione della domanda da parte degli enti; elaborazione della proposta da parte del Comitato di valutazione; espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto per l'assegnazione della (intera) quota premiale;

considerato che:

già in data 9 aprile 2014, la VII Commissione, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordina-

rio per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013, destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (Atto n. 85), esprimeva alcune raccomandazioni al Governo, affinché questo intervenisse sulle principali criticità che negli ultimi anni hanno reso inefficace la premialità prevista dalla normativa;

in particolare, si chiedeva al Governo di apportare correzioni e miglioramenti alla disciplina legislativa relativa alla quota premiale del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca, affinché si tenesse conto della necessità che la quota premiale fosse aggiuntiva rispetto al FOE. In quest'ottica si chiedeva, inoltre, che la ripartizione interna delle relative risorse da parte degli enti avvenisse secondo valutazioni meritocratiche e con criteri di trasparenza;

in quella sede si invitò altresì il Governo ad individuare una differenziazione nella valutazione degli enti, in grado di considerare adeguatamente le loro specificità, così da dare stabilità ai criteri valutativi e certezze agli enti stessi;

appare evidente che anche per quest'anno l'Esecutivo ha ignorato le richieste del parere della Commissione, così come evidenziato dai nuovi criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti di ricerca per l'anno 2014, destinati al finanziamento premiale;

ritenuto che:

appare assai difficile verificare attraverso dati scientifici o statistici una diretta connessione tra lo sviluppo positivo della ricerca ed i criteri di finanziamento premiali, essendo innegabile che qualsiasi criterio di valutazione della qualità della ricerca risulta comunque legato a fattori e giudizi discrezionali;

è inevitabile, infatti, un condizionamento determinato sia dal soggetto preposto alla valutazione, ovvero dai criteri scelti per la determinazione dei risultati e degli obiettivi raggiunti degli Enti, nonché dalla quantificazione dei punteggi da assegnare;

i criteri legati all'aumento delle competenze che favoriscano la crescita di

capacità nell'ambito della ricerca nello sviluppo di beni e servizi non sembrano essere facilmente determinabili;

il coinvolgimento poi, di altri enti pubblici o privati non può essere considerato in maniera assoluta un valore aggiunto per la ricerca, essendo numerosi i casi in cui i co-finanziamenti e le collaborazioni tra enti hanno rappresentato un'occasione utile per gestire risorse economiche ed umane senza i necessari parametri di trasparenza;

ritenuto inoltre che:

il fondo premiale del FOE ammonta a poco più di 99 milioni di euro per l'anno 2014, mentre alcune stime di riviste specializzate affermano che il costo complessivo della VQR si aggira intorno ai 300 milioni di euro (7 milioni per ANVUR, 9 milioni per GEV, 51 milioni per la predisposizione dei prodotti da valutare, 19 milioni per costi interni di università ed enti di ricerca, 216 per i referaggi);

la VQR, come altri sistemi di valutazione, ha causato uno sviluppo abnorme di adempimenti gestionali legati alle procedure di verifica appesantendo, di fatto, la burocrazia degli enti e provocando costi inutili e utilizzo di risorse umane che sono sottratte ad attività legate alla ricerca;

è evidente, quindi, come i costi in termini finanziari e organizzativi degli enti di ricerca risultino enormi se rapportati ai benefici prodotti;

le scelte politiche assunte negli ultimi anni hanno considerato la VQR un investimento certamente vantaggioso, e tale da giustificare un costo così elevato, soprattutto se relazionato ai processi di finanziamento degli enti di ricerca, senza mai domandarsi se, piuttosto, la logica della premialità, così come strutturata, non abbia invece soffocato la ricerca italiana, sottraendole risorse e spazi;

i criteri introdotti nello schema di decreto in esame, in base ai quali deve essere effettuata la ripartizione del 70 per cento della quota premiale per gli «enti per i quali sono disponibili i risultati della

VQR 2004-2010 », prevedono che la ripartizione sia disposta prendendo in considerazione « principalmente » i prodotti attesi e gli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, « tenendo conto » del valore medio della premialità per gli anni 2012 e 2013, di fatto introducendo un nuovo criterio di storicità per la ripartizione della quota premiale;

si dispone, inoltre, che gli enti siano classificati in gruppi in relazione alla numerosità dei prodotti valutati con la VQR, nonché alla loro « consistenza e grandezza scientifica »;

infine, non vengono in alcun modo esplicitate né le modalità operative di calcolo, né quali parametri siano utilizzati per determinare il valore medio della premialità 2012-2013;

la premialità, oggi, non può in alcun modo essere considerata tale, sia per l'assenza di una quota che non sottragga agli enti somme necessarie al loro funzionamento ordinario, sia per la presenza di elementi che portano ad una redistribuzione proporzionalmente identica a cadenza ormai annuale;

lo stesso sottosegretario Toccafondi, nella memoria depositata in Commissione, a seguito dell'espressione del parere sullo schema di decreto di riparto del FOE, ha ribadito l'impossibilità di garantire né per quest'anno né, presumibilmente, per gli anni a seguire l'esclusione della quota premiale dai fondi ordinari destinati agli enti di ricerca;

il criterio di storicità introdotto, non fa che suffragare le criticità su esposte, dal momento che anziché premiare i nuovi programmi, che dovrebbero proiettare nel futuro gli enti di ricerca, assegnando fondi straordinari sulla base della progressione e dello sviluppo dei progetti, si sceglie di guardare indietro, cercando di limitare i danni di una VQR ormai inadeguata a garantire una funzione effettivamente premiale;

inoltre appare opportuno un chiarimento sull'assegnazione della quota per

gli enti per i quali non sono presenti i risultati della VQR 2004-2010, dal momento che le assegnazioni per tali enti avvengono sulla mera base delle precedenti assegnazioni premiali del periodo 2012-2013;

pertanto, se dovesse essere confermato il succitato criterio, appare maldestramente elusa una precisa condizione posta dalla Commissione VII in sede di espressione del parere relativo all'Atto n. 114 (Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014), la quale chiedeva invece all'Esecutivo di « precisare i criteri di assegnazione della quota premiale per gli enti per i quali non sono disponibili i risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) ».

Il Governo, pertanto ha semplicemente « precisato », e confermato, l'assenza di qualsiasi criterio;

considerato infine che:

se la *ratio* della normativa poteva trovare positivo riscontro nella volontà di assegnare una quota premiale agli enti di ricerca, oggi, in assenza sia degli adeguati cambiamenti legislativi che delle condizioni minime utili ad assicurare una valutazione effettiva degli Enti e dei loro progetti, si ritiene necessaria una più coerente distribuzione del FOE, unica e proporzionale. La premialità del merito ad ogni costo rischia, infatti, di sottrarre risorse utili al funzionamento di tutti gli Enti, assicurando invece solamente ad alcuni una redistribuzione maggiore delle quote previste;

in definitiva, sia per l'assenza del carattere « aggiuntivo » delle risorse destinate alla quota premiale, sia per la evidente difficoltà ad individuare ed introdurre criteri obiettivi di valutazione tali da assegnare risorse agli enti effettivamente meritevoli,

esprime

PARERE CONTRARIO

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3194, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 147

AUDIZIONI

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3194, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Graziano DELRIO svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Tino IANNUZZI (PD), Enrico BORGHI (PD), Claudia MANININO (M5S), Roger DE MENECH (PD), Federico MASSA (PD), Salvatore MATARESE (SCpI), Serena PELLEGRINO (SEL), Raffaella MARIANI (PD) e Angelo CERA (AP).

Il ministro Graziano DELRIO fornisce ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'ASL Roma D, sulla situazione dell'aeroporto di Fiumicino, con particolare riferimento alle attività di controllo presso l'aeroporto stesso in ordine ai profili di sicurezza e salubrità e alle conseguenze relative alla funzionalità dello scalo	148
---	-----

INTERROGAZIONI:

Variatione nella composizione della Commissione	149
Sui lavori della Commissione	149
5-03739 Coppola: Iniziative atte a garantire un rapido svolgimento delle operazioni di omologazione dei convogli ferroviari, con particolare riguardo agli elettrotreni Civity ETR 563 acquistati dalla regione Friuli Venezia-Giulia	150
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	152
5-04091 Fabbri: Stato di sicurezza dei cavalcavia ubicati nella regione Emilia Romagna e definizione delle competenze relativamente agli interventi per la loro messa a norma .	150
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	153
5-04691 De Rosa: Inquinamento acustico e atmosferico nel territorio del comune di Vigevano derivante dal sorvolo degli aerei diretti all'aeroporto di Malpensa	150
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	155
5-04824 Gallinella: Carezza nell'offerta ferroviaria tra la regione Umbria e le città di Roma e Milano, anche in vista della manifestazione Expo 2015	151
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	157
5-05229 Burtone: Necessità di intervenire sull'area della stazione ferroviaria di Pisticci Scalo (MT) al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza	151
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	158
AVVERTENZA	151

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 9 luglio 2015.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'ASL Roma D, sulla situazione dell'aeroporto di Fiumicino, con particolare riferimento alle attività di controllo presso l'aeroporto stesso in

ordine ai profili di sicurezza e salubrità e alle conseguenze relative alla funzionalità dello scalo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.45.

INTERROGAZIONI

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.45.

Variatione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che l'onorevole Elisa SIMONI, appartenente al gruppo Partito Democratico, è entrata a far parte della Commissione e che l'onorevole Lorenza BONACCORSI, appartenente al medesimo gruppo, ha invece cessato di farne parte.

Sui lavori della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, prima di passare alle interrogazioni, ritiene opportuno segnalare che la Commissione Affari costituzionali ha trasmesso nella notte il testo del disegno di delega in materia di riforma delle amministrazioni pubbliche, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Il testo è stato inviato per posta elettronica a tutti i commissari con l'evidenziazione delle modifiche di particolare interesse per la Commissione. La Commissione Affari costituzionali ha anticipato alle 9.45 di stamani la convocazione della seduta per votare il mandato al relatore, che ieri era stata fissata alle 14.30. A causa di tale anticipo non ci sono state le condizioni per convocare la Commissione ai fini dell'espressione del parere sul nuovo testo. In ogni caso, dal testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali e portato a conoscenza di tutti i membri della Commissione, emerge che la questione su cui si era concentrata la discussione nell'ufficio di presidenza di ieri, vale a dire la collocazione del Corpo delle Capitanerie di porto, è stata risolta attraverso una formulazione del testo inizialmente presentato dal relatore, nella quale si prevedono forme di gestione as-

sociata e il rafforzamento del coordinamento tra il Corpo e la Marina militare, nella prospettiva di una eventuale maggiore integrazione. Ritiene quindi che il testo approvato risponda adeguatamente alle esigenze e alle preoccupazioni che erano state manifestate da tutti i Gruppi relativamente all'autonomia del Corpo delle Capitanerie di porto e alla sua collocazione nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Fa presente che sono inoltre stati approvati gli emendamenti del relatore, già noti, relativi al trasferimento delle funzioni svolte dal Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche prospettando l'eventuale istituzione di un'Agenzia, e alla riorganizzazione e razionalizzazione delle Autorità portuali. Riguardo a quest'ultimo aspetto auspica che la delega sia esercitata con un apposito decreto legislativo, in modo che su di esso possano esprimere il parere le Commissioni competenti in materia di trasporti.

Infine giudica opportuno segnalare le modifiche introdotte all'articolo 1, che attribuiscono carattere prioritario, nell'attribuzione dei finanziamenti pubblici per la realizzazione della banda larga, all'infrastrutturazione nei settori scolastico, sanitario e turistico, recuperando pienamente quanto era stato richiesto nella risoluzione a prima firma del collega Coppola, che era stata approvata all'unanimità dalla Commissione nella seduta del 13 maggio scorso e che aveva per finalità proprio il riconoscimento della priorità dei settori indicati nell'assegnazione dei finanziamenti pubblici per la banda larga. Avverte che è stata comunque predisposta dagli uffici una nota che illustra in modo più dettagliato le misure approvate dalla I Commissione nelle materie dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Propone, quindi, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

5-03739 Coppola: Iniziative atte a garantire un rapido svolgimento delle operazioni di omologazione dei convogli ferroviari, con particolare riguardo agli elettrotreni Civity ETR 563 acquistati dalla regione Friuli Venezia-Giulia.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo COPPOLA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, i cui contenuti rendono evidente la eccessiva lunghezza della procedura di omologazione dei convogli ferroviari sulla quale giudica necessaria e urgente una semplificazione. Nel ritenere infatti inaccettabile e del tutto anacronistico che l'*iter* burocratico per pervenire all'omologazione delle vetture ferroviarie impieghi anni per il suo compimento, auspica che l'omologazione delle ultime cinque vetture venga effettuato tempestivamente e che l'Agenzia nazionale per la sicurezza nelle ferrovie si faccia parte attiva per ottenere sollecitamente i riscontri necessari alla messa in esercizio dei treni.

Michele Pompeo META, *presidente*, intervenendo, seppur in modo irrituale, riguardo al tema posto dal deputato Coppola, lo invita a valutare l'opportunità di presentare un emendamento al disegno di legge delega di riorganizzazione della pubblica amministrazione, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera, al fine di porre in atto la condivisibile e auspicata semplificazione delle procedure oggetto dell'interrogazione.

5-04091 Fabbri: Stato di sicurezza dei cavalcavia ubicati nella regione Emilia Romagna e definizione delle competenze relativamente agli interventi per la loro messa a norma.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marilena FABBRI (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario Del Basso De Caro per l'attenzione dedicata al tema posto nell'interrogazione a propria firma e per la risposta articolata, di cui si riserva di approfondire i contenuti, rileva la situazione paradossale in cui si trovano gli enti proprietari delle strade sulle quali, a causa della successiva costruzione dell'autostrada, si è dovuto realizzare un cavalcavia. Osserva infatti che tali enti, massimamente province e comuni, sono chiamati oggi ad effettuare la manutenzione di detti cavalcavia e delle relative barriere di protezione, realizzate dalla società Autostrade SpA secondo criteri in vigore all'epoca della costruzione dell'autostrada, ma oggi del tutto superati. Si riserva in ogni caso di effettuare gli opportuni approfondimenti, anche sulla base degli elementi forniti nella risposta, e di continuare a monitorare la questione anche attraverso successivi atti di sindacato ispettivo.

5-04691 De Rosa: Inquinamento acustico e atmosferico nel territorio del comune di Vigevano derivante dal sorvolo degli aerei diretti all'aeroporto di Malpensa.

Filippo GALLINELLA (M5S) dichiara di sottoscrivere, con il consenso del presentatore, l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il rappresentante del Governo della risposta. Nel prendere atto della assenza di segnalazioni da parte delle istituzioni locali del territorio del comune di Vigevano riguardo all'inquinamento acustico in quell'area, accoglie favorevolmente la disponibilità ad avviare un tavolo tecnico

con i soggetti interessati alla tematica oggetto della interrogazione, dal momento che, pur registrandosi di norma valori acustici al di sotto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, in determinate circostanze possono verificarsi particolari situazioni ambientali che innalzano tali valori, creando disagio alle popolazioni che abitano i territori limitrofi allo scalo.

5-04824 Gallinella: Carezza nell'offerta ferroviaria tra la regione Umbria e le città di Roma e Milano, anche in vista della manifestazione Expo 2015.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta che fornisce puntuali elementi di riscontro ai quesiti posti nell'interrogazione. Esprime tuttavia rammarico per il contenuto, che conferma l'impossibilità di ridurre il tempo di percorrenza dei treni sulle tratte umbre e nei collegamenti tra le città umbre e le città italiane di maggiore interesse nell'anno 2015, ossia Milano in ragione di Expo, e Roma, in ragione del giubileo. Pur comprendendo l'impossibilità di prevedere un treno Frecciargento per il collegamento del capoluogo umbro con le città servite dall'alta velocità, a causa della mancata sostenibilità economica di tale soluzione, sottolinea la difficoltà di dotare la regione Umbria di un trasporto efficiente verso il resto del Paese. Si riserva pertanto di effettuare ulteriori approfondimenti affinché si possa trovare, anche in accordo con Ferrovie dello Stato italiane, una soluzione tecnica percorribile ed economicamente sostenibile che tolga l'Umbria dallo svantaggio ferroviario in cui si trova, che genera numerose difficoltà alla

popolazione di quella regione e in primo luogo all'utenza pendolare.

5-05229 Burtone: Necessità di intervenire sull'area della stazione ferroviaria di Pisticci Scalo (MT) al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, fa presente che Pisticci è il terzo comune della Basilicata e che la stazione di tale città versa in condizioni inaccettabili. Nel riservarsi di verificare i dati sull'utilizzo della stazione, che appaiono assai più bassi di quelli a lui noti, ritiene che la politica di abbandono delle stazioni sia uno dei principali fattori disincentivanti riguardo all'utilizzo del mezzo ferroviario, che si dovrebbe invece promuovere, e auspica quindi che vengano tempestivamente realizzati gli interventi di ripristino delle condizioni di vivibilità della stazione di Pisticci richiesti nell'atto a propria firma.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-04633 Matarrese: Modalità e tempi di realizzazione degli interventi di potenziamento della dorsale ferroviaria adriatica.

5-05273 Lodolini: Criticità inerenti alla realizzazione del cosiddetto « nodo ferroviario di Falconara ».

ALLEGATO 1

5-03739 Coppola: Iniziative atte a garantire un rapido svolgimento delle operazioni di omologazione dei convogli ferroviari, con particolare riguardo agli elettrotreni Civity ETR 563 acquistati dalla regione Friuli Venezia-Giulia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'entrata in esercizio dei treni ETR 563 destinati al trasporto pubblico regionale in Friuli Venezia Giulia, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, interessata al riguardo, riferisce quanto segue.

Il provvedimento di autorizzazione alla messa in servizio di un veicolo rappresenta l'atto conclusivo di un processo attraverso il quale viene attestata la rispondenza del veicolo stesso ai requisiti essenziali di sicurezza, definiti dagli standard tecnici, dalle norme nazionali, dalle decisioni europee e dalle specifiche tecniche di interoperabilità del sistema ferroviario.

Tra le attività da porre in essere per il rilascio del provvedimento autorizzativo, assumono notevole rilevanza le verifiche e i test dinamici che il costruttore, di concerto con la *testing authority*, effettua sulla rete ferroviaria italiana.

Entrando nel merito dello stato di avanzamento dell'*iter* procedurale finalizzato al rilascio del provvedimento di autorizzazione alla messa in servizio della flotta di otto veicoli ETR 563, l'ANSF comunica di aver emesso a favore del costruttore CAF, lo scorso 29 maggio, il provvedimento autorizzativo per il «veicolo tipo».

Il successivo 9 giugno, è stato emesso il provvedimento di autorizzazione alla messa in servizio per altri due veicoli (ETR 563.003 ed ETR 563.007) in conformità al richiamato «veicolo tipo».

Allo stato attuale è in avanzato stato di perfezionamento il provvedimento di autorizzazione per la restante flotta costituita da altri cinque veicoli. Su questi ultimi, in data 2 luglio, è stata effettuata la prevista visita ispettiva propedeutica al rilascio del provvedimento di autorizzazione, nel corso della quale sono state riscontrate una serie di non conformità prontamente rese note al richiedente.

L'Agenzia provvederà al rilascio dell'autorizzazione anche per gli ultimi veicoli non appena il richiedente fornirà le evidenze necessarie alla rimozione delle non conformità riscontrate in sede di visita.

Da ultimo, Ferrovie dello Stato Italiane informa che lo scorso 14 giugno – in coincidenza con l'entrata in vigore del nuovo orario – sono entrati in esercizio commerciale i primi tre convogli, che svolgono servizio sulla linea Trieste-Cervignano-Udine-Tarvisio Boscoverde dal lunedì al venerdì e sulla linea Trieste-Gorizia-Udine-Tarvisio Boscoverde il sabato e la domenica.

ALLEGATO 2

5-04091 Fabbri: Stato di sicurezza dei cavalcavia ubicati nella regione Emilia Romagna e definizione delle competenze relativamente agli interventi per la loro messa a norma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine alle opere di protezione esistenti lungo i cavalcavia autostradali, il MIT è ben a conoscenza delle problematiche segnalate dall'interrogante, in quanto per tali opere non esiste alcuna normativa che disciplina le competenze da parte dei gestori delle strutture interferenti.

Al riguardo, i competenti uffici del MIT hanno più volte sollecitato le società concessionarie che gestiscono l'infrastruttura autostradale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della strada) ad un attento monitoraggio delle suddette opere finalizzato alla valutazione dell'idoneità delle protezioni esistenti; hanno altresì raccomandato di assicurare la vigilanza anche degli attraversamenti affidati in gestione ad altri enti, allo scopo di segnalare tempestivamente a questi ultimi le eventuali anomalie che si dovessero manifestare.

Come è noto, al fine di ottenere chiarimenti circa l'effettiva competenza per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere protettive in corrispondenza dei cavalcavia autostradali, è stata interessata l'Avvocatura Generale dello Stato.

L'Avvocatura, con nota n. 172688 del 9 aprile 2015, ha rilevato che « il quadro informativo trasmesso sembra effettivamente deporre (...) per la duplice funzionalità delle barriere, sia rispetto ai tratti autostradali che riguardo alla viabilità interessante i cavalcavia ». Pertanto, « rispetto ai danni provocati alle predette barriere dal traffico veicolare interessante la rete viaria sovrappassante, sembra potersi sostenere, in linea di diritto e sulla

base delle pertinenti disposizioni del Codice della strada, in assenza di eventuali convenzionamenti di tenore diverso, che gli interventi di ripristino competano all'Ente titolare del tratto di strada ordinaria sovrappassante rispetto a quanto di stretta funzionalità della rete viaria di propria competenza, che avrà necessariamente cura di provvedervi nel rispetto della pertinente vigente normativa al momento della realizzazione delle iniziative di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, altresì provvedendo, ove necessario, all'integrale sostituzione dei dispositivi protettivi in parola onde garantire all'utenza le occorrenti condizioni di sicurezza ».

Il suddetto parere evidenzia, inoltre, che « gli oneri di cui trattasi fanno capo all'Ente pubblico nei limiti di quanto rigorosamente funzionale alla sicurezza della circolazione sui tratti sovrappassanti, laddove, per converso, per gli aspetti inerenti alla sicurezza della circolazione autostradale, i concessionari dovranno farsi carico degli oneri connessi agli interventi concernenti le strutture protettive perché, appunto, strumentali a garantire la sicurezza della circolazione autostradale sulla base della vigente normativa ».

Peraltro, afferma ancora l'Avvocatura che « a prescindere dagli obblighi di ripristino delle barriere facenti capo al soggetto titolare della rete viaria sovrastante, il concessionario autostradale non può per ciò solo ritenersi esente da quei doveri di diligente vigilanza connessi al dinamismo connaturato alla fruizione da parte dell'utenza delle opere autostradali, al fine di

impedire, comunque, situazioni di pericolo all'integrità delle persone e delle cose, se del caso praticando ogni utile intervento idoneo ad evitare contesti degenerativi del pericolo medesimo in situazioni di danno all'utenza medesima. Conseguentemente, a fronte di situazioni di potenziale pregiudizio per l'utenza derivanti dalla carenza di adeguati interventi di ripristino delle predette barriere, i concessionari dovranno disporre per la limitazione del traffico veicolare nelle more della realizzazione degli interventi di ricostruzione delle strutture in parola, se del caso attivandosi anche in sostituzione ed in danno dei soggetti pubblici inadempienti ».

Alla luce di quanto sopra, i competenti uffici del MIT hanno quindi confermato le

disposizioni già impartite alle Società Concessionarie, in particolare di eseguire un attento monitoraggio delle opere finalizzato alla valutazione della idoneità delle protezioni esistenti, di assicurare la vigilanza anche degli attraversamenti affidati in gestione ad altri Enti allo scopo di segnalare tempestivamente agli stessi le eventuali anomalie ed ha richiesto, ove l'Ente competente non provveda, di procedere in sostituzione e in danno dell'Ente stesso svolgendo tutte le attività indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione autostradale con la possibilità di rivalersi economicamente sugli Enti gestori dei cavalcavia sovrappassanti le sedi autostradali.

ALLEGATO 3

5-04691 De Rosa: Inquinamento acustico e atmosferico nel territorio del comune di Vigevano derivante dal sorvolo degli aerei diretti all'aeroporto di Malpensa.

TESTO DELLA RISPOSTA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico, all'articolo 3, comma 1, lettera *m*), attribuisce allo Stato la competenza della determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, avvenuta con l'emanazione del decreto ministeriale 31 ottobre 1997 – Metodologia di misura del rumore aeroportuale.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) istituisce, per ogni aeroporto aperto al traffico civile, una Commissione presieduta dal competente direttore della circoscrizione aeroportuale per la definizione delle procedure antirumore e per la definizione dei confini delle aree di rispetto dell'intorno aeroportuale, i cui limiti di rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali sono definiti dall'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto.

Un ruolo importante nella gestione della tematica aeroportuale è svolto dal sistema di monitoraggio del rumore progettato in base alle disposizioni del decreto ministeriale 20 maggio 1999 – Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico; a questo proposito l'ARPA Lombardia è responsabile su scala regionale della verifica dell'efficienza di tale sistema.

Ciò premesso, il Ministero dell'ambiente, interessato al riguardo, precisa che nei pressi dell'aeroporto di Milano Malpensa è da tempo funzionante un sistema di costituito da 16 centraline di rilevamento per il monitoraggio del rumore aeroportuale secondo i criteri definiti dal predetto decreto ministeriale 20 maggio 1999 e conforme agli indirizzi della delibera della Giunta Regionale della Lombardia dell'11 ottobre 2005, n. 808, di emanazione delle Linee guida per conseguire il massimo grado di efficienza dei sistemi di monitoraggio del rumore aeroportuale in Lombardia.

Quindi, anche sulla scorta delle valutazioni effettuate dall'ARPA Lombardia sulla popolazione dei comuni esposti al rumore, il comune di Vigevano risulta, allo stato attuale, ampiamente all'esterno dell'area di influenza diretta dell'aeroporto dal punto di vista acustico; in effetti, come riferisce ENAC, le verifiche hanno evidenziato situazioni di maggior disagio in comuni più vicini all'aeroporto, ma tuttavia entro i limiti consentiti.

ENAC aggiunge che negli ultimi anni, sull'aeroporto di Malpensa, si è registrata una diminuzione del numero dei movimenti degli aeromobili, con un contestuale impiego di un maggior numero di aeromobili meno rumorosi, e ciò ha comportato benefici in termini di diminuzione dell'inquinamento acustico che si ritiene abbia interessato anche il comune di Vigevano.

Quanto all'opportunità di istituire un tavolo tecnico dedicato, si fa presente che il decreto ministeriale 31 ottobre 1997

pone in capo alla Commissione Aeroportuale la definizione delle rotte e della relativa distribuzione di traffico, tenendo conto della sicurezza del volo e della minimizzazione dell'impatto acustico sul territorio.

Tale Commissione è presieduta dal Direttore dell'aeroporto ed è composta da un rappresentante del MATTM, che si avvale di un rappresentante dell'ISPRA, dell'ARPA, dell'ENAV, dei vettori aerei, della società di gestione aeroportuale, della regione, della provincia e dei comuni interessati.

Per quanto riguarda il comune di Vigevano, ENAC informa che esso si trova ubicato nella circoscrizione della direzione

aeroportuale Lombardia, a circa 12 miglia dall'aeroporto, e non sembra presentare caratteristiche occorrenti per far parte della Commissione, registrando, come detto, un livello di rumore prodotto dal sorvolo degli aeromobili ben lontano dai limiti previsti.

Infine, il medesimo ENAC riferisce che né il comune di Vigevano, né la provincia di Pavia, né la regione Lombardia (rappresentata nella citata Commissione) hanno mai manifestato situazioni di disagio del territorio.

Ciò, comunque, non esclude la possibilità di avviare un tavolo tecnico con i soggetti interessati alla tematica.

ALLEGATO 4

5-04824 Gallinella: Carenza nell'offerta ferroviaria tra la regione Umbria e le città di Roma e Milano, anche in vista della manifestazione Expo 2015.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'ipotesi di potenziamento dei collegamenti ferroviari tra l'Umbria e Milano in occasione di Expo 2015, Ferrovie dello Stato Italiane riferisce quanto segue.

Preliminarmente è opportuno evidenziare che i collegamenti *Frecciargento* e *Frecciabianca*, non essendo oggetto di alcun corrispettivo pubblico, sono effettuati in regime di mercato; pertanto, sostenendosi esclusivamente con i ricavi da traffico, la relativa programmazione si fonda su valutazioni di carattere commerciale finalizzate a garantirne la sostenibilità economica.

Il collegamento dell'Umbria da/per Milano è attualmente garantito attraverso la coppia di Intercity 580/599 (Terni-Milano e viceversa, con le fermate umbre di Spoleto, Foligno, Assisi e Perugia), a cui si aggiungono numerose soluzioni di viaggio con interscambio.

Nell'ipotesi di un eventuale collegamento diretto da/per Milano con treni *Frecciargento* o *Frecciabianca*, occorre rilevare che le caratteristiche dell'infrastruttura, tra Foligno e Terontola, non consentono velocità superiori a quelle attualmente previste per gli altri treni (Regionali e IC) oggi programmati su tale tratta e, pertanto, l'utilizzo di materiale rotabile impiegato per le *Frecce* non comporterebbe alcuna velocizzazione nell'attraversamento del territorio umbro. Inoltre, con l'instradamento via Orte-Foligno-Terontola, i tempi di percorrenza aumenterebbero significativamente rispetto all'instradamento tradizionale, con la conseguente perdita di competitività del servizio sui bacini che sviluppano i maggiori volumi di traffico, non compensata – sulla base degli approfondimenti condotti dalla stessa FS – dalla domanda incrementale generata dal nuovo collegamento che, risulterebbe, dunque, non sostenibile economicamente.

ALLEGATO 5

5-05229 Burtone: Necessità di intervenire sull'area della stazione ferroviaria di Pisticci Scalo (MT) al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riguarda la stazione ferroviaria di Pisticci, Rete Ferroviaria Italiana riferisce che, come da politica aziendale, in tutte le stazioni con una frequentazione di viaggiatori/giorno inferiore a 500 unità, è stata disposta la chiusura di servizi quali la sala d'attesa e i wc di stazione.

Pisticci, secondo l'ultimo aggiornamento trasmesso a RFI, registra una frequentazione di 12 viaggiatori/giorno e tra l'altro, svolgendo esclusivamente servizio regionale, i tempi di sosta in stazione sono brevi e circoscritti.

Ciò premesso, si fa presente comunque che, come per tutte le stazioni che rientrano nella suddetta tipologia, anche per Pisticci RFI ha avviato una serie di iniziative per offrire alla clientela adeguati *standard* di *comfort* e di decoro.

Al riguardo, oltre al potenziamento dell'impianto di illuminazione, recenti interventi, già completati, hanno interessato

il fabbricato viaggiatori, il marciapiede esterno antistante il predetto fabbricato, il ripristino del tombino nel piazzale parcheggio, la pensilina lato binari e il giardino di stazione; inoltre, nel corrente mese saranno installati gli arredi urbani di stazione.

Preme anche evidenziare che per la stazione di Pisticci è prevista, da contratto aziendale, la pulizia settimanale delle aree verdi e trisettimanale dei marciapiedi di stazione.

Infine, ma non da ultimo, Pisticci rientra tra quelle stazioni rese disponibili da RFI, nel Protocollo d'Intesa sottoscritto con la regione Basilicata, per il riutilizzo degli spazi non strumentali all'esercizio ferroviario e destinabili ad attività di carattere istituzionale/culturale/sociale, anche se a tutt'oggi non vi sono enti interessati al comodato.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	159
5-06016 Ricciatti: Iniziative a favore delle PMI marchigiane, con particolare riguardo alle prospettive di internazionalizzazione	159
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	161
5-06017 Vallasca: Criteri di selezione del personale del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) in relazione a recenti assunzioni	160
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	163
5-06018 Allasia: Misure fiscali di vantaggio nei confronti di imprenditori cinesi operanti in Italia	160
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	165
5-06019 Benamati: Iniziative volte ad evitare il trasferimento della sede legale della Ferrari Spa	160
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	166

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 15.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-06016 Ricciatti: Iniziative a favore delle PMI marchigiane, con particolare riguardo alle prospettive di internazionalizzazione.

Lara RICCIATTI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lara RICCIATTI (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ribadisce come, rispetto ai provvedimenti elencati dal Governo in questa sede, nelle Marche nel 2014 sono fallite circa 580 aziende secondo dati forniti dalla CNA e dalla CGIA e non soltanto dalla FIOM. Con riferimento al richiamo al *made in*

Italy contenuto nella risposta del Governo, ritiene sia giunto il momento che il nostro Paese adotti misure serie e concrete per la sua tutela.

5-06017 Vallascas: Criteri di selezione del personale del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) in relazione a recenti assunzioni.

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ribadisce il ruolo di primo piano che riveste il GSE nel complesso delle attività connesse alla gestione dell'energia rinnovabile, settore che rappresenta un terzo della produzione elettrica e dà lavoro ad oltre 200 mila persone. Sottolinea la necessità che il GSE possa esprimere le migliori professionalità scelte in base a selezioni rigorose, garantendo la massima trasparenza delle procedure. Osserva che le persone richiamate nel proprio atto ispettivo, legate da stretti vincoli di parentela con esponenti di primo piano del mondo della politica, dell'amministrazione e dell'industria non sembrano offrire le migliori garanzie per la trasparenza delle criteri applicati nelle procedure di selezione.

5-06018 Allasia: Misure fiscali di vantaggio nei confronti di imprenditori cinesi operanti in Italia.

Guido GUIDESI (LNA), cofirmatario dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Guido GUIDESI (LNA), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta. Invita il Governo a vigilare sul rigoroso rispetto della normativa fiscale vigente da parte degli imprenditori cinesi.

5-06019 Benamati: Iniziative volte ad evitare il trasferimento della sede legale della Ferrari Spa.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Davide BARUFFI (PD), cofirmatario dell'interrogazione, replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea che la Ferrari rappresenta per l'Italia un prezioso capitale anche immateriale, in quanto uno dei marchi maggiormente riconoscibili in tutto il mondo. Auspica quindi un supplemento di istruttoria affinché la vicenda sia seguita con grande attenzione senza lasciare nulla di intentato per mantenere l'assetto societario sul territorio nazionale, osservando che questo tipo di cambiamenti non di rado comporta conseguenze anche sugli assetti organizzativi delle società.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06016 Ricciatti: Iniziative a favore delle PMI marchigiane, con particolare riguardo alle prospettive di internazionalizzazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo ha varato una molteplicità di interventi per sostenere la crescita e lo sviluppo economico delle PMI italiane, puntando l'attenzione su tre leve fondamentali ovvero: l'incentivazione degli investimenti produttivi, soprattutto quelli rivolti all'innovazione; la modernizzazione della finanza d'azienda e il rafforzamento della proiezione internazionale del tessuto produttivo.

Nello specifico si ricorda che il Governo ha introdotto una serie di misure fiscali per incrementare ed incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo al fine di assicurare il miglioramento del livello di competitività delle imprese italiane. In tale ambito si rammentano, a titolo esemplificativo, la concessione del credito di imposta sugli investimenti aggiuntivi in beni strumentali, la tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo delle opere dell'ingegno (cd Patent box) e il finanziamento per diffondere la banda ultralarga in tutto il territorio nazionale. Il Decreto Investment Compact, inoltre, nell'introdurre ulteriori agevolazioni a favore delle startup innovative, ha contestualmente esteso taluni benefici anche alle PMI innovative.

Quanto alla situazione creditizia delle imprese, in particolare al difetto di liquidità e alle lamentate difficoltà di accesso al credito, si ricorda che sono state adottate varie misure per affrontare tali problematiche, con l'obiettivo di ridurre il grado di sottocapitalizzazione e la forte dipendenza del sistema produttivo italiano dal mondo bancario. In tal senso, è stata avviata una politica di liberalizzazione dei

finanziamenti diretti alle imprese favorendo l'intervento nel mercato di altri operatori quali le compagnie di assicurazione, le società di cartolarizzazione e i fondi di credito. Per ridurre il gap di liquidità, invece, è stato agevolato il rimborso di un'ulteriore tranche di debiti della Pubblica Amministrazione accompagnato da un meccanismo volto ad agevolare la cessione dei crediti delle imprese grazie alla previsione della garanzia dello Stato. Si ricorda altresì l'ampliamento dell'applicazione dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) e l'introduzione della « SuperACE ».

Sempre in merito alle condizioni di liquidità, il 31 marzo 2015 è stato siglato un Accordo per il credito 2015 tra l'ABI e le Associazioni imprenditoriali che prevede, fino al 31 dicembre 2017, la possibilità per tutte le PMI « *in bonis* » di sospendere la quota capitale delle rate di mutui e di leasing, anche agevolati, rinegoziando il piano di ammortamento per il rimborso delle relative rate ed allungando le scadenze del credito a breve termine e del credito agrario. Le parti si sono altresì impegnate a sottoscrivere un Accordo con l'Agenzia delle entrate per concedere anticipazioni bancarie alle aziende che hanno richiesto rimborsi di crediti fiscali, previa attestazione di certezza e liquidità rilasciata dalla stessa Agenzia.

Da ultimo, con riferimento alle misure per favorire l'internazionalizzazione delle PMI, si ricorda che il MiSE a partire dal 2014 ha intrapreso un programma di sensibilizzazione e di assistenza a favore delle imprese che si rivolgono ai mercati esteri.

In particolare, ha organizzato una serie di *road show* nei capoluoghi delle aree il cui tessuto imprenditoriale è maggiormente orientato ai settori tipici del *made in Italy*.

La regione Marche è stata una delle prime ad essere toccate dall'iniziativa, che si è svolta ad Ancona nel mese di maggio dello scorso anno, in considerazione degli incoraggianti dati dell'export regionale, che ha mostrato un incremento nell'ultimo triennio maggiore rispetto alle altre aree del Paese, nonché della spiccata diversificazione dei settori produttivi presenti: la farmaceutica, l'alta tecnologia, l'energia, il settore della pelletteria e, ovviamente, la filiera alimentare.

Oltre trecento imprese marchigiane hanno partecipato al *road show* organizzato dall'Agenzia ICE durante il quale gli imprenditori hanno avuto la possibilità di incontrare esperti delle Istituzioni, pubbliche e private, operanti nel comparto del commercio estero, e di analizzare le opportunità e le difficoltà relative alla capacità di affrontare la competizione internazionale.

L'ICE offre ai partecipanti al *road show* servizi personalizzati, per lo più gratuiti, mirati ad approfondire le strategie per favorire l'internazionalizzazione della singola azienda ed affiancarla sui mercati che risultano offrire le migliori opportunità.

Si ricorda, infine, che il triennio 2015 – 2017 è contraddistinto da uno sforzo pubblico straordinario di investimenti (per complessivi 260 milioni di euro) in favore della promozione all'estero del *Made in Italy*, che si articolerà in un pacchetto di interventi per mercati e settori, le cui ricadute interesseranno tutto il territorio nazionale. Tra queste si evidenzia la misura dei *voucher* per l'internazionalizzazione, ovvero contributi a fondo perduto destinati a PMI che intendono avvalersi di un *temporary export manager*. Grazie a tale iniziativa le imprese beneficiarie otterranno un contributo di 10.000 euro per utilizzare il supporto del suddetto manager per 6 mesi con possibilità di prorogare l'intervento per ulteriori 6 mesi con un voucher pari a 8.000 euro.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06017 Vallasca: Criteri di selezione del personale del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) in relazione a recenti assunzioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto richiesto dall'On. interrogante sul tema dei distacchi di personale dal GSE presso il Ministero dello Sviluppo Economico o altre pubbliche amministrazioni si segnala che, allo stato attuale, la società ha in distacco 48 unità presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, 29 presso il Ministero dello Sviluppo Economico e 2 unità presso l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tali istituti si fondano su specifiche previsioni normative.

In particolare per quanto riguarda la cassa Conguaglio per il settore elettrico (Ente pubblico non economico, vigilato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico e dal Ministero dell'economia e delle finanze) la previsione risale alle Legge n. 32 del 1986.

Nel caso dell'Autorità la legge n. 481 del 1995 prevede che le Pubbliche Amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la collaborazione per l'adempimento delle funzioni assegnate. Il principio è confermato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 27, recante « misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico », secondo cui l'Autorità si avvale del GSE e delle società da esso controllate per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, e per attività tecniche di accertamento e verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia.

Nel caso del Ministero dello sviluppo economico il decreto legislativo che ha previsto il riordino del settore elettrico ha sta-

bilito che il GSE fornisca al Ministero il supporto tecnico necessario per gli adempimenti relativi all'attuazione del decreto.

Alla luce di quanto sopra, le Parti hanno sottoscritto atti convenzionali, periodicamente aggiornati, per disciplinare in modo organico le concrete modalità e forme di fornitura del supporto, secondo criteri di funzionalità con il servizio da svolgere e di qualificazione tecnico-professionale.

Nell'ultimo anno, in relazione all'esigenza di razionalizzazione dei costi di gestione delle società pubbliche, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato un processo di significativa riduzione, che ha comportato una diminuzione del 20 per cento del personale distaccato presso il Ministero, in modo da orientare sempre più la scelta delle figure da distaccare tra coloro che presentano profili di elevata specializzazione tecnica.

Quanto alle procedure di assunzione del GSE, si evidenzia che rientrano nell'autonomia gestionale della società, al netto delle figure della dirigenza apicale che è rimessa alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione, dove sono presenti i rappresentanti degli azionisti (Mef e Mise). In questo caso, non sono interessate figure dirigenziali apicali e pertanto non era prevista né dovuta una preliminare conoscenza del Ministero sulle singole assunzioni.

Il Ministero, nel suo ruolo di indirizzo, può affermare che il GSE è dotato di una apposita procedura per le assunzioni, coerente con principi di pubblicità e trasparenza.

A tale riguardo, viene definito il profilo del candidato adatto a ricoprire la specifica

posizione vacante e, al fine di dare massima pubblicità all'esterno, nell'apposita sezione del sito istituzionale della società, vengono pubblicati i profili professionali ricercati e le relative posizioni da ricoprire. Per l'attività di selezione del personale, è nominata una Commissione di selezione composta da tre membri: uno appartenente all'unità che si occupa delle selezioni, una della direzione committente ed una appartenente ad una direzione terza.

In merito alle notizie giornalistiche, si evidenzia che l'Ufficio Stampa del GSE ha

risposto che per motivi di privacy non è tenuta a conoscere i rapporti di parentela delle persone che vengono assunte e che le risorse menzionate, tutte con curriculum di livello, sono state assunte nell'arco di tempo che va dal 2007 al 2010, l'ultima delle quali nel 2013, peraltro con contratto a tempo determinato. Tutte le persone citate sono state assunte a seguito di procedure pubbliche di selezione diffuse *online* sul sito della Società e ricoprono posizioni in linea con le competenze possedute.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06018 Allasia: Misure fiscali di vantaggio nei confronti di imprenditori cinesi operanti in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto richiesto dagli On. interroganti circa l'esistenza di forme di tassazione agevolata nei confronti di imprenditori cinesi che svolgono un'attività commerciale in Italia, si esclude l'esistenza nel nostro ordinamento di un simile sistema tributario agevolato a favore degli imprenditori di nazionalità cinese.

Il Governo ha recentemente introdotto misure di carattere fiscale e di sostegno al sistema produttivo, ma esse, in linea con quanto previsto dalla nostra Costituzione, riguardano la generalità degli imprenditori, indipendentemente dalla loro nazionalità, a condizione che siano in possesso dei requisiti posti dalla legge.

Gli Onorevoli interroganti chiedono, inoltre, di fare chiarezza in ordine alle modalità operative degli imprenditori cinesi che, agendo in spregio alla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, si troverebbero ad essere avvantaggiati sul mercato rispetto agli imprenditori italiani.

In proposito preme ricordare che nel nostro ordinamento giuridico le violazioni delle leggi in materia di sicurezza, ambiente, lavoro e divieto di sfruttamento della manodopera minorile sono oggetto di

un trattamento sanzionatorio particolarmente articolato e rigoroso e il sistema dei controlli, che evidentemente riguarda tutti gli imprenditori che operano in Italia, è esteso in modo capillare.

Segnalo, infine, che gli accertamenti in materia di conformità e sicurezza dei prodotti immessi sul mercato, cui sono quotidianamente chiamate le autorità competenti, riguardano non solo l'aspetto repressivo, ma anche quello della prevenzione delle violazioni, in funzione della corretta e leale competizione e del regolare funzionamento dei meccanismi di mercato.

È evidente al riguardo che un opportuno potenziamento dei controlli in generale, evidentemente non solo nei confronti delle imprese cinesi, è sicuramente uno strumento utile a favorire la corretta competizione fra imprese, nell'interesse dei consumatori, ma anche delle imprese che operano correttamente, ivi comprese quelle avviate da imprenditori stranieri che intendano operare nel rispetto delle leggi vigenti.

Stiamo attuando e continueremo ad operare ogni sforzo possibile in tal senso.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06019 Benamati: Iniziative volte ad evitare il trasferimento della sede legale della Ferrari Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo segue la situazione con la massima attenzione ed il Ministro dello sviluppo economico è in stretto contatto con i vertici aziendali di Ferrari e FCA.

L'azienda ha chiarito, alla luce delle prime informazioni acquisite, che la scelta di costituire in Olanda una società *holding* quale veicolo per la quotazione in borsa delle attività Ferrari non comporta affatto il trasferimento al di fuori dall'Italia di Ferrari Spa o delle sue attività italiane, né che la società controllante assuma residenza fiscale al di fuori dell'Italia. Ferrari continuerà ad operare in Italia come ha sempre fatto. Le Ferrari continueranno ad essere progettate, sviluppate e costruite a Maranello, come sono sempre state.

Non è dunque in discussione il radicamento territoriale di Ferrari nel nostro Paese, essendo il marchio Ferrari e i suoi prodotti legati inscindibilmente all'Italia e al *Made in Italy*. L'azienda ha assicurato il mantenimento della sua presenza in Italia, anche dal punto di vista fiscale.

La scelta della sede legale in Olanda sarebbe motivato da esigenze di mera

ottimizzazione della *governance* aziendale, anche nella prospettiva della quotazione, potendo beneficiare di una normativa particolarmente favorevole sul voto multiplo, come peraltro già avvenuto per il gruppo FCA al fine di garantire omogeneità delle regole di *governance* all'interno del gruppo.

Rispetto al recente passato, il Governo, con il decreto Competitività (DL n. 91 dell'agosto del 2014), è intervenuto sulla specifica materia del voto multiplo e plurimo allineando il quadro normativo italiano alle best practice europee proprio al fine di eliminare gli svantaggi competitivi del nostro sistema.

Il Governo continuerà a seguire la vicenda con la dovuta attenzione, rimanendo fermo e determinato l'impegno dell'Esecutivo a semplificare e a rendere maggiormente pro business e pro impresa il nostro sistema fiscale, a partire dall'attuazione delle delega fiscale, in modo da renderlo maggiormente attrattivo per gli investimenti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).

Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali 167
 Audizione di rappresentanti dell'INPS 168

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).

Audizione di esperti della materia (Gabriele Fava, Donata Gottardi e Tiziano Treu) 168
 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 168

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 9 luglio 2015.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).

Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.20 alle 8.55.

Audizione di rappresentanti dell'INPS.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 10.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 9 luglio 2015.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per

la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).

Audizione di esperti della materia (Gabriele Fava, Donata Gottardi e Tiziano Treu).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	169
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	169
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti riferiti all'emendamento 6.100 del Relatore</i>)	173
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti approvati riferiti all'emendamento 6.100 del Relatore</i>)	176
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento 6.100 del Relatore risultante dagli emendamenti approvati</i>) ...	177
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda e C. 3167 Mongiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	171

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU, indi della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che la deputata Giuditta Pini è entrata a far parte della Commissione in sostituzione della deputata Tea Albini.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente sono stati espressi i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6 e che la relatrice, deputata Carnevali, ha presentato l'emendamento 6.100 in relazione al quale è stato fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti a mercoledì 8 luglio, alle ore 14.

Avverte che sono stati presentati 11 subemendamenti al suddetto emendamento 6.100 (*vedi allegato 1*).

Da, quindi, la parola alla relatrice e al Governo per l'espressione dei relativi pareri su tali subemendamenti.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sul subemendamento Loreface 0.6.100.1, a condizione che sia riformulato negli stessi termini del subemendamento Argentin 0.6.100.10, su cui esprime parere favorevole. Invita, quindi, al ritiro i presentatori dei restanti subemendamenti riferiti al proprio emen-

damento 6.100, facendo presente che il parere sarebbe altrimenti contrario, ad eccezione del subemendamento Argentin 0.6.100.11, sul quale esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato come lettera aggiuntiva, da collocare dopo la lettera e).

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Silvia Giordano 6.3 e Loreface 6.4.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la Commissione procederà all'esame dell'emendamento 6.100 della relatrice e dei relativi subemendamenti.

Silvia GIORDANO (M5S) accetta la riformulazione del subemendamento Loreface 0.6.100.1, di cui è cofirmataria, proposta dalla relatrice.

Daniela SBROLLINI (PD) sottoscrive il subemendamento Argentin 0.6.100.10.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Loreface 0.6.100.1 (*Nuova formulazione*) e Argentin 0.6.100.10 (*vedi allegato 2*). Respinge, quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Baroni 0.6.100.2 e Di Vita 0.6.100.3.

Daniela SBROLLINI (PD) sottoscrive il subemendamento Argentin 0.6.100.11 ed accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Argentin 0.6.100.11 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e respinge i subemendamenti Grillo 0.6.100.4, Silvia Giordano 0.6.100.5, Mantero 0.6.100.6, Loreface 0.6.100.7, Baroni 0.6.100.8 e Di Vita 0.6.100.9.

Approva, quindi, l'emendamento 6.100 del relatore, come risultante dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 3*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.100 della relatrice, interamente sostitutivo dell'articolo 6, risultano preclusi i seguenti emendamenti, che pertanto non saranno posti in votazioni: Mantero 6.5, Baroni 6.26, Di Vita 6.27, Baroni 6.6, Grillo 6.8, Nicchi 6.2, Silvia Giordano 6.9, Di Vita 6.13, Loreface 6.10, Mantero 6.11, Di Vita 6.7, Baroni 6.12, Grillo 6.14, Silvia Giordano 6.15, Mantero 6.17, Loreface 6.16, Baroni 6.18, Di Vita 6.19, Grillo 6.20, Argentin 6.1, Silvia Giordano 6.21, Loreface 6.22, Mantero 6.23, Baroni 6.24 e Di Vita 6.25.

Constata, quindi, l'assenza della relatrice dell'articolo aggiuntivo Argentin 6.01: si intende che vi abbia rinunciato.

Paola BINETTI (AP), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 6.03, che prevede l'istituzione di fondi di sostegno, rispetto al quale la relatrice ha espresso un parere contrario, rileva che occorre in ogni caso dare una risposta, come richiesto anche da numerose associazioni, alle esigenze di persone disabili che si possono trovare in una situazione di oggettiva difficoltà aggravata dalla solitudine.

Donata LENZI (PD) osserva che il tema sollevato dalla deputata Binetti trova già una risposta nell'impianto del provvedimento in discussione. Per le persone disabili la cui famiglia non è in grado di fornire adeguati strumenti di sostegno, il supporto è fornito tramite le risorse dell'istituendo Fondo nazionale, mentre per i singoli che hanno la disponibilità di un patrimonio, è previsto lo strumento del *trust*, oggetto dell'emendamento appena approvato dalla Commissione. Ricorda, inoltre, che accanto alle soluzioni pubblica e familiare appena richiamate è anche possibile un approccio solidaristico tramite la creazione di fondazioni che amministrano un patrimonio a vantaggio di una pluralità di soggetti, godendo della disciplina di favore relativa al terzo settore.

In conclusione, ricorda che appare strettamente connessa anche la disciplina dell'amministratore di sostegno, oggetto di un provvedimento assegnato alla Commissione giustizia.

Paola BINETTI (AP), nel ricordare che la figura dell'amministratore di sostegno è richiamata dal proprio articolo aggiuntivo 6.03, lo ritira con l'auspicio che si possa inserire nel provvedimento un riferimento esplicito all'approccio solidaristico richiamato dalla deputata Lenzi.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, essendosi esaurito l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda e C. 3167 Mongiello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in data 3 luglio, la proposta di legge n. 3157, d'iniziativa dei deputati Mongiello ed altri, recante « Modifiche alla legge 25 giugno 2003, n. 155, volte alla riduzione dello spreco alimentare ».

Poiché quest'ultima verte su materia identica a quella della proposta di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda, inoltre, che nella seduta precedente la relatrice, deputata Gadda, ha svolto la relazione e che nella seduta odierna proseguirà la discussione.

Lorenzo BECATTINI (PD) sottolinea che la Commissione è chiamata ad affrontare un tema importante e complesso, che

presenta un carattere intersettoriale, e ringrazia la relatrice per l'ampia illustrazione svolta nella seduta precedente. Rimarca la rilevanza dei temi della sostenibilità e dell'economia circolare, richiamando in proposito anche la recente adozione della Carta di Milano, l'enciclica papale « Laudato sii » e l'azione svolta a livello di Unione europea.

Osserva che il tema della lotta allo spreco alimentare presenta anche elementi di contatto con quello della semplificazione amministrativa in corso di attuazione e con la disciplina sugli appalti che dovrà essere oggetto di revisione per un adeguamento alla normativa europea.

Nel rilevare positivamente la previsione di strumenti concreti quali incentivi fiscali, crediti di imposta e contributi diretti, sottolinea che si dovrà tenere conto puntualmente delle difficoltà che potrebbero incontrare gli operatori economici, a causa del cambiamento dei processi produttivi e delle innovazioni logistiche necessarie, per assicurare una concreta realizzabilità delle misure ipotizzate. Ritiene che si debba immaginare anche una formazione adeguata.

Auspica di poter approfondire tali aspetti anche tramite i contributi che saranno forniti nel previsto ciclo di audizioni.

Paolo BENI (PD), riservandosi di approfondire in un momento successivo gli aspetti più tecnici del provvedimento, anche sulla base dei contributi che emergeranno nel corso delle audizioni, sottolinea che il valore aggiunto del provvedimento è rappresentato anche dalla dimensione culturale ed educativa che collega gli aspetti centrali della sostenibilità e della solidarietà. Osserva che in un mondo caratterizzato da gravi squilibri e profonde contraddizioni, a cominciare dalla contemporanea presenza di centinaia di milioni di persone che soffrono la fame a fronte di un considerevole spreco di cibo, la diffusione di buone pratiche a livello quotidiano rappresenta un notevole fattore di educazione e di crescita di consapevolezza.

Ezio Primo CASATI (PD), esprimendo una valutazione positiva sul provvedimento in oggetto, ne evidenzia innanzitutto il carattere interdisciplinare.

Formula, quindi, qualche rilievo più specifico, a partire dall'esigenza di rafforzare il ruolo degli enti locali; al riguardo, ritiene che sia necessario prevedere un'audizione di rappresentanti dell'ANCI.

Sottolinea, poi, la necessità di assicurare sostenibilità e solidarietà nell'ambito di una cornice di adeguate garanzie.

Osserva, inoltre, che nel corso dell'*iter* del provvedimento occorrerà approfondire il capitolo relativo agli incentivi fiscali.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, fa presente che in sede di ufficio di presidenza sarà valutata la richiesta di audizioni sul provvedimento in esame, proveniente da più parti.

Massimo Enrico BARONI (M5S) rileva come dopo molte battaglie fatte da pochi sia finalmente approdata all'esame della Commissione affari sociali una proposta di legge che si fonda su una visione di tipo circolare – data la connessione con i temi della salute, della medicina complementare, dell'ecologia – e che si muove nella logica di incentivare la prevenzione primaria.

Al riguardo, richiama l'esigenza di effettuare un'operazione culturale volta a favorire una corretta educazione alimentare, contro il modello che si è imposto negli Stati Uniti, per cui « *large* » è sinonimo di « qualità ».

Ritiene, quindi, che vi siano tutti i presupposti per lo svolgimento di una discussione ampia e approfondita, che si incentri su determinati aspetti quale ad esempio il tema della filiera della produzione e della distribuzione.

Paola BINETTI (AP) nel richiamare i concetti chiave della sostenibilità, della solidarietà e degli stili di vita consapevoli, si sofferma sulla rilevanza del tema della corretta conservazione degli alimenti per assicurare l'efficacia delle misure che si intendono adottare. Ritiene, pertanto, necessario un approfondimento di natura tecnica, anche tramite le previste audizioni, osservando che in determinati casi il costo della conservazione può eccedere il valore del cibo conservato.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

**SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALL'EMENDAMENTO
6.100 DEL RELATORE**

Al comma 1, sostituire le parole: conferiti in trust con le seguenti: e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust.

0. 6. 100. 1. Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, sostituire le parole: conferiti in trust con le seguenti: e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust.

0. 6. 100. 10. Argentin.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: delle obbligazioni imposte all'atto istitutivo con le seguenti: della gestione.

0. 6. 100. 2. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Loreface.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

0. 6. 100. 3. Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Baroni.

Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) l'atto istitutivo stabilisce il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave.

0. 6. 100. 11. Argentin.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

3-ter. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

3-quater. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi *3-bis* e *3-ter*, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

0. 6. 100. 4. Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Baroni, Di Vita.

Al comma 4, sostituire le parole: le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa con le seguenti:

non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

0. 6. 100. 5. Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

0. 6. 100. 6. Mantero, Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 7 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 7 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata

la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

0. 6. 100. 7. Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

0. 6. 100. 8. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Loreface.

Sopprimere il comma 10.

0. 6. 100. 9. Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Baroni.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave).

1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito conferiti in *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1 è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici della persona disabile in favore della quale il *trust* è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e i bisogni della persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto istitutivo del *trust* da parte del *trustee*;

f) l'atto istitutivo stabilisce la destinazione del patrimonio residuo.

4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

6. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

7. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

6.100. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

**SUBEMENDAMENTI APPROVATI RIFERITI ALL'EMENDAMENTO
6.100 DEL RELATORE**

Al comma 1, sostituire le parole: conferiti in trust con le seguenti: e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust.

*** 0. 6. 100. 1.** (Nuova formulazione) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, sostituire le parole: conferiti in trust con le seguenti: e sulla

costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust.

*** 0. 6. 100. 10.** Argentin, Sbroolini.

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) l'atto istitutivo stabilisce il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave.

0. 6. 100. 11. (Nuova formulazione) Argentin, Sbroolini.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

EMENDAMENTO 6.100 DEL RELATORE RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave).

1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1 è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti

ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici della persona disabile in favore della quale il *trust* è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e i bisogni della persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto istitutivo del *trust* da parte del *trustee*;

e-bis) l'atto istitutivo stabilisce il termine finale di durata del *trust* nella data della morte della persona con disabilità grave;

f) l'atto istitutivo stabilisce la destinazione del patrimonio residuo.

4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

6. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

7. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

6. 100. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	179
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	180

RISOLUZIONI:

7-00666 Benedetti e 7-00681 Venittelli: Iniziative relative al fermo pesca biologico (<i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00666 e della risoluzione n. 7-00681 in una nuova riformulazione</i>)	180
ALLEGATO (Nuova formulazione della risoluzione Venittelli n. 7-00681 approvata dalla Commissione)	182

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti del Sistema informatico nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN), nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00497 Gallinella, sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)	181
AVVERTENZA	181

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.45.

Sui lavori della Commissione.

Massimo FIORIO (PD) fa presente il proprio disappunto per la soluzione che è stata adottata dalla I Commissione con riferimento al disegno di legge sulla pubblica amministrazione, per quanto riguarda il Corpo forestale, visto il parere

espresso dalla Commissione Agricoltura che vincolava il Governo a mantenere l'unitarietà del Corpo in unica forza di polizia. Tiene pertanto a lasciare agli atti le proprie perplessità sulla soluzione scelta dal Governo, non potendo più la Commissione Agricoltura esprimersi nel suo complesso, per motivi di tempo, e residuando la sola possibilità per i singoli deputati di presentare emendamenti per l'Assemblea.

Filippo GALLINELLA (M5S) chiede di poter intervenire con riferimento a quanto detto dal collega Fiorio.

Luca SANI, *presidente*, invita i colleghi a differire il dibattito in corso al termine delle sedute previste.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, nel ricorda che al Senato il numero delle audizioni è stato molto nutrito, invita i gruppi ad avanzare suggerimenti per definire l'insieme dei soggetti da ascoltare in audizione.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.55.

7-00666 Benedetti e 7-00681 Venittelli: Iniziative relative al fermo pesca biologico.

(Seguito discussione congiunta e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 7-00666 e della risoluzione n. 7-00681 in una nuova riformulazione).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Silvia BENEDETTI (M5S) fa presente che il suo gruppo si asterrà nella votazione della risoluzione della collega Venittelli, con riferimento al secondo impegno relativo al fermo pesca riferito allo spazio.

Laura VENITTELLI (PD) illustra la nuova formulazione della sua risoluzione *(vedi allegato)*.

Silvia BENEDETTI (M5S) fa presente che il suo gruppo si asterrà nella votazione del secondo e del terzo impegno sulla risoluzione 7-00681 Venittelli, nel testo riformulato.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere favorevole sulle risoluzioni presentate, che si muovono entrambe nella direzione di tutelare le risorse marine e ambientali, anche con il supporto della ricerca scientifica.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) preannuncia l'espressione di un voto favorevole del suo gruppo sulla nuova formulazione della risoluzione 7-00681 Venittelli, nel testo riformulato e anche sul testo della risoluzione 7-00666 Benedetti, anche se il suo gruppo si asterrà con riferimento al secondo impegno, poiché ritiene che i punti che uniscono i due atti siano molti di più rispetto ai punti su cui vi è legittimamente una divergenza.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo su entrambe le risoluzioni e l'astensione sul secondo e terzo impegno della risoluzione 7-00681 Venittelli, nel testo riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva per parti separate la parte premissiva e il primo e terzo impegno della risoluzione n. 7-00666 Benedetti, indi il secondo impegno della medesima risoluzione. Successivamente, la Commissione, con distinte votazioni, approva per parti separate la parte premissiva e il primo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo impegno della risoluzione 7-00681 Venitelli, nel testo riformulato, indi il secondo e il terzo impegno della medesima risoluzione.

La seduta termina alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale dei rappresentanti del Sistema informatico nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN), nell'ambito della discussione della riso-

luzione n. 7-00497 Gallinella, sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

Interventi per il settore ittico.

Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

ALLEGATO

Risoluzioni 7-00666 Benedetti e 7-00681 Venittelli: Iniziative relative al fermo pesca biologico.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE VENITTELLI
N. 7-00681 APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

le più recenti misure di revisione della Politica comune della pesca sviluppate nell'ambito dell'Unione Europea vanno inserite nel contesto della Politica marittima Integrata (IMP, COM (2007) 575), che ha stabilito un'architettura generale delle politiche marittime integrando una serie di strumenti trasversali rispetto ai diversi usi cui l'ambito marittimo è sottoposto. Tra questi ricordiamo in particolare in questa sede la *Marine Strategy Framework Directive* (MSFD, 2008/56/EC), la *Blue Growth* (COM (2012) 494), ed il *Maritime Spatial Planning* (COM (2013) 133);

questi strumenti legislativi mirano a conseguire un uso armonico dell'insieme delle risorse marine, fornendo strumenti pianificatori rivolti a favorire una crescita economica associata ai diversi usi del mare;

in particolare, la direttiva quadro strategia marina 2008/56/CE (*Marine Strategy*) mira a monitorare e a migliorare lo « stato di salute » dell'ambiente marino nelle acque poste sotto la sovranità o di pertinenza degli Stati membri, al fine di pervenire ad un uso delle varie risorse marine che non provochi a lungo termine gravi alterazioni dell'ambiente marino. Più recentemente l'Unione Europea ha anche sviluppato una strategia di supporto allo sviluppo sostenibile della crescita dei settori marittimi nel loro insieme, denominato *Blue growth* (Crescita blu, COM

(2012) 484). Questa Direttiva ha come obiettivo prioritario lo sviluppo di settori che hanno un elevato potenziale per lo sviluppo di opportunità occupazionali. In questo contesto si inserisce la Direttiva sulla Pianificazione dello spazio marittimo (*Maritime Spatial Planning*, COM (2013)133), che mira invece a creare un quadro comunitario al fine di favorire uno sviluppo armonico dei diversi usi del mare, in un contesto di pianificazione dei diversi settori economici che sia anche in questo caso trasparente ed armonico. Tale Direttiva richiede che gli Stati membri forniscano informazioni rispetto alla pianificazione dell'utilizzo del mare per i maggiori settori economici, ivi inclusi la pesca e l'acquacoltura;

lo sviluppo di questi strumenti legislativi indica che la Gestione marittima integrata del mare mira a conseguire un uso sostenibile dell'ambiente marino nel suo complesso ed allo stesso modo a gestire l'uso del mare in un contesto multi-settoriale;

va infatti sottolineato che, negli ultimi anni, la gestione della pesca e delle risorse biologiche marine si sta progressivamente trasformando da un approccio legato alla singole specie oggetto di sfruttamento, in un approccio multispecifico, che tiene in considerazione gli effetti dello sfruttamento anche sulle specie non bersaglio (*by catch*) e sull'intero ecosistema marino, di cui le comunità ittiche sfruttate dalla pesca fanno parte;

di contro, l'evidente stato di crisi delle risorse europee e la conseguente

necessità di ridurre il livello del loro sfruttamento spiegano perché a livello comunitario siano state introdotte misure sempre più rigide in materia di pesca;

i Regolamenti (CE) 2371/2002 e (UE) 1380/2013 hanno fissato per la Politica Comune della Pesca dell'Unione europea l'obiettivo di raggiungere il rendimento massimo sostenibile («*Maximum Sustainable Yield*», MSY) – ossia il massimo livello di catture che le singole popolazioni oggetto di pesca possono sopportare in maniera stabile in condizioni ambientali «medie» – o, in assenza di idonei dati scientifici per la definizione dello stesso MSY, di mantenere il prelievo di pesca entro «valori di riferimento» per alcuni indicatori dello stato delle popolazioni (ad esempio stabilità dei rendimenti di pesca su valori storicamente alti), onde garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e una gestione di tali attività in grado di conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale, e di contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare;

le possibilità di pesca devono essere fissate in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380 del 2013 (regolamento sulla PCP), e dunque in linea con l'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli *stock* ittici al di sopra dei livelli di mortalità da pesca coerenti con il rendimento massimo sostenibile. L'obiettivo dell'MSY va raggiunto per quanto possibile entro il 2015 e comunque, in modo progressivo, entro il 2020 per tutti gli *stock* ittici, sulla base di adeguate informazioni scientifiche;

per quanto riguarda la pesca, l'area mediterranea rappresenta una grande opportunità non solo di tipo economico e commerciale, ma anche per una gestione unitaria e sostenibile delle risorse, della politica ambientale e della ricerca;

nel Mediterraneo la regolamentazione della pesca è principalmente basata sulla limitazione dello sforzo attraverso misure di fermo temporaneo dell'attività

di pesca, che possono produrre riduzioni dello sforzo, su scala annuale, fino al 20 per cento;

il fermo pesca biologico, attivato nel nostro Paese, da ultimo, in attuazione della normativa comunitaria recata dal regolamento (CE) n. 1198 del 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), è una delle misure obbligatorie utili a preservare gli *stock* ittici e a contribuire al ripopolamento della flora e della fauna acquatiche gravemente compromesse, nel corso degli anni, da catture eccessive e da sistemi di pesca inadeguati;

in virtù di tale arresto temporaneo, comunemente detto «fermo biologico», per le navi da pesca autorizzate ad esercitare l'attività di pesca con il sistema strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi nazionali, ogni anno viene disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per un periodo che va da 4 a 6 settimane, nel rispetto dei periodi contemplati nei piani di gestione, attualmente compresi tra il 15 giugno e il 15 settembre;

la normativa europea reca disposizioni specifiche in materia di aiuti pubblici per l'arresto temporaneo della pesca da erogare ai pescatori, tramite cassa integrazione in deroga, e agli armatori, tramite risorse comunitarie, a parziale indennizzo del mancato reddito derivante dall'interruzione della loro attività;

in particolare, gli armatori usufruiscono di un contributo derivante dalle risorse del FEP/FEAMP che opera quale strumento finanziario comunitario volto a contribuire alla promozione dello sviluppo sostenibile nel settore della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne;

il contributo derivante dalle risorse FEP/FEAMP è messo a disposizione dalle Regioni: infatti, per il FEP/FEAMP è prevista la presentazione di un piano strategico e un programma operativo nazionale;

il 30 ottobre 2014, in occasione della manifestazione nazionale «Blue

day » ad Augusta, il ministro Martina ha affermato che nella nuova programmazione sono disponibili 1 miliardo di fondi da utilizzare « per contrastare la crisi e dare un futuro concreto all'intera filiera ittica... il nostro obiettivo principale è sostenere l'occupazione, il reddito e l'attività stessa dei nostri pescatori, rilanciando la pesca in termini strategici attraverso un progetto complessivo di medio e lungo periodo »,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, previa verifica scientifica, di prevedere un rafforzamento della ricerca scientifica connessa alla biologia ittica e all'ecosistema marino, con l'obiettivo di acquisire elementi conoscitivi aggiornati e completi sulla consistenza delle specie target catturate a fini commerciali, presupposto imprescindibile per la definizione di Piani pluriennali di pesca conformi all'obiettivo del rendimento massimo sostenibile;

a valutare l'opportunità, in alternativa al fermo di tempo e previa verifica scientifica, di adottare il fermo di spazio;

a valutare la possibilità di assumere, previa verifica scientifica, nell'ambito dei periodi contemplati nei piani di gestione, un approccio flessibile rispetto all'autonomia di scelta delle marinerie di aree omogenee, del periodo obbligatorio di 30 giorni del fermo pesca biologico;

a sostenere il perseguimento delle finalità del FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), in particolare quanto ai temi della competitività delle piccole e medie imprese del settore della

pesca e dell'acquacoltura, preservando l'ambiente e favorendo l'uso razionale delle risorse, naturalmente in coerenza con la politica nazionale e i relativi interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura;

a promuovere un'occupazione sostenibile nel comparto ittico e nell'acquacoltura anche dal punto di vista della creazione di nuove ed integrative opportunità di reddito, a supporto dello sviluppo e della multifunzionalità delle imprese di settore, in senso integrato con la sostenibilità ambientale;

a sostenere il rafforzamento del ruolo e dell'azione della Commissione generale pesca nel Mediterraneo (CGPM), in particolare riguardo alla necessità di tenere in adeguata considerazione le specificità della pesca nel bacino del Mediterraneo, anche in relazione alle difformità di regolamentazione e, pertanto, alla coesistenza economica con le flotte dei Paesi non comunitari del Mar Mediterraneo, non soggette alla disciplina uniforme europea, e realizzando altresì coordinate azioni con i Paesi comunitari;

a rafforzare gli strumenti per l'effettiva operatività delle aree di ripopolamento, già individuate nei vari GSA e non ancora realizzate, utilizzando le indicazioni della Nuova politica comune della pesca anche al fine di individuare nuove aree di ripopolamento.

(7-00681) « Venittelli, Oliverio, Capozzolo, Luciano Agostini, Ginoble, Arlotti, Covello, D'Incecco, Minnucci, Amato, Cova, Antezza, Borghi ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	185
DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	185

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 8.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2015.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del decreto-legge in titolo, composto da 24 articoli, contenenti una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile, nonché di natura organizzativa. In particolare, il provvedimento d'urgenza interviene in materia di procedure concorsuali (Titolo I); procedure esecutive (Titolo II); misure fiscali (Titolo III); efficienza della giustizia e processo telematico (titolo IV). Una specifica disciplina transitoria è dettata, infine, dal Titolo V.

In estrema sintesi, il disegno di legge prevede disposizioni che introducono facilitazioni per l'accesso al credito da parte dell'impresa che abbia chiesto il concordato preventivo (anche con riserva): le

relative richieste di finanziamento sono assistite dal beneficio della prededuzione.

È garantita una maggiore competitività nel concordato preventivo, con la possibilità di apertura sia ad offerte concorrenti per l'acquisto dei beni che a proposte di concordato alternative a quella dell'imprenditore.

È possibile un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti nei confronti di creditori finanziari (banche ed intermediari) con la previsione di una moratoria dei crediti.

Si introduce un'azione revocatoria semplificata per atti a titolo gratuito pregiudizievoli dei creditori, in relazione ai quali questi ultimi potranno procedere subito a esecuzione forzata.

Il provvedimento dispone inoltre requisiti più stringenti per i curatori nel fallimento, nonché la possibilità di rateizzare il prezzo delle vendite e degli altri atti di liquidazione.

Viene migliorata la disciplina per i contratti pendenti nel concordato preventivo ed introdotta una serie di novità in materia di esecuzione forzata con la finalità di velocizzare le procedure (tra cui, specifiche riduzioni di termini, la rateizzazione del prezzo di vendita, la degiurisdizionalizzazione della fase liquidativa dell'espropriazione immobiliare, l'istituzione del portale unificato delle vendite esecutive).

Sono previste disposizioni in materia fiscale volte ad ampliare la deducibilità delle perdite ai fini Ires e Irap, e modifiche della disciplina del processo civile telematico.

Specifiche disposizioni riguardano la proroga della permanenza in servizio dei magistrati ordinari, l'abrogazione della prevista riorganizzazione territoriale dei TAR, nonché l'ingresso nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dalle province e dalle aree metropolitane.

Passando all'esame dell'articolato, segnala che gli articoli da 1 a 11 riguardano la disciplina delle procedure concorsuali.

L'articolo 1 è diretto a facilitare il reperimento di risorse finanziarie da parte dell'imprenditore, in vista della conclusione dei concordati.

L'articolo 2 introduce nella disciplina del concordato preventivo un nuovo articolo (articolo 163-*bis* della legge fallimentare, regio decreto 16 marzo 1942, numero 267) che prevede l'apertura di una procedura competitiva rispetto all'offerta avanzata da un soggetto individuato, in ordine al trasferimento verso corrispettivo in denaro dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni.

L'articolo 3 modifica alcuni articoli della legge fallimentare con l'obiettivo di rendere possibile ai creditori la presentazione di proposte di concordato alternative a quella presentata dall'imprenditore all'assemblea dei creditori.

L'articolo 4 modifica l'articolo 161 della legge fallimentare al fine di evitare che dall'ammissione al concordato preventivo derivino vantaggi per i creditori del tutto aleatori e non determinati.

Il Capo III del decreto (articoli da 5 a 7) detta alcune modifiche alla disciplina che la legge fallimentare dedica al curatore fallimentare sia con finalità di accelerazione delle procedure che di garanzia della terzietà dell'organo. In particolare, l'articolo 5 interviene sui requisiti per la nomina a curatore. L'articolo 6 modifica l'articolo 104-*ter* della legge fallimentare – relativo al programma di liquidazione dell'attivo – prevedendo termini procedurali più stringenti. L'articolo 7 modifica – anche in tal caso a fini di velocizzazione della procedura – gli articoli 118 e 120 della legge fallimentare in materia di chiusura del fallimento.

L'articolo 8 modifica l'articolo 169-*bis* della legge fallimentare, relativo alla disciplina degli effetti dei contratti in corso di esecuzione in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo. La finalità dell'intervento è quella di sciogliere i dubbi interpretativi inerenti alla possibilità del debitore di sciogliersi da tali contratti evitando così il protrarsi di lunghi contenziosi che ritardano la definizione del concordato.

L'articolo 9 aggiunge alla legge fallimentare un nuovo articolo 182-*sexies* che integra – con specifico riferimento a banche ed intermediari finanziari – la disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti dettata dall'articolo 182-*bis*. Sostanzialmente, si mira a togliere a banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione in relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditrici maggiormente esposte.

L'articolo 10 modifica, anzitutto, l'articolo 236 della legge fallimentare per estendere la disciplina sanzionatoria ivi prevista (per i soli concordato preventivo e amministrazione controllata) alle ipotesi di illecito riferite ai nuovi istituti di ristrutturazione del credito con intermediari finanziari e convenzione di moratoria introdotti dall'articolo 9 del disegno di legge di conversione. Una seconda modifica interessa l'articolo 236-*bis*, L. fall. con cui, per coordinamento, è estesa alla ristrutturazione del credito con intermediari finanziari e alla convenzione di moratoria, la disciplina sanzionatoria del falso in attestato e in relazioni.

L'articolo 11 integra il contenuto dell'articolo 107 della legge fallimentare, stabilendo che le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione, effettuati dal curatore del fallimento tramite procedure competitive possano prevedere che il versamento del prezzo possa essere rateizzato.

Gli articoli da 12 a 17 intervengono in materia di procedure esecutive.

L'articolo 12 introduce nel codice civile l'articolo 2929-*bis*, finalizzato a prevedere una forma semplificata di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso.

L'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile.

L'articolo 14 detta una serie di modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura civile avente natura di coordinamento con le disposizioni introdotte dal decreto-legge.

L'articolo 15 interviene sul TU delle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20023) per fissare in 100 euro il contributo che, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata, deve pagare il creditore procedente per dare idonea pubblicità alla vendita di un bene immobile o mobile registrato.

L'articolo 16 modifica la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle imposte dirette, in particolare consentendone la deducibilità in un unico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni) e apportando una specifica disciplina transitoria ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

L'articolo 17 blocca parzialmente l'applicazione delle disposizioni sui *Deferred Tax Assets – DTA*, che consentono di qualificare come crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio; in particolare, si prevede che esse non trovino applicazione per le attività per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso al 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame).

Gli articoli da 18 a 21 del Titolo IV del decreto-legge, contengono una pluralità di disposizioni.

Alcune riguardano il personale: l'articolo 18 infatti disciplina il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, scaglionando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il collocamento a riposo di quanti, raggiunti i limiti per la pensione, siano attualmente trattenuti nei ruoli; l'articolo 21, inoltre, prevede l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale proveniente dalle province.

Altre disposizioni riguardano la cosiddetta giustizia digitale: l'articolo 19 detta disposizioni sul processo civile telematico, consentendo il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio mentre l'articolo 20 posticipa ad anno nuovo l'entrata

in vigore del c.d. processo amministrativo telematico. Di giustizia amministrativa tratta anche l'articolo 20 del decreto-legge che abroga le disposizioni che prevedevano una complessiva riorganizzazione sul territorio, con finalità di razionalizzazione, dei tribunali amministrativi regionali.

Infine, sul versante delle risorse economiche, l'articolo 19 potenzia gli stanziamenti del fondo per l'efficienza della giustizia previsto dalla legge di stabilità 2015; da tale fondo, peraltro, l'articolo 21 attinge le risorse per le assunzioni delle 2.000 unità di personale proveniente dalle province.

L'articolo 22 reca le disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento, che è integralmente posta a carico del Fondo istituito dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) presso il Ministero della giustizia per il recupero di efficienza

del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico. Il Fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

L'articolo 23 detta una differenziata disciplina transitoria delle disposizioni contenute nel decreto legge. Infine, l'articolo 24 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del professor Ernesto Longobardi, sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189

AUDIZIONI

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione del professor Ernesto Longobardi, sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Ernesto LONGOBARDI, *Professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Federico FORNARO (PD) e Maria Cecilia GUERRA (PD), nonché il deputato Giovanni PAGLIA (SEL).

Ernesto LONGOBARDI, *Professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Longobardi per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.05.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo	190
--	-----

*Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del
presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 10.20.

**Audizione del Direttore generale del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambascia-
tore Giampiero Massolo.**

Il Comitato procede all'audizione del-
l'ambasciatore Giampiero MASSOLO, Di-

rettore generale del Dipartimento delle in-
formazioni per la sicurezza (DIS), il quale
svolge una relazione su cui intervengono,
formulando domande e richieste di chia-
rimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut),
i senatori CASSON (PD) e CRIMI (M5S)
e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO
(M5S), e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 12.05.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Atto n. 171 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	4
Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	5
Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. Atto n. 184 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	33

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali e C. 3060 Simonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3025 Russo</i>)	65
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. Atto n. 169 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	68
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 3210 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	69
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	74
---	----

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	74
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
ERRATA CORRIGE	76
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione</i> – <i>Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	85
ALLEGATO 2 (<i>Parere alternativo del Movimento 5 Stelle</i>)	86
Sull'ordine dei lavori	82
SEDE CONSULTIVA:	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	82
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	83
ALLEGATO 4 (<i>Subemendamenti agli emendamenti 2.0100, 2.0101, 2.0102, 13.101 e 23.0100 del Governo</i>)	96
III Affari esteri e comunitari	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	101
Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. C. 1899 (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplifica- zione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	104
Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organiz- zazione delle agenzie fiscali. Atto n. 181 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	107

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110
AVVERTENZA	110

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Atto n. 172 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	112
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	116

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05951 Busin: Revisione dell'imposizione locale sugli immobili e sui servizi	113
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	118
5-06008 Pesco: Chiarimenti circa il cumulo tra il periodo di sospensione dei termini per l'impugnazione in seguito alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e il periodo di sospensione feriale dei termini processuali	113
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	119
5-06010 Sottanelli: Rilevazione contabile delle agevolazioni previste per le zone franche urbane ed esclusione di tale beneficio dalla tassazione	113
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	121
5-06011 Paglia: Valutazione circa le ricadute sul piano delle entrate tributarie di un eventuale trasferimento all'estero della società Ferrari	114
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	122

INTERROGAZIONI:

5-05967 Paglia: Vicende relative alla banca Carige e rafforzamento dei requisiti di onorabilità degli azionisti bancari	114
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	123
AVVERTENZA	115

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Nuovo testo C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	124
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	134

INTERROGAZIONI:

5-04470 Amoddio: Sulle graduatorie ad esaurimento dei docenti della scuola.	
5-04593 Chimienti: Sulla possibilità di effettuare un aggiornamento delle scelte delle province ove prestare servizio da parte dei docenti della scuola in attesa di immissione in ruolo	127
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	135
5-05262 Piccoli Nardelli: Sul finanziamento degli istituti culturali italiani	127
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	137

5-02573 Di Benedetto: Su un furto nel sito archeologico di Pompei	127
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	139
5-05334 De Lorenzis: Sul sito <i>www.verybello.it</i>	128
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	140
Comunicazioni del Presidente	128
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 180 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	128
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	141
ALLEGATO 7 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati D'Uva, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana e Di Benedetto</i>)	144
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129
Disciplina delle professioni di educatore e di pedagoga. C. 2656 Iori (<i>Esame e rinvio</i>) ..	129
Sull'ordine dei lavori	132
COMITATO RISTRETTO:	
Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia	133
AVVERTENZA	133

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3194, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	147
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'ASL Roma D, sulla situazione dell'aeroporto di Fiumicino, con particolare riferimento alle attività di controllo presso l'aeroporto stesso in ordine ai profili di sicurezza e salubrità e alle conseguenze relative alla funzionalità dello scalo	148
---	-----

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	149
Sui lavori della Commissione	149
5-03739 Coppola: Iniziative atte a garantire un rapido svolgimento delle operazioni di omologazione dei convogli ferroviari, con particolare riguardo agli elettrotreni Civity ETR 563 acquistati dalla regione Friuli Venezia-Giulia	150
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	152
5-04091 Fabbri: Stato di sicurezza dei cavalcavia ubicati nella regione Emilia Romagna e definizione delle competenze relativamente agli interventi per la loro messa a norma ..	150
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	153

5-04691 De Rosa: Inquinamento acustico e atmosferico nel territorio del comune di Vigevano derivante dal sorvolo degli aerei diretti all'aeroporto di Malpensa	150
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	155
5-04824 Gallinella: Carenza nell'offerta ferroviaria tra la regione Umbria e le città di Roma e Milano, anche in vista della manifestazione Expo 2015	151
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	157
5-05229 Burtone: Necessità di intervenire sull'area della stazione ferroviaria di Pisticci Scalo (MT) al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza	151
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	158
AVVERTENZA	151

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	159
5-06016 Ricciatti: Iniziative a favore delle PMI marchigiane, con particolare riguardo alle prospettive di internazionalizzazione	159
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	161
5-06017 Vallasca: Criteri di selezione del personale del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) in relazione a recenti assunzioni	160
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	163
5-06018 Allasia: Misure fiscali di vantaggio nei confronti di imprenditori cinesi operanti in Italia	160
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	165
5-06019 Benamati: Iniziative volte ad evitare il trasferimento della sede legale della Ferrari Spa	160
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	166

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).

Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali	167
Audizione di rappresentanti dell'INPS	168

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).

Audizione di esperti della materia (Gabriele Fava, Donata Gottardi e Tiziano Treu)	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	169
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	169
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti riferiti all'emendamento 6.100 del Relatore</i>)	173
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti approvati riferiti all'emendamento 6.100 del Relatore</i>)	176
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento 6.100 del Relatore risultante dagli emendamenti approvati</i>) ...	177
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda e C. 3167 Mongiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	171

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	179
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	180

RISOLUZIONI:

7-00666 Benedetti e 7-00681 Venittelli: Iniziative relative al fermo pesca biologico (<i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00666 e della risoluzione n. 7-00681 in una nuova riformulazione</i>)	180
ALLEGATO (<i>Nuova formulazione della risoluzione Venittelli n. 7-00681 approvata dalla Commissione</i>)	182

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti del Sistema informatico nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN), nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00497 Gallinella, sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)	181
AVVERTENZA	181

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	185
DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	185

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del professor Ernesto Longobardi, sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS),
ambasciatore Giampiero Massolo 190

€ 10,80



17SMC0004880